

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

946^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 2000

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE,
indi del presidente MANCINO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XIV

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-56

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 57-88

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 89-118

Articolo 3 ed emendamento	Pag. 60	DISEGNI DI LEGGE	
Articolo 4 ed emendamento	61	Assegnazione	Pag. 90
Articolo 5 ed emendamento	62	GOVERNO	
Articolo 6	63	Trasmissione di documenti	91
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6 e ordini del giorno nn. 500 e 501	64	INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI	
Articolo 7	71	Annunzio	55
Emendamento al titolo	71	Apposizione di nuove firme a interrogazioni	117
DISEGNO DI LEGGE N. 4759:		Interpellanze	91
Articoli da 1 a 33	72	Interrogazioni	94
		Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea	118
ALLEGATO B		Interrogazioni da svolgere in Commissione	117
INTERVENTI		RETTIFICHE	118
Dichiarazione di voto finale del senatore Mignone sui disegni di legge nn. 4759 e 2171	89		
		N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.	

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

La seduta inizia alle ore 9,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del 3 novembre.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,35 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sulla vicenda che ha riguardato il signor Stefano Lorenzi

LORENZI (*Misto-APE*). Ringrazia per la solidarietà manifestata nei suoi confronti dal Senato e da molti cittadini italiani nel corso della vicenda che ha interessato il figlio Stefano. (*Applausi*).

PRESIDENTE. A nome del Senato, formula auguri alla famiglia del senatore Lorenzi, invitandolo a riprendere serenamente l'attività parlamentare. (*Applausi*).

MANIS (*Misto-RI*). Si associa alle espressioni di solidarietà nei confronti del senatore Lorenzi a nome del popolo sardo, frettolosamente ed ingiustamente accusato.

Seguito della discussione del disegno di legge:**(4592) Disposizioni urgenti in materia di finanza locale (Relazione orale)**

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta di ieri hanno avuto inizio le votazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 2 del testo proposto dalla Commissione.

PERUZZOTTI (*LFNP*). Chiede la votazione nominale elettronica dell'emendamento 2.106.

PRESIDENTE. Sospende la seduta in attesa che decorra il termine previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

La seduta, sospesa alle ore 9,45, è ripresa alle ore 9,56.

PRESIDENTE. Riprende la votazione nominale elettronica sul 2.106. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 9,59, è ripresa alle ore 10,21.

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. Riprende la seduta.

PERUZZOTTI (*LFNP*). Reitera la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo elettronico sul 2.106.

PRESIDENTE. Indice la votazione e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende quindi la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 10,23, è ripresa alle ore 10,43.

PRESIDENTE. Riprende la seduta.

*Il Senato respinge il 2.106. Sono quindi respinti, con votazione preceduta dalla verifica del numero legale chiesta dal senatore ROSSI (*LFNP*), il 2.107 e, successivamente, il 2.108.*

SARTORI, *relatrice*. Invita il presentatore dell'ordine del giorno n. 100 a ritirarlo.

MANFREDI (*FI*). Mantiene l'ordine del giorno e insiste per la votazione.

LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprime parere contrario.

Il Senato respinge l'ordine del giorno n. 100 e approva l'articolo 2.

ROTELLI (*FI*). Nel dichiarare il voto contrario all'articolo 3, fa presente che il richiamo alla legge n. 265 del 1999 è improprio in quanto tale normativa dovrebbe essere confluita nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; il suo contenuto, inoltre, suscita qualche perplessità in relazione all'articolo 128 della Costituzione.

SARTORI, *relatrice*. Ritiene non pertinenti le osservazioni del senatore Rotelli.

LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. La sfasatura temporale tra l'adozione, la pubblicazione e l'entrata in vigore del testo unico ha reso necessaria l'attuale formulazione dell'articolo 3, che però potrebbe essere modificata in sede di coordinamento.

ROTELLI (*FI*). Suscita riserve anche l'articolo 4 che riguarda l'assunzione di personale per l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali. Pertanto, dichiara il voto contrario.

PIREDDA (*CCD*). Non sono condivisibili né l'articolo 4, che reca una disposizione assurda per lo stesso funzionamento del sistema dei segretari comunali, né gli articoli successivi, con cui si concede un contributo per la costruzione della sede dell'Accademia per gli ufficiali di stato civile e si istituisce l'Indice nazionale delle anagrafi, iniziative di dubbia utilità in considerazione dell'attività della Scuola superiore della pubblica amministrazione e alla luce del processo in corso di informatizzazione dell'apparato burocratico. (*Applausi dai Gruppi CCD e FI*).

PASTORE (*FI*). Annuncia che non parteciperà al voto, poiché queste scelte di natura preelettorale sconfessano la politica di semplificazione intrapresa con le leggi Bassanini, peraltro invadendo un campo riservato alla disciplina interna delle amministrazioni pubbliche. (*Applausi dai Gruppi FI e CCD*).

LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Precisa che l'articolo 4 modifica le modalità di reclutamento dei segretari comunali indicate dalla legge n. 127 del 1997, che non hanno assicurato i risultati spe-

rati. Quanto alla formulazione dell'articolo 3, andrebbe effettivamente eliminato il riferimento all'articolo 24 della legge n. 265 del 1999, ma resta l'esigenza di ripristinare quanto previsto dalla legge n. 142 del 1990, che pone a carico dell'amministrazione pubblica gli oneri per i permessi retribuiti di dipendenti di enti pubblici che esercitano funzioni nelle amministrazioni locali.

IULIANO (*DS*). Condivide le dichiarazioni del sottosegretario Lavagnini. (*Applausi della senatrice Fiorillo*).

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento degli articoli 3 e 4 per consentire una armonizzazione con quanto disposto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Passa all'esame dell'articolo 5 e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato.

LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprime parere favorevole.

Il Senato approva l'emendamento 5.100 e l'articolo 5 nel testo emendato. Viene quindi approvato anche l'articolo 6.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6.

TIRELLI (*LFNP*). L'emendamento 6.0.101 mira a garantire che le entrate derivanti ai comuni dalle sanzioni amministrative pecuniarie possano essere impiegate a vantaggio della polizia municipale, per un migliore adempimento dei compiti cui è preposta.

SARTORI, *relatore*. L'emendamento 6.0.103 individua nel 50 per cento la quota dei proventi derivanti dalle contravvenzioni utilizzabile per il miglioramento della circolazione e della sicurezza stradale.

VEGAS (*FI*). Ritira gli emendamenti 6.0.104 e 6.0.105.

ROTELLI (*FI*). L'emendamento 6.0.100 proposto dalla relatrice contiene una vera e propria delega surrettizia al Governo ad apportare correzioni ed integrazioni al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali adottato nell'agosto scorso e reso disponibile solo da alcuni giorni. Peraltro, non essendo specificato l'ambito di questi interventi, c'è il sospetto che essi possano esorbitare dalla materia relativa alla finanza locale per affrontare anche le cause di incompatibilità ed ineleggibilità alle cariche di amministratori degli enti locali. Invita pertanto la relatrice a ritirarlo. (*Applausi dal Gruppo FI*).

TIRELLI (*LFNP*). Chiede alla relatrice di precisare la natura degli interventi a favore della mobilità ciclistica previsti nel suo emendamento 6.0.103.

SCHIFANI (*FI*). Si associa alla richiesta di ritiro dell'emendamento 6.0.100, chiedendo in subordine che venga specificato che le eventuali correzioni ed integrazioni, la cui legittimità è peraltro discutibile, abbiano ad oggetto soltanto le norme relative alla contabilità degli enti locali, escludendo così qualunque modifica delle norme sulle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, tanto più inopportuna se adottata nell'imminenza di una delicata fase elettorale. (*Applausi dal Gruppo FI*).

CASTELLI (*LFNP*). Chiede che la Presidenza dichiari inammissibile l'emendamento 6.0.100 per violazione dell'articolo 76 della Costituzione. Dal punto di vista politico, la modifica proposta non può sfuggire al sospetto che si tratti del tentativo di cambiare le regole a vantaggio del candidato *premier* del centro-sinistra, Rutelli. (*Applausi dal Gruppo LFNP*).

TAROLLI (*CCD*). Invita il Presidente a rinviare il disegno di legge alle Commissioni finanze e affari costituzionali, per procedere ad un esame più approfondito del testo. (*Applausi dal Gruppo FI e del senatore Piredda*).

PRESIDENTE. Visto che sono state sollevate obiezioni sulla portata delle disposizioni di natura correttiva ed integrativa previste dall'emendamento 6.0.100 della relatrice, sarebbe quanto meno opportuno delimitarne l'ambito di intervento.

VILLONE (*DS*). La legge delega per la redazione del testo unico sull'ordinamento degli enti locali aveva omesso di prevedere la possibilità di ulteriori provvedimenti correttivi. Ciò ha creato difficoltà di ordine tecnico che potrebbero essere superate inserendo la proposta di modifica avanzata dalla relatrice, limitando questo ulteriore perfezionamento della delega esclusivamente a disposizioni di natura correttiva.

SARTORI, *relatore*. Concorda con il senatore Villone.

TIRELLI (*LFNP*). Non parteciperà al voto sull'emendamento 6.0.100, giudicando non del tutto tranquillizzanti le assicurazioni del senatore Villone poiché le correzioni potrebbero interessare anche norme diverse da quelle relative alla finanza locale.

GASPERINI (*LFNP*). Voterà contro l'emendamento 6.0.100 poiché le correzioni potrebbero avere per oggetto non solo eventuali errori contenuti nel testo unico, ma anche norme giudicate inopportune dal punto di vista politico. (*Applausi dal Gruppo LFNP*).

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli 3 e 4, precedentemente accantonati, e degli emendamenti ad essi riferiti.

SARTORI, *relatrice*. Dà conto delle riformulazioni degli articoli 3 e 4 proposte rispettivamente con gli emendamenti 3.1000 e 4.1000. (*v. Allegato A*).

LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. È favorevole ad entrambi gli emendamenti.

ROTELLI (*FI*). Con eccessiva disinvoltura, anche rispetto al dettato costituzionale, si vuole cambiare la dizione del testo unico adottato soltanto da pochi mesi. Per altro verso, la stessa scarsità di domande di lavoro per l'Agenzia autonoma di cui all'articolo 4 avrebbe dovuto far comprendere l'inutilità dello strumento. (*Applausi dal Gruppo FI*).

Il Senato approva l'emendamento 3.1000 e l'articolo 3 nel testo emendato. Successivamente viene approvato l'emendamento 4.1000 e, con votazione preceduta dalla verifica del numero legale chiesta dal senatore SCHIFANI (FI), l'articolo 4 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6. Dà quindi lettura del nuovo testo dell'emendamento 6.0.100. (*v. Allegato A*).

CASTELLI (*LFNP*). Data la riformulazione dell'emendamento, chiede un'interpretazione da parte del rappresentante del Governo.

LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Specifica che si tratta soltanto di elementi correttivi di errori materiali commessi durante la predisposizione del testo unico. Sulle dimissioni e sull'eleggibilità dei sindaci resta determinante il parere delle Camere, espresso dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, come già dichiarato dal Consiglio di Stato. In ogni caso il Governo non utilizzerà la delega in materia di incompatibilità e di ineleggibilità per le elezioni politiche e amministrative.

CASTELLI (*LFNP*). Chiede la verifica del numero legale.

SCHIFANI (*FI*). Forza Italia chiede il ritiro dell'emendamento, sul quale comunque voterà contro. Il Governo ha esercitato male e in ritardo la delega, laddove più opportunamente avrebbe dovuto far conoscere i punti su cui erano necessarie delle correzioni. Sembra che in realtà si voglia tentare, peraltro attraverso una semplice circolare interpretativa, di allungare i tempi per le dimissioni dei sindaci di centro sinistra che intendono candidarsi, mentre il rinvio alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari non dà garanzie, essendosi questa ormai trasformata, in presenza del sistema maggioritario, in organo politico. I sindaci dovreb-

bero in realtà dimettersi immediatamente. (*Vivi applausi dai Gruppi FI, CCD, LFNP e AN.*)

TIRELLI (*LFNP*). La Lega voterà contro un'interpretazione che consentirebbe di violare la legge vigente, che invece obbliga i sindaci alle dimissioni. (*Applausi dai Gruppi LFNP e FI.*)

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, il Senato approva l'emendamento 6.0.100 (Nuovo testo).

SARTORI, *relatrice*. Invita i presentatori a ritirare il 6.0.101, in quanto l'esigenza dei comuni di poter destinare anche ad altri fini istituzionali i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie è accolta dal successivo 6.0.103.

TIRELLI (*LFNP*). Accoglie l'invito al ritiro.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'ordine del giorno n. 500 (*v. Allegato A*), in cui è stato trasformato il 6.0.102.

SARTORI, *relatrice*. È favorevole all'ordine del giorno.

LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 500, accolto dal Governo, non viene posto in votazione.

LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. È favorevole al 6.0.103, precisando che esso prevede che per eventuali altri utilizzi venga svincolato il 50 per cento dei proventi in questione.

Il Senato approva l'emendamento 6.0.103.

MANFREDI (*FI*). Ritira il 6.0.106 e presenta l'ordine del giorno n. 501. (*v. Allegato A*).

SARTORI, *relatrice*. È favorevole.

LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PREIONI (*LFNP*). Sottoscrive l'ordine del giorno, che ritiene estremamente opportuno. (*Applausi dal Gruppo FI.*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 501, accolto dal Governo, non viene posto in votazione.

Il Senato approva quindi l'articolo 7.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'emendamento Tit. 1 (Nuovo testo), che si intende illustrato.

LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. È favorevole.

Il Senato approva l'emendamento Tit. 1 (Nuovo testo).

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

D'ALÌ (*FI*). Forza Italia è contraria ad una prassi che consente sempre di ampliare, al momento dell'esame conclusivo, la portata dei provvedimenti presentati dal Governo, e voterà pertanto contro. Invita altresì il Presidente a valutare l'opportunità, essendo prevalente nel provvedimento l'aspetto della delega al Governo su questioni delicate, di prevedere l'obbligatoria presenza del numero legale nella votazione finale: in caso contrario, Forza Italia abbandonerà l'Aula. (*Applausi dal Gruppo FI*).

ROSSI (*LFNP*). Annuncia il voto contrario del suo Gruppo al provvedimento, in particolare per l'approvazione dell'emendamento 6.0.100 della relatrice, che produrrà l'effetto immediato di esonerare il sindaco Rutelli dall'obbligo di dimissioni entro 180 giorni dalla data delle elezioni.

PIREDDA (*CCD*). Ribadisce le perplessità già espresse sul contenuto del disegno di legge, soprattutto a causa dell'estensione dello stesso a materie estranee al suo oggetto, ad esempio per la proliferazione di strutture formative per il personale della pubblica amministrazione e per le norme che potrebbero avere ripercussioni in materia di ineleggibilità. Dichiarò quindi il voto contrario dei senatori del CCD.

PRESIDENTE. Invita i senatori ad evitare riferimenti al sindaco Rutelli, la cui candidatura deve essere ancora definita. (*Applausi dai Gruppi DS, PPI, UDEUR, Verdi, Misto-DU, Misto-RI, Misto-SDI e Misto-Com*).

CASTELLANI Pierluigi (*PPI*). Annuncia il voto favorevole del suo Gruppo al provvedimento volto a dare una risposta alle esigenze degli enti locali, soprattutto dei piccoli comuni, esprimendo particolare soddisfazione per il conferimento della delega per il riordino dei trasferimenti erariali a fini perequativi. (*Applausi dai Gruppi PPI e UDEUR*).

PEDRIZZI (*AN*). A fronte della reazione scandalizzata rispetto alle misure avviate dal governatore della regione veneta e al disegno di legge costituzionale in tema di federalismo, appare evidente la modestia del provvedimento sulla finanza locale, su cui preannuncia il voto contrario del suo Gruppo. (*Applausi dal Gruppo AN*).

PERUZZOTTI (*LFNP*). Chiede di conoscere l'orientamento del Presidente sulla richiesta del senatore D'Alì di votare il provvedimento ricorrendo al procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Considerato il prevalente contenuto di delegazione, accoglie la richiesta di procedere mediante votazione qualificata, che rinvia alle ore 18 della seduta pomeridiana. (*Applausi dal Gruppo PPI e del senatore Ayala*).

Votazione finale, dalla sede redigente, dei disegni di legge:

(4759) *Disciplina delle associazioni di promozione sociale* (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Corleone; Scalia; Lucà ed altri; Di Capua e Chiavacci; Massidda ed altri; Errigo; Galeazzi ed altri*)

(2171) *SERENA. - Legge sull'associazionismo sociale*
(*Relazione orale*)

PRESIDENTE. Avverte che il testo del disegno di legge n. 4759 è stato già esaminato e approvato, articolo per articolo, dalla 1^a Commissione permanente, in sede redigente, e passa alla votazione finale.

RUSSO SPENA (*Misto-RCP*). Nonostante il prolungato esame del disegno di legge in Commissione, non risulta adeguatamente valorizzato l'associazionismo su base volontaria, che rappresenta una delle modalità operative del terzo settore. Preannuncia quindi che i senatori di Rifondazione Comunista si asterranno.

MAGNALBÒ (*AN*). Il suo Gruppo, dopo avere contribuito alla sua elaborazione, voterà a favore del disegno di legge, che definisce la disciplina delle associazioni che svolgono attività di utilità sociale e indica taluni benefici per il cosiddetto terzo settore.

PASTORE (*FI*). Annuncia l'astensione di Forza Italia, che si fa carico dell'esigenza di approvare, prima del termine della legislatura, un provvedimento il cui contenuto presenta però numerosi lati oscuri. In particolare, sarebbe stato opportuno definire con maggiore precisione i requisiti che escludono il riconoscimento delle associazioni di promozione sociale, il coordinamento con la normativa concernente il volontariato e la legge quadro sull'assistenza, nonché la possibilità di ricevere donazioni e lasciti testamentari.

ROTELLI (*FI*). In dissenso dal Gruppo, dichiara voto contrario al disegno di legge, esempio negativo di redazione di un testo legislativo e di confusione di competenze istituzionali. Lamenta in particolare gli aspetti di rigidità centralistica e la previsione di istituire un Osservatorio nazio-

nale, la cui unica funzione sembra essere quella di designare dieci membri per il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

PETRUCCI (*DS*). Dichiaro il convinto voto dei favorevoli dei Democratici di sinistra al disegno di legge sull'associazionismo, che completa il quadro legislativo riferito al settore *no profit*. Ulteriori obiettivi dell'azione del Parlamento dovranno essere l'adozione di una legislazione per l'impresa sociale e l'adeguamento della legge sul volontariato al nuovo contesto sociale ed economico.

STIFFONI (*LFNP*). La Lega Nord si asterrà, giudicando il provvedimento incompleto e suscettibile di diverse interpretazioni. Critica in particolare l'istituzione di un registro nazionale, la mancanza di agevolazioni concrete, quali quelle sulle spese postali e telefoniche, e infine la possibilità che si determinino forme di concorrenza sleale nei confronti dei privati nella gestione dei servizi pubblici.

MIGNONE (*Misto-DU*). Dichiaro il voto favorevole dei Democratici.

MONTAGNINO (*PPI*). I Popolari voteranno a favore del disegno di legge, che costituisce il tassello finale del processo di valorizzazione delle autonomie sociali, evidenziandone i caratteri distintivi, prima tra tutti la natura pluralistica e solidale.

ANDREOLLI, *relatore*. Esprime soddisfazione per il lavoro svolto dalla Commissione, anche grazie all'apporto delle opposizioni, ricordando l'approvazione unanime di tre ordini del giorno.

SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Ringrazia il Parlamento per l'imminente approvazione di un provvedimento molto importante sotto il profilo sociale.

PRESIDENTE. Rinvia la votazione finale del disegno di legge alla seduta pomeridiana.

TABLADINI, *segretario*. Dà annuncio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,32.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

TABLADINI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 3 novembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Agostini, Barbieri, Bo, Bobbio, Borroni, Bucciarelli, D'Alessandro Prisco, De Martino Francesco, D'Urso, Fumagalli Carulli, Lauria Michele, Leone, Manconi, Occhipinti, Papini, Passigli, Piloni, Rocchi, Salvato, Taviani e Vedovato.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Rognoni, per inaugurazione dell'Associazione dei Senati e delle seconde Camere degli Stati membri dell'Unione europea; Fisichella, per partecipare alla cerimonia inaugurale del convegno «I quarant'anni del biografico»; Robol e Squarcialupi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; De Zulueta, Maggiore, Migone e Provera, per attività della Commissione esteri; Castellani Carla, Di Orio, Lauria Baldassare e Pianetta, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema sanitario.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,35*).

Sulla vicenda che ha riguardato il signor Stefano Lorenzi

LORENZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto di prendere brevemente la parola a distanza di un paio di settimane da un evento che ha colpito duramente la mia famiglia, mio figlio e tutti noi.

Innanzitutto, intendo esprimere a quest'Assemblea i più vivi e sinceri apprezzamenti e ringraziamenti per la manifestazione veramente considerevole di solidarietà che mi è stata espressa in quei momenti terribili.

Vi sono stati momenti alterni, momenti in cui si è pensato al peggio e sono felice di trovarmi in una situazione in cui l'epilogo non è stato drammatico. Naturalmente mi dolgo per quanto è accaduto; c'è stato anche un processo di costernazione rispetto all'evolversi degli eventi.

Non sono in grado di entrare nel dettaglio della vicenda né di fare alcun tipo di considerazione, neppure in merito alle dichiarazioni rese in quest'Aula o a quelle rilasciate dagli organi di stampa a diverso titolo.

Posso soltanto affermare che le indagini sono in corso e che naturalmente ci sono punti da chiarire. Ma in questo momento di felicità, che però si accompagna al senso di amarezza per una vicenda così dura, posso solo dire di mantenere piena fiducia nel figliolo e nella sua autonomia da recuperare pienamente, perché tutto ciò ha una spiegazione molto probabile in un momento di grande debolezza e di *stress* dovuti ad uno sforzo creativo e autonomo di lavoro e di impegno.

Non ho molto altro da aggiungere. Rivolgo nuovamente un ringraziamento che non va soltanto a tutti voi, che singolarmente e in tanti avete manifestato la vostra vicinanza con telefonate, lettere, *fax* e comunicati, ma anche a tutti gli italiani, alle tante famiglie che hanno voluto indirizzare lettere di conforto sia a me sia al figlio Stefano per darci quello che diversamente è impossibile avere: il coraggio per ricominciare, per riprendersi da momenti che sono, naturalmente, di disperazione. È un ringraziamento generale che rivolgo a tutti, dal momento che mi è praticamente impossibile rivolgerlo distintamente a coloro che mi hanno manifestato la loro solidarietà.

Sono commosso per tutte queste manifestazioni e credo che tutto ciò potrà risolversi, indubbiamente in un tempo ragionevolmente breve, facendo chiarezza sugli aspetti che le indagini in corso saranno in grado di chiarire.

Naturalmente sulla vicenda vige il segreto istruttorio; pertanto, mi rimetto interamente nella mani delle autorità tutte e delle istituzioni, affinché le indagini possano avere il loro corso, così da fare piena luce su tutti i risvolti della vicenda, che – ripeto – sono facilmente intuibili se ci si pone su un piano di comprensione umana che spesso sembra sfuggire dalle nostre considerazioni di vita politica veloce, impegnata e forse distratta. Grazie a tutti ancora. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Lorenzi, i senatori le rinnovano la loro umana e amichevole solidarietà.

Senza voler interferire nell'azione di altre istituzioni dello Stato, i senatori rivolgono al suo figliolo Stefano i loro auguri. Lei riprenda in quest'Aula il suo lavoro con serenità. (*Applausi*).

MANIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Non mi sembra però il caso di aprire un dibattito.

MANIS. Signor Presidente, non intendo farlo.

Voglio solo associarmi alle espressioni di solidarietà espresse da quest'Aula al papà Lorenzi. Credo infatti che egli riesca a discernere le due posizioni: essere padre e aver vissuto un dramma; da questo punto di vista esprimiamo tutti, e io mi associo come senatore eletto in Sardegna, questi sentimenti di solidarietà.

Con il senatore Lorenzi vorrei poter approfondire un discorso perché sono sicuro che, quando ringrazia tutti gli italiani, intende sicuramente manifestare anche un sentimento di dispiacere, nel senso quasi di voler chiedere scusa al popolo sardo, che in questa vicenda è stato troppo frettolosamente accusato di un crimine.

La Sardegna oggi vive una situazione di disagio, che accomuna tutte le aree meridionali e insulari, e vuole certamente manifestare l'immagine migliore di sé: di giovani che lavorano, che si proiettano su un mercato difficile, talvolta ostile, di una regione che si apre al nuovo e che, in nome di questi nuovi sentimenti e volontà, intende certamente sconfiggere una situazione di crisi. La Sardegna è stata vicina al senatore Lorenzi e credo che questa vicenda dimostri che un po' di saggezza, di equilibrio e di moderazione non guastano.

Con questi sentimenti, a nome della comunità che rappresento, mi unisco al dramma familiare del padre Lorenzi.

Seguito della discussione del disegno di legge:**(4592) Disposizioni urgenti in materia di finanza locale (Relazione orale)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4592.

Riprendiamo l'esame del disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nel corso della seduta di ieri sono iniziate le votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Proseguiamo le votazioni a partire dall'emendamento 2.106, sul quale il relatore e il Governo hanno espresso parere contrario.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, intende chiedere la verifica del numero legale?

PERUZZOTTI. No, signor Presidente, chiedo la votazione con procedimento elettronico dell'emendamento 2.106.

PRESIDENTE. Vedo che questa mattina ha fantasia.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, la ringrazio, lo considero un complimento.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

In attesa che decorra il termine di 20 minuti dal preavviso, previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 9,45, è ripresa alle ore 9,56).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare nuovamente se la richiesta, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.106, presentato dal senatore Rossi.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo, pertanto, la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9,59, è ripresa alle ore 10,21).

Presidenza del presidente MANCINO**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4592**

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori, passando nuovamente alla votazione dell'emendamento 2.106.

PERUZZOTTI. Ne chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-

dianete procedimento elettronico, dell'emendamento 2.106, presentato dal senatore Rossi.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.

Collegli, per la seconda volta l'Assemblea non è in numero legale; vorrei pregare i Presidenti dei Gruppi parlamentari di adoperarsi affinché i senatori adempiano ai propri doveri di presenza in Aula.

Suspendo nuovamente la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,23, è ripresa alle ore 10,43).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4592

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Metto ai voti l'emendamento 2.106 , presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.107.

ROSSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI. Signor Presidente, in verità avevo chiesto di intervenire anche sul precedente emendamento; in ogni caso chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale.*)

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4592

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.107, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.108, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Invito la relatrice a pronunziarsi sull'ordine del giorno n. 100.

SARTORI, *relatrice*. Signor Presidente, pur ritenendo meritevoli d'attenzione alcuni contenuti dell'ordine del giorno n. 100, considero inaccettabile il contesto complessivo.

Invito pertanto il senatore Manfredi a ritirare l'ordine del giorno, altrimenti il mio parere è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Manfredi, accoglie l'invito a ritirare l'ordine del giorno?

MANFREDI. Signor Presidente, ringrazio la relatrice per l'attenzione rivolta ai contenuti dell'ordine del giorno; comunque, non lo ritiro e insisto affinché sia votato.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 100, presentato dal senatore Manfredi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 3.

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ROTELLI. Signor Presidente, il Senato sta esaminando un testo che, se approvato, sarà inviato alla Camera e non un testo già approvato dalla Camera e trasmesso al Senato.

L'articolo 3 è volto a sostituire il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 24 della legge 3 agosto 1999, n. 265. A mio parere, tale legge non esiste più perché dovrebbe essere stato interamente assorbita dal cosiddetto testo unico sull'ordinamento degli enti locali, più propriamente testo unico comunale e provinciale. Pertanto l'articolo in esame non dovrebbe far riferimento alla legge n. 265, ma all'articolo e al comma del testo unico che hanno recepito il comma 5 dell'articolo 24 della legge n. 265, a meno che non si ritenga che, pur dopo l'entrata in vigore del testo unico, continuino ad essere vigenti articoli della legge n. 265, il che mi pare inconcepibile.

Il testo unico si basa, in particolare, sull'articolo 128 della Costituzione.

Ora, è vero che, da qui ad una settimana, dell'articolo 128 della Costituzione si sarà fatta piazza pulita, con vantaggio delle regioni (sarà l'unico risultato che esse conseguiranno), tuttavia, alla data attuale, l'articolo 128 è ancora vigente e il testo unico non è altro che l'applicazione dell'articolo 128.

Quello che dico è confermato dal fatto che la relatrice, in un successivo emendamento, cita il testo unico, mentre non cita la legge n. 265 che in detto testo è stata incorporata (o almeno così dovrebbe essere).

Questa da me fatta, oltre ad essere una dichiarazione di voto – e non ho difficoltà a dire che, comunque, sarebbe in senso negativo – è un'osservazione che rivolgo all'intera Aula e, in particolare, al rappresentante del Governo e alla relatrice.

PRESIDENTE. Senatore Rotelli, potrebbe fare la dichiarazione di voto anche sull'articolo 4, in attesa che la Presidenza valuti il contenuto del testo unico, e per confrontare le sue osservazioni con il parere della relatrice.

Tenga conto che il disegno di legge è stato licenziato dall'apposita Commissione permanente e comunicato alla Presidenza il 28 aprile 2000, cioè in un'epoca anteriore al testo unico n. 267, approvato il 18 agosto 2000, e successivamente pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ROTELLI. Vorrei svolgere la mia dichiarazione di voto sull'articolo 4 dopo aver ascoltato la risposta del Governo alla mia osservazione in merito all'articolo 3.

PRESIDENTE. Sentiamo prima il parere della relatrice, perché in Aula il rappresentante del Governo deve ascoltare anche il suo parere.

Senatrice Sartori, lei ha ascoltato l'osservazione del senatore Rotelli? Cosa ne pensa?

SARTORI, *relatrice*. Sì, signor Presidente, ho ascoltato quanto detto dal senatore Rotelli e ritengo che le eccezioni da lui sollevate non siano pertinenti. Infatti, vi è una sfasatura tra i testi e quindi si rende necessario approvare l'articolato al nostro esame.

LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Senatore Rotelli, in Commissione questo problema ce lo siamo posto. Il testo unico è stato approvato in agosto, è stato pubblicato in settembre ed è entrato in vigore il 13 ottobre. Poiché il testo proposto dalla 6^a Commissione permanente è stato comunicato alla Presidenza il 6 ottobre 2000, all'epoca la normativa in vigore era ancora quella della legge n. 265. La Commissione ha esaminato anche gli emendamenti, tant'è vero che numerose proposte modificative riguardanti le leggi nn. 265 e 142 ormai fanno parte del testo unico, mentre quello originario contiene ancora la normativa contenuta nella legge n. 265.

Lei, senatore Rotelli, ha ragione; l'articolato della legge n. 265 è stato soppresso ed è confluito nel testo unico; quindi, in sede di coordinamento adegueremo questa norma a quella del testo unico.

PRESIDENTE. Potremmo accantonare la votazione sull'articolo 3 affinché si possa armonizzare il testo inserendo il riferimento al testo unico ed eliminando quello alla legge 3 agosto 1999, n. 265. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 4.

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ROTELLI. Signor Presidente, la ringrazio dell'attenzione rivolta alla mia considerazione precedente, che non era di natura formale: una legge generale della Repubblica non si può sostituire con tanta disinvoltura.

Sull'articolo 4 vi è da fare un'osservazione di sostanza, che sicuramente non verrà accolta dal momento che coinvolge l'intero Ministero dell'interno con la pesantezza della sua burocrazia. Basta leggere la rubrica per capire che sarebbe in atto - e se ne trova la conferma nel testo

– un reclutamento di personale dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali.

L’innovazione proposta fu l’avvento – o la facoltà d’avvento – dei direttori dei comuni: in tal modo i segretari comunali non avrebbero dovuto avere più la funzione apicale nei comuni.

A questo punto si pose la domanda (mi sto riferendo alla fase in cui tale questione era gestita dal ministro Bassanini): cosa ne facciamo dei segretari comunali che non saranno mantenuti nei comuni? Creiamo un’Agenzia, una struttura in più in cui si possa impiegare il personale. E per quale motivo la creiamo? Per gestire un albo dei segretari comunali. Per gestire un albo abbiamo creato un’Agenzia.

Sta bene – per la verità sta male, ma diciamo che sta bene – per far fare qualcosa ai segretari comunali che non sono rimasti nei comuni. Ma addirittura siamo in presenza di un’Agenzia che perpetua se stessa, anche oltre la fase dell’attività lavorativa di coloro che rivestivano la carica di segretario comunale.

Si è trasformata, dunque, in una struttura permanente, che ha già delle sedi regionali. È un rafforzamento della struttura burocratica del Ministero dell’interno, dei segretari comunali e provinciali.

Mi sembra inaudito che avvenga un reclutamento *ex novo* da parte di un’Agenzia il cui compito è gestire l’albo dei segretari comunali e provinciali. Il mio voto, quindi, è contrario.

PIREDDA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIREDDA. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, credo che le considerazioni svolte dal collega Rotelli poco fa debbano indurre il Senato ad esprimere un voto contrario sull’articolo 4. È assurdo.

Molti di noi, me compreso, hanno espletato le funzioni di amministratori locali e sappiamo benissimo quale sia il sistema dei segretari comunali.

Il Ministero dell’interno possiede personale altamente qualificato soprattutto nella categoria specifica dei segretari comunali e provinciali, per cui la necessità di assumere altro personale, per di più in una posizione in un certo senso esterna al Ministero dell’interno, è assurda.

Quando esamineremo la legge finanziaria noteremo che il Governo non è mai intervenuto sulle spese nella direzione del contenimento delle stesse. Ci appresteremo, quindi, ad approvare un provvedimento che aumenterà (non so se di molto o di poco) le spese dello Stato, senza nessuna logica.

Stiamo procedendo in direzione di una riforma degli enti locali: abbiamo introdotto il cosiddetto *city manager*, abbiamo collocato in una posizione diversa il segretario comunale che per legge può, tuttavia, ancora rappresentare la figura apicale degli enti locali, dal momento che gli viene affidata con un indennizzo rilevante. In tal senso citerò il caso di un pic-

colo comune con meno di 3.000 abitanti che, per il conferimento della funzione di direttore generale al segretario comunale, attribuisce a quest'ultimo un indennizzo di 20 milioni di lire annui. Stiamo procedendo a tentoni, in una maniera assolutamente ingiustificata.

Svolgo un'altra considerazione e concludo.

Nel testo presentato dal Governo l'articolo 4 non era previsto. Credo che l'Esecutivo, nonostante tutte le critiche che possiamo e dobbiamo muovergli, faccia le cose un po' meglio delle Assemblee. È la Commissione che ha inserito l'articolo 4.

Se il Presidente me lo consente, vorrei anticipare la mia dichiarazione di voto anche sull'articolo 5, perché è stata introdotta una serie di articoli che veramente non hanno alcun significato. Al limite, possono avere solo finalità clientelari, cioè sono stati introdotti alla ricerca della benevolenza di quadri che, chissà perché, devono essere richiamati alla riconoscenza verso chi ha preparato questo disegno di legge.

Nell'articolo 5 del provvedimento c'è un'altra perla. La rubrica di questo articolo è la seguente: «Concessione di un contributo per le finalità dell'Associazione nazionale ufficiali di stato civile e d'anagrafe (ANUSCA)». Non ci sarebbe niente di straordinario se il contributo fosse *una tantum*, ma se leggiamo il testo dell'articolo scopriamo che, oltre al contributo *una tantum*, si fornisce un contributo annuale, con un limite di impegno di un miliardo di lire all'anno (non so per quanti anni), perché – udite, udite – l'Associazione nazionale ufficiali di stato civile e d'anagrafe costruisca a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna (chissà perché questa localizzazione), l'Accademia per gli ufficiali di stato civile. Francamente, al giorno d'oggi, con la diffusione dell'informatizzazione e con i programmi che esistono, il controllo dei certificati, degli attestati e quindi tutto quello che fanno gli ufficiali di stato civile può avvenire automaticamente, basta saper premere i tasti.

Tra l'altro, in Italia esiste la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Allora, se si devono fare corsi di aggiornamento per gli ufficiali di stato civile, non si capisce perché non possa svolgerli la Scuola superiore della pubblica amministrazione, dal momento che essa ha anche – se non ricordo male – tre sedi, una a Roma, una al Sud e una al Nord.

Inoltre, non più di un paio di mesi fa, tra Governo, Associazione nazionale dei comuni d'Italia e Unione delle province italiane è stato raggiunto un accordo per la realizzazione in ogni regione d'Italia di una scuola di formazione dei quadri degli enti locali.

Allora, mi domando se il Governo si coordina con se stesso e con la maggioranza oppure se la maggioranza va per proprio conto. La maggioranza in Commissione ha ignorato questo accordo tra Governo, ANCI e UPI per realizzare, in collegamento con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, una struttura regionale per la formazione dei quadri degli enti locali, altrimenti non si capisce come mai viene posto in essere questo assurdo doppione.

Dal momento che ho questa occasione per denunciare le anomalie introdotte in Commissione, e non dal Governo, vorrei soffermarmi anche

sull'articolo 6, che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno dell'Indice nazionale delle anagrafi, la cui sigla è INA (naturalmente ci sarà anche qualche commissione, qualche gettone di presenza, poco male), «nell'ambito del Sistema di accesso e interscambio anagrafico (SAIA), per un migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici». Mi sembra però che lo Stato abbia anche istituito un'*Authority* in questa direzione.

Allora, mi chiedo se stiamo facendo le cose con attenzione, oppure riteniamo opportuno inventare cose assolutamente inutili, che non producono alcun giovamento e servono solo a dire agli elettori che qualche collega è riuscito ad introdurre istituzioni che determinano utilità per singole persone e basta. (*Applausi dai Gruppi CCD e FI*).

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PASTORE. Signor Presidente, a differenza della posizione espressa dal collega Rotelli, non parteciperò al voto.

Ad adiuvandum rispetto alle considerazioni svolte nella discussione, voglio far presente che, con questo provvedimento, si sta intervenendo in materia di organizzazione dei Ministeri, che però è già stata oggetto della recente riforma. Anche se questa entrerà in vigore tra pochi mesi, si sta invadendo un campo che la normativa di riforma riserva ad un'autodisciplina interna ai Ministeri. Tra l'altro, una delle ragioni dell'accorpamento dei Ministeri è stata proprio quella di poter utilizzare le risorse interne pluriministeriali per consentire un'ottimizzazione dell'uso del personale.

Capisco che siamo in periodo preelettorale, ma scelte fatte in questo modo, senza tener conto cioè del quadro generale, sono da contestare in maniera molto dura e rigorosa. Da un lato, infatti, si parla di semplificazione, di riorganizzazione, di messa a punto dei conti dello Stato, dall'altro si sta introducendo una serie di provvedimenti che mettono in crisi quel tanto – o quel poco – di buono che c'è nella riforma della pubblica amministrazione.

Chiedo dunque alla maggioranza di riflettere su tale questione, anche perché sarà un facile argomento di polemica politica: da una parte, la maggioranza presenterà la riforma dei Ministeri e le leggi Bassanini per esaltare una volontà di semplificazione, dall'altra, noi ricorderemo questa montagna di leggi in cui si fa esattamente il contrario. Non so chi ne trarrà vantaggio elettorale, ma credo che sarà a nostro favore perché confermeremo la mancanza di credibilità della politica di questa maggioranza e di questo Governo. (*Applausi dai Gruppi FI e CCD*).

LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, intendo fare una precisazione ai colleghi.

In merito all'articolo 4 vorrei ricordare che la legge n. 127 del 1997 ha tolto al Ministero dell'interno la gestione dell'albo dei segretari comunali: è stata infatti istituita un'Agenzia autonoma. Pertanto, la norma prevista dall'articolo 4 modifica soltanto la composizione della pianta organica. In quella legge, infatti, si prevedeva la possibilità di reclutare personale attraverso procedure di mobilità, istituti di comando e personale fuori ruolo. I bandi che hanno riguardato il reperimento di questo personale non hanno dato alcun risultato, per cui, attualmente, l'Agenzia dei segretari comunali, che è quella che deve collocare tutti i segretari di prima e seconda classe, è senza personale; infatti, hanno accettato di partecipare a questi bandi solo 20 persone.

Di conseguenza, nell'ambito della dotazione organica, all'interno di un'Agenzia autonoma che non è gestita dal Ministero, si chiede solo di coprire le piante organiche, peraltro in numero abbastanza limitato, attraverso concorsi pubblici, rispettando quelle procedure.

Ho fatto questo chiarimento per rispondere ai senatori che ponevano il problema di mobilità tra Ministero e Agenzia: questo non è assolutamente possibile, perché, tra l'altro, l'Agenzia autonoma dei segretari comunali gestisce anche la scuola superiore dei segretari comunali, per la quale è comunque necessario assicurare il personale. Questo è quanto è previsto nella legge n. 127 del 1997, che già esiste da tre anni.

Intervengo molto rapidamente sulle altre questioni sollevate e, se necessario, mi riservo di affrontarle nuovamente in sede di votazione degli articoli. Per quanto riguarda l'articolo relativo all'ANUSCA, introdotto in sede parlamentare, si tratta di un contributo attribuito in relazione all'attività che l'Associazione svolge nei confronti dei comuni, sia per la formazione informatica, sia per l'attività anagrafica, per le associazioni dei comuni che hanno comunque bisogno di un sostegno dal punto di vista informatico.

Per quanto riguarda la previsione di cui all'articolo 6, non si tratta altro che del riconoscimento dell'Indice nazionale delle anagrafi (INA), che peraltro già esiste, chiesto sia dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione che dal Garante per la protezione dei dati personali. Stiamo introducendo, infatti, la carta d'identità elettronica e se non riconosciamo, da un punto di vista legislativo, l'istituto dell'Indice nazionale delle anagrafi gestito dalle prefetture non possiamo procedere con la sperimentazione.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Sottosegretario.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 3, precedentemente accantonato.

In proposito, faccio presente che l'articolo 24 della legge 3 agosto 1999, n. 265, è stato abrogato a seguito dell'introduzione del testo unico sull'ordinamento degli enti locali. Conseguentemente, ritenendo inutile

proporre il reinserimento di tale precetto normativo, sarebbe, a mio avviso, opportuno votare la soppressione dell'articolo 3.

Onorevole Sottosegretario, poiché i permessi retribuiti fanno parte di un istituto più generale, a prescindere dall'inclusione o meno di tale norma nel provvedimento al nostro esame il principio generale della remunerabilità è sempre affermato e può essere invocato in qualunque sede. Sinceramente, non credo sia necessario stabilire, di legge in legge, i casi in cui i permessi sono remunerati.

LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, la legge n. 142 del 1990 poneva a carico delle amministrazioni pubbliche i permessi retribuiti degli amministratori comunali; la legge n. 265 del 1999 ha posto a carico dei comuni i permessi retribuiti per lo svolgimento delle attività di consigliere comunale, di assessore e di sindaco. Ciò ha creato un notevole problema per i bilanci comunali dal momento che soprattutto i piccoli comuni non sono in grado di coprire le spese non solo dei permessi ma anche degli oneri riflessi.

Con la norma al nostro esame abbiamo inteso ripristinare il vecchio precetto normativo, previsto dalla citata legge n. 142, in base al quale sono posti a carico dei comuni solo i permessi retribuiti dei dipendenti di enti pubblici economici o di enti privati, lasciando a carico dello Stato, delle regioni e degli enti locali gli oneri per i permessi di quei consiglieri comunali che dipendono da quegli stessi enti, in tal modo non scaricandoli sui comuni.

Chiaramente, la mancata approvazione di questo articolo aggraverebbe i problemi che già esistono nei bilanci comunali, dal momento che si costringerebbero i piccoli comuni a rifondere gli oneri non solo per i dipendenti privati degli enti pubblici economici ma anche per quelli degli enti pubblici, dello Stato e degli enti locali.

Trattandosi di una richiesta fortissima che proviene dall'Associazione dei comuni italiani e che è stata recepita dalla 6^a Commissione, la quale ha introdotto l'articolo 3 approvando un emendamento in tal senso, adeguerei la norma eliminando il riferimento alla legge n. 265 del 1999. Facio presente che tale soppressione non poteva essere operata in 6^a Commissione in quanto al momento dell'esame del provvedimento la legge n. 265 era ancora vigente; si potrebbe comunque inserire la norma prevista dal testo unico. Lascerei comunque la possibilità ai comuni di sollevarsi da questo oneroso carico fiscale e previdenziale.

IULIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IULIANO. Signor Presidente, le spiegazioni che il sottosegretario Lavagnini ha dato rispondono esattamente alla realtà. Inavvertitamente, nell'approvare la legge n. 265 si introdusse l'obbligo per i comuni di pagare gli oneri per i permessi dei lavoratori che non fossero dipendenti di aziende private o di enti pubblici economici ma che fossero anche dipendenti pubblici. Ciò comportò, all'improvviso, un aggravio notevole sui bilanci che, soprattutto nei piccoli comuni, costringeva a far funzionare gli organi elettivi la domenica o di notte. Quindi, la richiesta di ritornare al regime precedente era stata fortemente sollecitata soprattutto dalle associazioni dei piccoli comuni ed è stata anche oggetto di varie richieste da parte di singoli comuni.

Credo perciò che basti coordinare l'articolato in esame con il testo unico anziché fare riferimento ad una norma abrogata, andando così incontro alle esigenze di comuni che avevano visto gravare improvvisamente sui propri bilanci cifre che non avevano previsto. (*Applausi della senatrice Fiorillo*).

PRESIDENTE. L'articolo 3 andrebbe riformulato tenendo conto dell'articolo 80 del testo unico. L'articolo 4 va egualmente riformulato, introducendo però una novella.

Pongo la questione anche all'attenzione del Governo. Infatti, in questo modo si va ad integrare il testo unico. Dovete poi dirmi quale testo unico diventa se tutte le volte che si svolge una riflessione da parte del Parlamento si apportano modifiche o integrazioni.

Pertanto, propongo di accantonare ulteriormente l'esame dell'articolo 3 e anche dell'articolo 4, in modo che la relatrice, d'intesa con il Governo, possa riformulare i due articoli e sottoporli poi all'approvazione dell'Aula, altrimenti si procede con affanno, magari sbagliando.

Se non ci sono osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale è stato presentato un emendamento che invito la relatrice ad illustrare.

SARTORI, *relatrice*. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 5.100.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.100, presentato dalla relatrice.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6 che invito i presentatori ad illustrare.

SARTORI, *relatrice*. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 6.0.100.

TIRELLI. Signor Presidente, l'emendamento 6.0.101 tende a liberalizzare i vincoli cui sono sottoposti i comuni in materia di spesa.

Di fatto, l'articolo 208 del nuovo codice della strada stabilisce una serie di modalità in base alle quali le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie possono trovare il loro capitolo di spesa.

Per la verità, dall'articolo 208 del nuovo codice della strada si potrebbe effettivamente già derivare quanto espresso nell'emendamento 6.0.101. Il problema è che molti comitati di controllo, che, purtroppo, essendo previsti dalla Costituzione non possono essere eliminati con una legge ordinaria, interpretano in modo molto restrittivo questo articolo e di fatto condizionano i comuni nei vincoli di spesa.

In poche parole, tanto per farci capire da un'Assemblea distratta, vorremmo che le entrate derivanti da queste sanzioni potessero essere spese o indirizzate in capitoli che riguardano anche il personale della polizia municipale, non solo per rendere possibile la messa in atto di progetti, che non si possono più definire «obiettivi» ma che comunque sono progetti di sicurezza pubblica, ma, soprattutto, per procedere al pagamento degli straordinari e degli oneri contributivi. Questo liberalizzerebbe di molto la capacità di spesa e, in particolare, non ingesserebbe quelle risorse che tutti gli anni, vista la difficoltà di spesa, non fanno altro che confluire nell'avanzo di amministrazione a scapito della sicurezza stradale e della sicurezza del cittadino che non può essere finanziata.

Inoltre, purtroppo, molte volte si arriva a fine novembre con una situazione in cui non si possono più pagare le ore di straordinario o altri tipi di intervento da parte della polizia municipale, perché è stato esaurito quanto messo a disposizione.

Perciò, di fatto, questa norma quasi interpretativa potrebbe dire a questi comitati di controllo – e non tutti – che la interpretano in modo restrittivo che la finalità della legge è quella di utilizzare questi proventi in modo più libero ed efficiente per gli obiettivi che si propone anche lo stesso articolo 208.

PRESIDENTE. Comunico che l'emendamento 6.0.102, presentato dal senatore Montagna ed altri, è stato trasformato nell'ordine del giorno n. 500.

SARTORI, *relatrice*. Per quanto riguarda i proventi derivanti dalle contravvenzioni proprie dei comuni, l'emendamento 6.0.103 tende a vincolarne il 50 per cento per alcune finalità relative alla sicurezza stradale, in particolare per la tutela degli utenti deboli (pedoni, ciclisti, bambini e così via); invece, tende a lasciare ai comuni la facoltà di utilizzare il restante 50 per cento per altri compiti istituzionali.

VEGAS. Gli emendamenti 6.0.104 e 6.0.105 servono a ridistribuire residui relativi alla spesa agricola. Però, poiché è stato inserito un emendamento di analogo contenuto nella legge finanziaria attualmente all'esame della Camera dei deputati, ritengo opportuno ritirarli.

ROTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ROTELLI. Signor Presidente, intendo riferirmi all'emendamento 6.0.100, presentato dalla relatrice, che propone di aggiungere il seguente articolo (*6-bis*):«1.Disposizioni correttive, integrative e di aggiornamento del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali adottato con decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ai sensi dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265, possono essere emanate, nel rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo».

Mi appello, signor Presidente, non solo alla sua sensibilità, ma anche alla sua conoscenza dell'argomento. Con il decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, siamo pervenuti (anche se male) a sostituire il testo unico della legge comunale e provinciale del 1934. Per la prima volta, nel 2000, disponiamo di un testo unico che sostituisce quello del 1934. Avevamo motivo di ritenere che una volta giunti alla sua redazione, il testo unico finale e definitivo fosse quello, tanto più che siamo arrivati alla metà di ottobre senza disporre perché il testo approvato lo scorso 8 agosto non era ancora disponibile. Credo sia giunto sul suo tavolo, signor Presidente, in via informale perché la generalità dei senatori non è o ne è appena a conoscenza. (*Commenti del senatore Andreolli*). Mi dice il collega Andreolli che personalmente ne dispone da circa dieci giorni.

Anzitutto, qui non stiamo parlando più di finanza locale. L'emendamento in questione non tratta di questo, ma, in generale, di tutto ciò di cui si occupa il testo unico della legge comunale e provinciale (chiamata degli enti locali, con palese disprezzo per i comuni e le province). Tale emendamento prevede che vi potranno essere disposizioni correttive, integrative e di aggiornamento.

Poi, contesto il fatto che un testo unico, che deve raccogliere testi precedenti, debba essere corretto e soprattutto integrato. Inoltre, qui ci troviamo di fronte ad una vera e propria delega al Governo, non annunciata come tale, a rifare daccapo il testo unico, nel termine di un anno. Infatti, nell'emendamento 6.0.100 si parla di «disposizioni correttive, integrative e di aggiornamento» del testo unico, non sulla finanza locale, ma in generale. Il testo unico, però, è legge generale della Repubblica, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione. Non può essere trattato come una qualsiasi legge ordinaria, almeno finché il citato articolo 128 è in vigore.

Così può passare di tutto perché nel testo unico della legge comunale e provinciale sono comprese disposizioni, non solo sulla finanza locale, ma anche in materia di ineleggibilità e di incompatibilità. Ora, è vero che i 180 giorni prima, di cui tanto si discute, non sono compresi nel testo unico, ma in quello sulle elezioni, che risale al 1957, tuttavia i due argomenti sono in contatto tra loro. Vuoi vedere che, con una bella disposizione correttiva, integrativa e di aggiornamento, interveniamo in materia di ineleggibilità e di incompatibilità per i deputati che si candidano a diventare sindaci o per i sindaci che si candidano a diventare deputati o magari anche qualche cosa di più?

Non è assolutamente concepibile che così, alla chetichella, dopo un'attesa, che dura addirittura dal 1934, per avere un testo unico, ad appena 10 giorni da quando ne siamo a conoscenza, e tale testo unico venga emendato daccapo e il Governo abbia una delega con criteri assolutamente generici e «nel rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi». Almeno si dicesse che la delega riguarda la finanza locale!

Mi domando, poi, se sia possibile che un testo simile non sia stato esaminato dalla Commissione affari costituzionali. Il testo unico della legge comunale e provinciale riguarda la 1^a Commissione permanente, naturalmente nella sua interezza.

Invito, pertanto, la relatrice a ritirare l'emendamento 6.0.100 e, in via subordinata, richiamo l'attenzione sull'enormità della situazione che si verrebbe a creare. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. Senatore Villone, sono state sollevate questioni relative al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con riferimento ad alcuni emendamenti che configurerebbero anche una sorta di delega, per il periodo di un anno, al Governo per emanare norme anche correttive, nel rispetto di criteri e principi direttivi che hanno informato, poi, l'elaborazione del testo unico stesso. Dobbiamo valutarne la compatibilità.

Poi, vi sono norme integrative rispetto al testo unico, che pongono anche un problema di attualità dei testi unici; con le integrazioni, ogni testo unico si può ritenere superato.

TIRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI. Signor Presidente, intervengo per rivolgere alla relatrice una richiesta di chiarimento. Vorrei sapere se gli interventi per la mobilità ciclistica si riferiscono alla spesa in conto capitale o alla spesa corrente, ovvero se si tratta di investimenti volti alla realizzazione di piste ciclabili o di un generico miglioramento della capacità di circolazione. In quest'ultimo caso si tratterebbe di interventi che, come avevamo previsto, comporterebbero impiego di personale.

SCHIFANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI. Signor Presidente, esordisco manifestando il mio stupore circa l'opportunità di allocare l'emendamento in esame nell'ambito di un provvedimento relativo alla finanza locale. Avrei compreso la filosofia del testo emendativo qualora la formulazione fosse stata riferibile ad aspetti attinenti il funzionamento della finanza locale e, dunque, avesse riguardato non già l'ambito ordinamentale o istituzionale bensì quello squisitamente finanziario e contabile; ma così non è. Chi vi parla ha già manifestato le proprie perplessità in Commissione affari costituzionali, la sede strettamente competente a pronunciarsi sulla proposta di prolungamento di esercizio di una delega, già espletata e perfezionata, avendo dato luogo all'approvazione del testo unico. Siamo stupefatti dalla richiesta di ulteriore aggiornamento di un testo «ancora caldo», come ha detto il collega Rotelli.

Denunziamo inoltre l'allocazione dell'integrazione che non comporta soltanto l'unificazione dei testi normativi esistenti ma nasconde anche la possibilità di apportare modifiche alle leggi attinenti la vita degli enti locali. Non possiamo concordare su questo aspetto. In 1^a Commissione ci siamo confrontati sul testo in esame già nel mese di luglio, quando il sottoscritto ha posto al Governo un problema sul quale non ha ricevuto risposta. In quell'occasione fu espressa la preoccupazione che nel testo unico potesse annidarsi un pericolo: un'errata interpretazione delle cause di ineleggibilità alla carica di deputato e di senatore da parte dei sindaci che non si fossero dimessi entro 180 giorni dalla fine della legislatura.

Quando formulai in Commissione tale quesito né il Presidente, né il rappresentante del Governo, al quale invero competeva, hanno dato una risposta. Abbiamo quindi esaminato il testo nella consapevolezza che l'argomento sollevato dal sottoscritto non fosse strettamente attinente a quella tematica, in quanto quel testo disciplinava casi di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di sindaco, di presidente della provincia e di consigliere regionale. Ci siamo resi conto effettivamente in questi giorni che quella fu un'occasione mancata. Non vi fu infatti consapevolezza o volontà da parte del Governo di chiarire come il Governo stesso avrebbe interpretato il testo unico del 1957, con riferimento all'esigenza che i sindaci i quali intendono candidarsi per l'elezione alla Camera o al Senato devono dimettersi entro 180 giorni dalla fine della legislatura. Oggi questo argomento si ripresenta con forza e noi vigiliamo perché non possiamo

consentire che con la riapertura della delega si possano modificare, a giochi aperti, le cause di incompatibilità e di ineleggibilità alla carica di sindaco, di presidente della provincia e di consigliere regionale. Nella primavera dell'anno 2001 si svolgeranno elezioni amministrative comunali e provinciali.

Ritenendo che tali argomenti meritino un approfondimento nella sede opportuna – la Commissione affari costituzionali – e non certamente a distanza di sei o sette mesi dalle consultazioni elettorali amministrative, auspico, a nome del mio Gruppo, che l'emendamento sia ritirato dalla relatrice o che sia emendato, nel senso di chiarire che la delega potrà essere esercitata per apportare una modifica del testo unico dell'ordinamento degli enti locali sugli aspetti squisitamente finanziari, attinenti la vita contabile delle istituzioni locali. Su quegli aspetti potremo confrontarci serenamente, giammai sulla opportunità di una delega che consenta una modifica delle regole del gioco, quando le partite sono già iniziate. (*Applausi dal Gruppo FI*).

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, i colleghi che mi hanno preceduto hanno sviscerato la questione e quindi sarò costretto a ripetere alcuni concetti già espressi, tanto più chiaramente e in maniera sicuramente migliore di quanto non farò, da due specialisti, membri della 1^a Commissione permanente.

È del tutto evidente che, per come è scritto, l'emendamento 6.0.100 dia adito al sospetto che si tratti di un testo che potremmo battezzare «emendamento salva-Rutelli». Credo che il punto debba essere chiarito, perché a mio parere, per come è scritto, l'emendamento è assolutamente inammissibile sia perché non ha nulla a che vedere con la materia con la quale ci stiamo misurando, sia poiché è palesemente contrario all'articolo 76 della Costituzione.

Con un emendamento, presentato all'ultimo momento, di nascosto, in fretta e furia, scritto con il solito linguaggio criptico che serve per nascondere le marachelle, si incide su un tema assolutamente delicato: quello delle leggi di delega. Credo che su tale questione debba intervenire con chiarezza la relatrice; in mancanza di tali chiarimenti, mi appello a lei, signor Presidente, affinché dichiari inammissibile l'emendamento perché, come è scritto, sarebbe molto difficile poterlo digerire.

Non mi soffermo sulla sostanza della proposta, perché si potrebbe svolgere una fortissima polemica sulla questione in esame e preferisco attendere che la relatrice chiarisca il suo pensiero. In ogni caso, se l'emendamento venisse riformulato in modo da riguardare esclusivamente la finanza locale, potremmo prenderlo in considerazione, ma – ripeto – per come è scritto, lascia aperta la porta a pesantissimi sospetti.

Mi sia consentito concludere esprimendomi nella lingua delle mie parti, per ribadire un concetto il cui *copyright* forse appartiene al senatore Andreotti: «*A pensà mal se fa pecà, ma se induina*». (*Applausi dal Gruppo LFNP*).

PRESIDENTE. Senatore Castelli, sui sospetti non dovremmo legiferare più; si tratta di una materia piuttosto delicata!

Onorevoli colleghi, vi invito a non parlare dei casi che sono all'attenzione delle forze politiche, perché stiamo legiferando!

TAROLLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI. Signor Presidente, proprio perché stiamo varando una legge, trovo opportuno rivolgerle un invito poiché la discussione ha messo in risalto che le problematiche non sono state sollevate da un singolo senatore. Vi sono, infatti: un emendamento proposto dalla relatrice, due articoli che sono stati accantonati affinché la relatrice, di concerto con il rappresentante del Governo, possa riformularli e la richiesta, avanzata da parte di alcuni senatori, che la materia sia esaminata congiuntamente dalle Commissioni finanze e affari costituzionali perché presenta interrelazioni evidenti tra i settori di competenza delle due Commissioni.

Poiché ritengo, proprio per tutti i problemi sollevati, che la questione meriterebbe una giusta riflessione, propongo di rinviare il disegno di legge alle due Commissioni, affinché lo esaminino celermente, sgravando l'Assemblea da un esame che altrimenti diventerebbe conflittuale.

In caso contrario, il sospetto del senatore Castelli verrebbe accentuato, mentre ritengo che dovrebbe essere depotenziato, lasciando alle due Commissioni il compito di riesaminare il disegno di legge, cosicché possano portare all'attenzione dell'Assemblea un testo più ponderato, condiviso e definito. Signor Presidente, sottopongo a lei la mia proposta. (*Applausi dal Gruppo FI e del senatore Piredda*).

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, sono stati sollevati obiezioni e dissensi in ordine al contenuto e alla portata della delega prevista in particolare dall'emendamento 6.0.100, presentato dalla relatrice.

Stiamo discutendo un disegno di legge in materia di finanza locale e pertanto desidero domandare al senatore Villone se ritiene opportuno una delimitazione della materia oggetto della delega (ulteriore rispetto al richiamo, contenuto nel testo dell'emendamento, ai criteri e ai principi direttivi che sono stati già precedentemente stabiliti nella legge di conferimento della delega al Governo), al fine di precisare che le disposizioni correttive riguardano soltanto la finanza locale e non anche l'ordinamento complessivo degli enti locali. In quest'ultimo caso, infatti, bisognerebbe anche valutare se il Parlamento venga investito *ex novo* di eventuali integrazioni e correzioni del testo unico.

Invito, dunque, il senatore Villone ad esprimere la sua opinione in proposito.

VILLONE. Signor Presidente, credo che dovremmo scindere la questione dalle polemiche politiche quotidiane, altrimenti il problema non si risolve.

In realtà, è successo questo. Di fronte ad una prassi abbastanza consolidata negli ultimi anni di avere nella norma che conferisce la delega anche la previsione della possibilità di decreti correttivi (perché per esempio – se non sbaglio – nell’attuazione delle cosiddette leggi Bassanini abbiamo avuto una serie di decreti che sono stati successivamente corretti in base ad una previsione di questo tipo) e quindi di fronte alla prassi di consentire un ambito di flessibilità nella definitiva attuazione di una delega, nella norma che ha sorretto l’adozione di questo testo unico, invece, si è omessa tale norma venendosi a creare, di conseguenza, una difficoltà tecnica. Alla fine credo che nel testo unico vi siano proprio alcuni errori che non si sono potuti correggere.

SCHIFANI. Correggiamoli!

VILLONE. Questo è il punto. Personalmente suggerirei due cose. Innanzitutto, di limitare la formulazione alle sole disposizioni correttive, togliendo il richiamo all’integrazione e all’aggiornamento, perché credo che ciò risponda alla formula generalmente utilizzata in questi casi.

In secondo luogo, per un migliore inquadramento sistematico, ritengo necessario verificare se non sia il caso che questa norma si inserisca in quella che regge l’adozione del testo unico, ricreando quindi il modello utilizzato più volte secondo una prassi largamente adottata. In questo modo ritengo che la formulazione potrebbe essere più chiara e certamente non pericolosa. Infatti, nel momento in cui si prendono in considerazione le sole «disposizioni correttive», nessuno potrà più temere che si immetta in questo ulteriore esercizio di perfezionamento della delega qualcosa che non c’è.

Pertanto, credo sarebbe sufficiente la limitazione alla correzione per fugare i dubbi avanzati dai colleghi.

PRESIDENTE. La relatrice ha ascoltato anche il senatore Villone (oltre agli altri colleghi intervenuti) il quale proporrebbe l’eliminazione delle parole «integrative e di aggiornamento».

Cosa ne pensa, senatrice Sartori?

SARTORI, *relatrice*. Sono perfettamente d’accordo con le modifiche proposte dal senatore Villone, anche per assicurare i colleghi rispetto ad alcuni sospetti del tutto infondati.

ROTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Rotelli, lei è già intervenuto, per cortesia non apriamo una discussione su questo. Rendiamo agevole il compito dell'Aula.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.100 (Nuovo testo).

TIRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Io non faccio una dichiarazione di voto, però vedere una disciplina normativa che condiziona sempre gli enti locali ad eseguire la volontà del legislatore nazionale non aiuta ad affermare le autonomie locali.

Senatore Tirelli, prendo atto del suo voto in dissenso dal suo Gruppo e le do la parola.

TIRELLI. Signor Presidente, non è questo il punto. Intendo esprimere una posizione differenziata rispetto a quella del mio Gruppo. Io mi asterrò dalla votazione mentre presumo – ne avrò la conferma – che il senatore Castelli, presidente del Gruppo a cui appartengo, voterà in maniera contraria a questo emendamento.

Non parteciperò al voto innanzitutto perché anche i suggerimenti avanzati dal senatore Villone non mi tranquillizzano affatto: correggere è un termine molto generico, si può correggere tutto, una data per esempio, oppure altre disposizioni che con la dizione «correzione» si possono modificare profondamente.

La seconda ragione per cui mi asterrò riguarda il fatto che non capisco l'urgenza della determinazione che vogliamo approvare, perché se lo spirito di questo emendamento va nel senso di modificare il testo unico per quanto riguarda la finanza locale, allora tale emendamento trova un suo significato all'interno del disegno di legge al nostro esame.

Ampliare in tal modo il campo, anche con la correzione che è stata apportata, parlando di disposizioni correttive (o meramente correttive), non modifica di fatto la situazione. Anche in questo caso interveniamo in un campo che non è di stretta competenza di questo disegno di legge. Se, all'esame del Parlamento, ci sono altri provvedimenti che riguardano la semplificazione amministrativa (per esempio alcuni provvedimenti riguardano gli enti locali) per quale motivo la modifica al testo unico non viene approvata o suggerita all'interno di questo tipo di provvedimenti, che verranno discussi a breve in questo Parlamento?

Il testo unico ha necessità di essere modificato in tal senso, ha necessità che venga inserita una norma che regoli la sua possibilità di modifica. L'unica soluzione quindi, signor Presidente, è tornare nella Commissione competente, in questo caso la Commissione affari costituzionali, presentare un emendamento o un ordine del giorno per correggere un difetto del testo unico; non ritengo sia questa la sede opportuna e la tempistica giusta. Proporrèi, quindi, che tale emendamento venga accantonato, oppure modificato in modo che si capisca bene che esso concerne esclusiva-

mente gli articoli del testo unico riguardanti la finanza locale, cioè la materia finanziaria degli enti locali.

Diversamente – ho già dichiarato la mia non partecipazione al voto – se non accantonassimo o correggessimo profondamente questo emendamento, andremmo in un senso che – come abbiamo visto in altre occasioni – non sappiamo dove potrebbe condurci; senz'altro non in direzione della democrazia.

GASPERINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Sottolineo però che ci troviamo in fase di dichiarazione di voto, si tratta di un provvedimento con un contenuto molto limitato e quindi non è possibile concedere la parola a tutti.

GASPERINI. Signor Presidente, non abuserò della sua cortesia; però, ritengo sia un mio preciso diritto e dovere intervenire per precisare la mia posizione.

PRESIDENTE. Il suo Capogruppo ha espresso un dissenso globale, nel senso che non è affatto d'accordo.

Senatore Gasperini, se il suo dissenso si esprimerà ugualmente in un voto contrario, mi sembra che qui i dissensi siano infiniti.

GASPERINI. Signor Presidente, mi consenta comunque un'osservazione. Voterò contro questo emendamento, perché quando parliamo di «disposizioni correttive» ritengo che nel correggere si possa incorrere anche nella volontà di modificare qualcosa che è considerato o erroneo o inopportuno. Non vorrei che si desse la stura alla possibilità di correggere qualcosa che, pur non essendo errata sotto il profilo sostanziale e ideale, è ritenuto inopportuno, tra cui anche il tempo e il termine per proporre le dimissioni dall'una o dall'altra carica.

Se, pertanto, si apre la possibilità di correggere l'inopportunità politica, evidentemente, in questo modo si stravolge tutto un sistema, e lo si stravolge quando la corsa è già iniziata.

Quindi, poiché ritengo che non sia né logico né opportuno e neanche corretto sotto il profilo procedurale, che oggi possa essere discussa e magari approvata una disposizione che riguarda la correzione – ripeto – che può essere rivolta ad un errore o ad un'inopportunità politica, per non incorrere in questo dilemma e in questo pericolo, esprimo il mio netto dissenso sull'emendamento 6.0.100.

Credo di essere opportunamente intervenuto in dissenso rispetto alla posizione espressa dal Capogruppo della Lega Nord. (*Applausi dal Gruppo LFNP*).

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli articoli 3 e 4, precedentemente accantonati.

Comunico che sono stati presentati due emendamenti, che invito la relatrice ad illustrare.

SARTORI, *relatrice*. Per quanto riguarda l'articolo 3, il testo dell'emendamento 3.1000 è il seguente: «*Al comma 1, sostituire le parole da: "Al comma 5" fino a "n. 265" con le altre: "Al comma 1 dell'articolo 80 del testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"; sostituire le parole: "di cui ai commi precedenti" con le altre: "di cui all'articolo 79"».*

Per quanto riguarda l'articolo 4, il testo dell'emendamento 4.1000 è il seguente: «*Al comma 1, sostituire le parole da: "Al comma 78-bis" fino a "successive modificazioni" con le seguenti: "Al comma 4 dell'articolo 102 del testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267," e sostituire le parole: "comma 78, lettera b)" con le altre: "comma 2, lettera a), dell'articolo 103 del presente testo unico"».*

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1000.

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ROTELLI. Signor Presidente, poiché ho posto la questione ed essa ha avuto un riscontro, nel senso che vi è stata una modifica, vorrei commentare con questa mia dichiarazione le riformulazioni proposte.

Per quanto riguarda l'articolo 3, in effetti in questo modo si cita il testo unico in luogo della legge n. 265, secondo l'osservazione che ho fatto. Tuttavia rimane la mia osservazione preliminare, cioè che, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, non si potrebbe modificare il testo unico a cominciare dal decimo giorno successivo a quello in cui se ne ha conoscenza. Questa mia osservazione rimane perché tutte le leggi che sono state riassunte nel testo unico prevedono una formula per rendere difficile la modifica del testo unico stesso, che è legge generale della Repubblica.

La legge n. 142 (che è la prima e che lei ben ricorda, Presidente) così come le successive cercavano di fare in modo che non si modificasse il testo unico con tanta disinvoltura. Viceversa, qui si cambia il testo unico con estrema disinvoltura, dopo solo dieci giorni che ne abbiamo avuto conoscenza.

Per quanto riguarda l'articolo 4, riservo il mio commento alla questione di sostanza. Abbiamo avuto l'enorme fortuna – l'ho appreso dal sot-

tosegretario Lavagnini – che quasi nessuno ha presentato domanda per lavorare nell’Agenzia. Allora saremmo dovuti andare nella cattedrale a celebrare un *Te Deum* di ringraziamento! Con la situazione della disoccupazione in Italia, l’Agenzia chiede il reclutamento, quasi nessuno si iscrive. Dovremmo considerare miracoloso questo fatto, dovremmo ringraziare tutti quelli che si sono astenuti. L’Agenzia è così degradata che non si è voluto neanche presentare domanda per entrarvi.

Avremmo avuto la possibilità di porre termine a questo obbrobrio, a questa superfetazione, che è l’Agenzia. Invece si va a fare un reclutamento *ex novo* per una funzione praticamente inesistente, per un’Agenzia che gestisce una scuola superiore per i segretari comunali e provinciali, quando abbiamo già una Scuola superiore della pubblica amministrazione, che sta alla Farnesina, in via dei Robilant. Di che cos’altro dovrebbe occuparsi questa Scuola, se non dei funzionari della pubblica amministrazione?

Nossignore, abbiamo istituito una scuola specifica e quando la gente non presenta la domanda, andiamo noi a rinnovare, come proposto nell’emendamento, l’invito a fare la domanda per essere reclutati. Mi sembra che questo sia il modo per distruggere la pubblica amministrazione! (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.1000, presentato dalla relatrice, che precisa il riferimento alla disposizione contenuta nel testo unico recentemente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.1000, sul quale invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l’interno*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.1000, presentato dalla relatrice.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’articolo 4.

SCHIFANI. Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. È un grande contributo all’approvazione delle leggi.

SCIVOLETTO. Allo sfascio!

SCHIFANI. È un contributo alla legalità!

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4592

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6.

Passiamo all'emendamento 6.0.100, presentato dalla relatrice, che è stato così riformulato «All'articolo 31 della legge n. 265 del 1999, al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Disposizioni correttive del predetto testo unico possono essere emanate, nel rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo"».

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, visto che l'emendamento 6.0.100 è stato riformulato, vorremmo che su tale questione – che mi sembra assolutamente non secondaria, come lei converrà – il Governo facesse chiarezza circa il fatto che non si tratta di un emendamento volto a modificare le leggi e i termini che disciplinano e condizionano i requisiti per la presentazione alle candidature dei sindaci.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi in proposito.

LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, non ho alcuna difficoltà a confermare che si tratta soltanto di elementi correttivi. Vorrei ricordare ai colleghi che l'articolo 31 della legge n. 265 del 1999, non includeva fra i criteri della delega la possibilità di modificare le leggi e neppure il testo unico apporta modifiche in tal senso.

L'articolo 31 attribuiva al legislatore il compito di riunire e coordinare i testi legislativi già esistenti in materia. Tra l'altro, come ben sapete, si tratta di un'iniziativa legislativa svolta in modo affrettato, tant'è vero che i relativi pareri sono stati espressi soltanto il 28 luglio scorso, onde consentire l'approvazione del testo unico il 4 agosto, tenuto conto che l'esercizio della delega scadeva il 21 dello stesso mese.

Abbiamo sicuramente svolto un lavoro egregio anche se non è mancato qualche errore, che ha portato al ritardo nella pubblicazione del testo unico, che tutti abbiamo avuto modo di riscontrare.

Con la norma in esame chiediamo soltanto di correggere gli errori materiali che sono stati commessi, uno dei quali è eclatante. Mi riferisco alla previsione per le comunità montane di una norma che stabilisce che gli organi sono rapportati al comune più grande dell'ente, facendo così saltare il rapporto tra le maggioranze e le minoranze esistenti nelle stesse comunità.

Un'interpretazione interna del Ministero precisa che tale norma non è compatibile con la possibilità di concedere numeri più ampi che consentano una rappresentanza nelle comunità montane dei comuni sia per la maggioranza che per la minoranza. È necessario, pertanto, approvare una norma che corregga tali errori.

Naturalmente, nel precetto normativo in esame abbiamo previsto anche le eventuali integrazioni affinché una norma, come quella approvata poco fa sui permessi retribuiti nei piccoli comuni, possa essere inserita nel testo unico onde semplificare la normativa in materia ed evitare ulteriori richiami a tali norme.

Queste sono le ragioni per le quali abbiamo chiesto, con la massima urgenza, di risolvere questo problema, facendone oggetto anche di un provvedimento di finanza locale, considerato che il testo unico non conteneva alcuna previsione in tal senso. Naturalmente, quanto proposto non riguarda la possibilità di modificare le leggi.

Sull'ineleggibilità dei sindaci abbiamo discusso nelle Commissioni di merito sia del Senato che della Camera; esistono previsioni di legge molto chiare che riguardano le dimissioni dei sindaci di comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti nel momento in cui si è in presenza di una scadenza naturale. Nel caso in cui la scadenza sia invece anticipata le dimissioni devono essere presentate nei sette giorni successivi al relativo decreto. Naturalmente, la valutazione di questi aspetti compete alle Camere, come è stato dichiarato dal Consiglio di Stato e poi confermato da una recente circolare del Ministero dell'interno.

Le valutazioni in ordine alle dimissioni in caso di scadenza naturale o anticipata sono espresse dalle Giunte per le elezioni prima e poi dalle Assemblee dei rispettivi rami del Parlamento. In questo senso il significato

della norma è stato chiarito – come dicevo – sia dal Consiglio di Stato sia da una circolare del Ministero dell'interno che interpreta esattamente le posizioni già assunte dal Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Sottosegretario Lavagnini, l'emendamento 6.0.100 (Nuovo testo) è correttivo e non modificativo di leggi. Ciononostante, ancorché la sua risposta sia persuasiva, tranquillizzerebbe l'Assemblea una sua precisazione circa il fatto che il Governo non utilizzerà la delega in materia di eleggibilità e di incompatibilità.

LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, confermo quanto lei ha enunciato e aggiungo anche che il Governo ha già emanato una circolare in tal senso, con la quale precisa che la competenza in tale ambito è delle Camere.

In ogni caso, ribadisco formalmente che il Governo non utilizzerà la delega ai fini dell'eleggibilità e dell'ineleggibilità dei sindaci nelle elezioni politiche.

PRESIDENTE. Non solo per quanto riguarda i sindaci ma anche per i presidenti delle province e per i consiglieri regionali.

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Chiedo che prima di procedere alla votazione dell'emendamento 6.0.100 (Nuovo testo) venga verificata la presenza del numero legale.

SCHIFANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Schifani, quante volte intende dichiarare il suo voto? Lei è intervenuto una volta e poi una seconda volta.

Dichiari il suo voto.

SCHIFANI. Signor Presidente, era doveroso un intervento sia per esercitare i nostri diritti – dobbiamo dichiarare il nostro voto su questa nuova proposta emendativa e quindi, signor Presidente, in termini di Regolamento credo ci competesse – sia per riconfermare la nostra pressante richiesta di ritirare l'emendamento in esame.

In subordine, annunciamo il nostro voto contrario anche alla sua riformulazione. Infatti, come diceva correttamente il collega Gasperini, nella valutazione di un errore è insita una valutazione discrezionale.

Non ci soddisfa la risposta del Governo che, tra l'altro, avrebbe potuto ben chiedere alla Commissione di seguire anche un canale privilegiato sull'allungamento di una delega che ha esercitato forse in ritardo. Infatti, se il Governo oggi in Aula viene a riferirci che questo testo unico

è stato adottato in fretta, con pareri espressi alla vigilia delle vacanze, e quindi manifesta degli errori, ritengo che questo sia riconducibile ad un cattivo esercizio della delega da parte del Governo e non certo alla responsabilità del parlamentare. È come se oggi si volesse chiedere al Parlamento l'assunzione di una responsabilità che invece spettava al Governo ed è stata mal spesa da parte di quest'ultimo.

Fatta questa premessa, signor Presidente, se oggi il Governo avesse detto in quest'Aula quali erano i punti emendabili in termini di errori formali del testo unico, tenuto conto del fatto che si tratta di un testo adottato di recente, avremmo potuto meglio approfondire la tematica, anche svolgendo un dibattito immediato in Commissione affari costituzionali dove – devo riconoscerlo – la sensibilità e l'attenzione di tutte le forze politiche nei confronti del mondo delle autonomie locali è stata massima.

La risposta del Governo non ci soddisfa in merito a due punti essenziali. Il non esercizio della delega soltanto sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità alle elezioni politiche non è sufficiente a rassicurarci, perché questo testo parla di ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità – l'ho già detto nel mio precedente intervento – in occasione delle prossime elezioni amministrative alla carica di sindaco, di presidente della provincia e di consigliere regionale e comunale. Questi sono i temi di incompatibilità, al di là di quelli di cui ha parlato il Governo e sui quali l'opposizione non ha mai ricevuto risposta in Commissione affari costituzionali.

Recentemente ci è stata fornita una risposta tramite una circolare che ho letto attentamente. Si tratta di una circolare molto strana, dove si adopera il condizionale e dove non si assumono responsabilità, perché evidentemente il Governo non se la sente di farlo; si dice, infatti, che il Consiglio di Stato non ha potuto esprimere un parere perché avrebbe invaso le competenze del Parlamento, ma non si evidenzia un aspetto importante, e cioè che con l'eventuale anomala interpretazione di quell'articolo del testo unico del 1957 che pone un paletto invalicabile, cioè quello dell'esigenza di cessazione delle funzioni dei candidati sindaci sei mesi prima della fine della legislatura, si pone a garanzia un concetto fondamentale della nostra vita democratica: la garanzia della *par condicio* elettorale. Quella norma è un paletto invalicabile, è un precetto canonico che dovremmo seguire, noi che stiamo attenti alla corretta vita democratica. Con quel testo unico, con quella norma si vuole impedire che i candidati sindaci, esercitando il loro potere esponentiale, non violino i principi della *par condicio*.

Ebbene, signor Presidente, non con una norma ma con un'interpretazione surrettizia dell'ultimo comma – perché se entro domani non verranno date le dimissioni da parte dei candidati sindaci del centro-sinistra si violeranno le regole –, con questa interpretazione data in maniera molto strumentale con una circolare che dice e non dice si tenterà e si sta tentando di far entrare dalla finestra ciò che è uscito dalla porta. Sappiamo infatti che forse andremo a votare qualche mese prima del previsto; tutti i candidati sindaci invece avrebbero il dovere di rispettare entro oggi la legge attuale, una disposizione legislativa che prevede un normale scioglimento delle Camere, in assenza di altri eventi. Dovrebbero – ripeto – ri-

spettare le regole entro oggi; invece non si dimettono perché il Governo, assumendosi una gravissima responsabilità con quella circolare, in merito alla quale nessuno concorda, ha lanciato un segnale; non si è sporcato le mani ma ha detto che i precedenti parlamentari sembrerebbero confermare che, nel caso di elezioni anticipate, anche un mese prima i sindaci possono ricandidarsi, e rimanda poi alla Giunta per le elezioni l'eventuale verdetto finale.

Signor Presidente, anche sulla Giunta per le elezioni avrei qualcosa da dire, perché dobbiamo sforzarci tutti assieme di rivedere questo istituto che avrebbe avuto e ha svolto un ruolo importante in passato quando ci si trovava in presenza di un sistema elettorale proporzionale, dove la Giunta valutava l'eleggibilità di un candidato e, in caso negativo, assegnava il seggio alla stessa lista ma ad un altro candidato. Quindi, non ledeva il rapporto di forze tra maggioranza e opposizione.

Oggi la Giunta per le elezioni è diventata un organo politico perché, allorché si pronuncia con pollice verso nei confronti di un eletto, avvantaggia *ipso facto* l'altra coalizione. I fatti lo dimostrano: abbiamo assistito in questa legislatura a verdetti tecnici adottati dalla Giunta per le elezioni dopo vari mesi di lavoro nello spoglio dei voti, sovvertiti da un voto d'Aula politico. Non ci si venga a dire quindi che la Giunta per le elezioni è sovrana su questo argomento, perché sovrana è la corretta interpretazione e applicazione delle regole che entro domani, probabilmente, verranno violate con l'artificio e con il sostegno del Governo che avrebbe dovuto astenersi dall'adottare una circolare la quale, secondo chi vi parla, offende anche il concetto di norma direttiva, interpretativa e attuativa che deve avere la circolare. Si richiama questo aspetto ora, laddove se ne sarebbe potuto parlare meglio in Commissione, come avevo già segnalato dal mese di luglio, sul quale non vi è stata risposta; oggi non ci possiamo ritenere soddisfatti da un intervento del sottosegretario Lavagnini che, citando la circolare, rimette la questione alla Giunta per le elezioni.

L'opposizione si farà allora carico di migliorare una norma sul testo unico del 1957: tenuto conto del fatto che entro domani, probabilmente, le regole saranno violate, temiamo che questa norma possa anche essere ulteriormente violata da quei candidati sindaci i quali, profittando della espressione letterale che non li vede eleggibili ma candidabili, possano forzare questa procedura di candidabilità perché la circolare, quindi la posizione del Governo attuale, rimanda la loro posizione alla valutazione *ex post* della Giunta per le elezioni, e quindi di un organo politico. Essi possono candidarsi ugualmente, senza prima dimettersi, anche se non si dovesse arrivare ad uno scioglimento anticipato delle Camere, profittando della loro formale candidabilità, sapendo che sarà poi una futura Giunta a valutarli, nella speranza che questa appartenga alla loro maggioranza; si chiude così un cerchio di palese violazione delle regole. Le regole sono neutre; valgono per le maggioranze e per le opposizioni e le maggioranze e le opposizioni nel tempo, signor Presidente, cambiano.

Quindi, formulo in questa sede un pressante invito al Governo di rivedere i termini di quella circolare e richiamo lo stesso Governo e il

mondo delle autonomie ad una maggiore attenzione su questo atteggiamento e su questa situazione estremamente nebulosa, perché con l'interpretazione data dal Governo si consente a tanti sindaci di continuare ad amministrare, a fare i bilanci del 2000, ad esercitare quella funzione, quei compiti e quei ruoli che la norma invece del testo unico del 1957 voleva evitare. Si voleva sostanzialmente evitare una lesione della *par condicio*, un atteggiamento sospetto dei candidati sindaci. In tal modo, con questa circolare tale sospetto viene invece avallato e si consente di proseguire un percorso che non condividiamo, tanto che saremo vigili sul rispetto delle regole, e abbiamo già invitato i nostri candidati sindaci e presidenti di provincia a rispettare le norme. (*Vivi applausi dai Gruppi FI, CCD, LFNP e AN*).

TIRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI. Intervengo in merito alla proposta di riformulazione dell'emendamento su cui non concordiamo. Non ci dà infatti garanzie sufficienti quanto detto dal sottosegretario Lavagnini. Nel mese di luglio anch'io avevo sollevato la stessa questione con il collega Schifani in 1^a Commissione permanente. Avevamo chiesto espressamente al senatore Villone che non venisse violato attraverso un'interpretazione della normativa lo spirito stesso della legge che è molto chiaro: impedire a sindaci di città con popolazioni superiori ai 20.000 abitanti di usare la funzione amministrativa di sindaco per fare una campagna elettorale di tipo politico. Questo è lo spirito della legge. Avevamo paventato la possibilità di una modifica o comunque di uno stravolgimento dello spirito della legge con la eventualità di uno scioglimento anticipato delle Camere in qualche modo concordato. Questo è il segnale che avevamo dato chiaramente.

Le possibilità che in questo caso i sindaci hanno sono tre (io non ne vedo ulteriori; qualcuno ne vedrà altre): dimissioni nel tempo previsto, 180 giorni prima della scadenza naturale; scioglimento anticipato delle Camere per cui dimissioni in un termine molto inferiore, oppure semplicemente la presentazione di una candidatura non al Parlamento bensì come *premier* in modo tale da risolvere il problema. L'unica soluzione compatibile con lo spirito della legge è la prima: le dimissioni, perché lo spirito della legge è molto chiaro. Le altre due soluzioni – diciamo chiaramente – sono un imbroglio ai danni non voglio dire della democrazia – perché sarebbe forse un termine eccessivo – ma sicuramente a carico degli elettori. (*Applausi dai Gruppi LFNP e FI*).

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta avanzata dal senatore Castelli risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4592

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.100 (Nuovo testo), presentato dalla relatrice.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.101.

SARTORI, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SARTORI, *relatrice*. Vorrei invitare il collega Tirelli a ritirare tale emendamento, in considerazione del fatto che vi è l'emendamento 6.0.103, che affronta questo stesso problema.

Colgo l'occasione per dare il chiarimento che mi è stato richiesto dal collega Tirelli. Come sappiamo, oggi tutti i proventi derivanti dalle contravvenzioni di competenza dei comuni sono vincolati da un'unica finalità. Ritengo che quella finalità vada salvaguardata in tutte le forme già previste dalla legge, purché però si venga incontro all'esigenza dei comuni, soprattutto di quelli più piccoli, che ci fanno presente che una parte di quei proventi resta accantonata nelle casse comunali e non viene spesa: si deve, cioè, dare la possibilità di impiegarli per fini istituzionali, come spesa corrente e spesa in conto capitale.

PRESIDENTE. Senatore Tirelli, accoglie l'invito al ritiro?

TIRELLI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 6.0.101, con la motivazione data dalla relatrice, nel senso che il contenuto viene ripreso nell'emendamento 6.0.103.

Devo dire che sono d'accordo con la relatrice, che ha fornito una risposta esauriente. La mia paura, senatrice Sartori, è che la norma sia ancora interpretabile, perché purtroppo – come ho detto poc'anzi – gli organi di controllo amministrativo, a macchia di leopardo, prendono decisioni completamente diverse da una regione all'altra.

Mi auguro, pertanto, che eventualmente il Ministero emani una norma interpretativa, cioè una nota chiara in questo senso, da indirizzare ai comitati di controllo (i quali, per la verità, molte volte mettono da parte note di tal genere e non se ne occupano). Vorrei fosse molto chiaro che questi introiti possono essere spesi per il personale, per progetti obiettivi e per interventi anche in conto capitale a discrezione delle amministrazioni comunali, naturalmente finalizzati a tali fini istituzionali.

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento 6.0.102, presentato dal senatore Montagna e da altri senatori, è stato trasformato nell'ordine del giorno n. 500, con il quale si impegna il Governo «a continuare nella politica intrapresa con il disegno di legge finanziaria per il 2001 diretta a destinare nuove e maggiori risorse finanziarie alle comunità montane, in modo tale da consentire il finanziamento delle spese correnti comunque inerenti alle attività di investimento; a definire la graduale e progressiva uscita dal sistema della tesoreria unica delle entrate proprie degli enti locali, prevedendo le relative scadenze; a continuare la politica intrapresa con il disegno di legge finanziaria per il 2001 diretta a destinare nuove e maggiori risorse agli enti locali; a studiare la possibilità di contributi integrativi per compensare gli enti locali degli oneri derivanti dall'applicazione dell'IVA agli interventi in materia di lavori pubblici; a realizzare, nell'ambito della revisione complessiva del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, una efficace manovra perequativa nei confronti dei comuni, tenendo conto di parametri oggettivi (quali popolazione, caratteristiche del territorio, economia dell'area, livello e potenzialità di entrate proprie, livello dei servizi forniti, servizi svolti in forma associata); a perseguire una politica di ulteriore incremento del fondo nazionale ordinario per gli investimenti conservando la destinazione prioritaria dell'80 per cento del fondo a favore dei piccoli comuni; a studiare metodi semplificati per l'attribuzione diretta agli enti locali di quote dell'IRPEF senza nuovi oneri ed aumento di adempimenti a carico dei contribuenti e dei sostituti d'imposta; a perseguire una efficace distribuzione delle risorse destinate al finanziamento delle nuove funzioni attribuite agli enti locali, secondo il principio della necessaria adeguatezza tra risorse e compiti da svolgere».

Tale ordine del giorno reca la firma del senatore Capaldi e di altri senatori.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

SARTORI, *relatrice*. Esprimo parere favorevole.

LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto, l'ordine del giorno n. 500 non sarà posto in votazione.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 6.0.103.

LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento in esame.

Vorrei assicurare il senatore Tirelli del fatto che con l'approvazione dell'emendamento 6.0.103 è svincolato il 50 per cento delle risorse provenienti da contravvenzioni, che può essere destinato alle finalità istituzionali dei comuni. Si tratta dunque di un ampliamento dello stesso emendamento del senatore Tirelli. Se sarà necessario, emaneremo una circolare interpretativa, ma credo che la norma sia sufficientemente chiara. Si afferma, infatti, che il 50 per cento dei proventi è destinato esclusivamente ai fini della sicurezza stradale; la restante parte è impiegata ai fini del bilancio comunale, con riferimento sia alla spesa di parte corrente sia alla spesa in conto capitale. In ogni caso ci faremo carico di chiarire questo aspetto nel confronto con le associazioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.103, presentato dalla relatrice.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 6.0.104 e 6.0.105 sono stati ritirati. Passiamo all'emendamento 6.0.106.

MANFREDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANFREDI. Signor Presidente, ho trasformato l'emendamento 6.0.106 nell'ordine del giorno n. 501, il cui testo ho fatto pervenire agli uffici.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

SARTORI, *relatrice*. Esprimo parere favorevole.

LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere favorevole.

PREIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREIONI. Signor Presidente, vorrei apporre la mia firma all'ordine del giorno presentato dal senatore Manfredi, che ringrazio per aver redatto molto opportunamente il testo dell'atto di indirizzo in sostituzione della proposta emendativa. Sono testimone della necessità, manifestata dagli amministratori dei comuni confinanti con la Svizzera, di modificare il criterio di ripartizione del cosiddetto ristorno dei lavoratori frontalieri italo-svizzeri. Infatti, l'attuale disciplina sulla ripartizione dei cosiddetti ristorni, cioè delle somme di denaro che tornano in Italia per effetto dell'attività dei lavoratori frontalieri in Svizzera, consente di impiegare per attività di carattere diverso soltanto il 10 per cento delle somme che tornano in Italia, mentre il 90 per cento è sostanzialmente destinato all'edilizia. Modificare la ripartizione, aumentando la somma di denaro utilizzabile anche per le manutenzioni ordinarie degli immobili già costruiti, è iniziativa opportuna.

Dichiaro pertanto il consenso del mio Gruppo a tale ordine del giorno. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. Essendo stato accolto, l'ordine del giorno non sarà posto in votazione.

Passiamo all'esame dell'articolo 7.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento Tit.1 (Nuovo testo), presentato dalla relatrice, che si intende illustrato e la cui formulazione è la seguente: «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, delega in materia di trasferimenti erariali, disposizioni concernenti gli enti locali e modifiche al Testo unico sull'ordinamento degli stessi adottato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

Invito pertanto il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale emendamento.

LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Tit.1 (Nuovo testo), presentato dalla relatrice.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, a conferma del fatto che noi collaboriamo nella redazione dei testi, desidero sottolineare quanto è accaduto nel corso dell'*iter* del provvedimento in esame.

Il testo del disegno di legge originariamente presentato in Commissione finanze era strettamente aderente al titolo proposto e su di esso abbiamo discusso, collaborato e raggiunto un'intesa positiva con la relatrice e il Governo. Tale testo, infatti, era indirizzato a favorire alcuni trasferimenti erariali nei confronti dei comuni e delle autonomie locali ed era volto a sanare alcune ingiustizie commesse nei calcoli nel recente passato.

Dobbiamo sottolineare, però, come la maggioranza e il Governo si approfittino ogni volta di quanto viene deciso tecnicamente e concordemente nell'intento di risolvere alcuni problemi, inserendo nei testi, al momento dell'esame in Assemblea, alcune anomalie, proposte fuori materia, e sfumature di tipo politico, che non ci lasciano tranquilli né possiamo condividere.

Apprezzo lo spirito di chiarezza con cui la relatrice ha proposto la modifica del titolo del disegno di legge. In relazione a ciò, signor Presidente, le chiedo se lei non ritenga che la materia della delega sia divenuta prevalente nel disegno di legge e quindi se non creda di dover sottoporre al voto dell'Assemblea tale provvedimento, secondo la lodevole prassi di questo ramo del Parlamento, verificando obbligatoriamente la presenza del numero legale.

Ormai – ripeto – le deleghe sono diventate l'oggetto principale del disegno di legge: una delega amplissima è prevista nell'articolo 2, introdotto dal Governo e dalla maggioranza, la cui rubrica recita «Delega al Governo per la revisione del sistema dei trasferimenti erariali» ed è stata introdotta un'altra delega per la modifica del testo unico (anche se in termini diversi rispetto all'originaria richiesta della relatrice, naturalmente fatta per conto del Governo) che è diventata parte essenziale e prevalente del disegno di legge.

L'aver snaturato, modificato e integrato in maniera tanto sostanziale il contenuto del provvedimento nel corso della discussione svolta prima in Commissione e poi in Assemblea non può che portare ad una revisione del criterio di votazione. Chiediamo pertanto alla Presidenza che si applichi la lodevole prassi per cui questo ramo del Parlamento, in presenza di disegni di legge il cui prevalente oggetto è rappresentato da una delega, vota alla presenza obbligatoria del numero legale, senza bisogno di una relativa richiesta di verifica.

Signor Presidente, siamo oltremodo contrari al modo di agire della maggioranza e del Governo. Come ho detto, avevamo immaginato un provvedimento limitato all'oggetto iniziale, ossia ad alcuni trasferimenti in favore di comuni minori e di province in fase di sistemazione a seguito della creazione, avvenuta nel recente passato, di nuove province e poi, scantonando, siamo arrivati ad affrontare altre materie, rischiando un caso politico non indifferente.

In nome della trasparenza e della serietà, ci dichiariamo fermamente contrari al complessivo contenuto del disegno di legge in esame, anche se abbiamo condiviso gli interventi a favore dei comuni e delle province e abbiamo espresso al Governo il nostro assenso di massima sulla possibilità di rinnovare la delega sul sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali.

Adesso siamo assolutamente contrari, perché abbiamo constatato ancora una volta come la maggioranza e il Governo si approfittino sempre e costantemente della buona volontà di giungere a testi concordati, nell'interesse della materia per cui vengono presentati, per assumere atteggiamenti politici di prevaricazione, di arroganza e di continua modifica delle leggi del paese, con criteri e metodi surrettizi.

Autorizzare le modifiche ad un testo unico con decreti legislativi significa veramente voler continuare a gestire la materia legislativa in questa legislatura con prassi assolutamente anomale e che non appartengono alla tradizione democratica del nostro Paese. Ne abbiamo viste tante: deleghe in riforma della riforma fiscale, centinaia di decreti legislativi, circolari e decreti correttivi. Abbiamo visto di tutto, signor Presidente, in questa legislatura e tra l'altro con la connivenza di una maggioranza alle volte mugugnante ma sempre prona alle insistenze, alle arroganze e alle prese di posizione forti del Governo contro la sua stessa maggioranza. Noi abbiamo sempre protestato contro questo sistema che ha esautorato il Parlamento e a questo punto devo dire che lo ha fatto anche con le connivenze degli stessi vertici del Parlamento.

Ora basta, non intendiamo andare avanti su questo terreno e chiediamo alla Presidenza che venga applicato il Regolamento e la prassi regolamentare di quest'Aula per cui materie di delega così importanti come quella dell'intera revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali o la possibilità di correggere anche il testo unico per quanto riguarda l'ordinamento degli enti locali vengano votate previo accertamento del numero legale. Questa è la richiesta che noi le rivolgiamo, signor Presidente, e annunciamo che se non dovesse essere accolta, in ogni caso abbandoneremo l'Aula. (*Applausi dal Gruppo FI*).

ROSSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto contrario del Gruppo Lega Forza Nord Padania, confermando le osservazioni in materia di finanza locale esposte durante la discussione generale, in quanto nessuno degli emendamenti da noi proposti è stato accolto.

Aggiungo, inoltre, la mia contrarietà all'emendamento della relatrice estraneo alla finanza locale e volto a concedere una delega al sindaco Ruttelli consentendogli di candidarsi alle prossime elezioni politiche senza dimettersi prima dei 180 giorni previsti dall'attuale normativa.

PRESIDENTE. Senatore Rossi, stiamo discutendo un altro disegno di legge. Non c'è un disegno di legge Rutelli. Dovremmo studiare un «testo unico su come rimuovere i sospetti»! Probabilmente usciremmo da tanti sospetti.

PIREDDA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIREDDA. Signor Presidente, credo che le osservazioni svolte da coloro che sono intervenuti giustifichino le perplessità di tutte le opposizioni in questo ramo del Parlamento. Rilevo come l'abitudine della maggioranza si perpetui.

Sono da poco membro del Senato, ma ho già avuto modo di verificare quello che normalmente avviene in occasione della cosiddetta legge Bagnoli, che è arrivata all'esame della Commissione composta di 3 articoli e ne è uscita con 19, tra l'altro con una serie di sconfinamenti rispetto al tema centrale della proposta originaria del Governo.

Adesso ci troviamo ugualmente di fronte ad uno sconfinamento assolutamente irrazionale. Mentre la cosiddetta legge Bagnoli prevedeva alcune estensioni a centri di disinquinamento non previsti nella proposta del Governo, ma comunque meritevoli di attenzione, in questo caso tutte le aggiunte approvate in Commissione sono completamente estranee all'argomento affrontato dalla proposta del Governo.

Va criticata la maggioranza perché approfitta di occasioni ritenute importanti e su cui l'opposizione potrebbe non dover dire di no, e va condannato anche il Governo che concede l'assenso all'introduzione di istituti estranei al disegno di legge originario.

Abbiamo così affermato che, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 127 è stata costituita l'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali. Tale Agenzia, che ha chiesto di poter disporre di personale con il sistema del comando, non ha ricevuto risposte adeguate. Il Governo si sarebbe dovuto porre il seguente problema: come mai personale che non svolge funzioni, essendo segretario comunale, comunque retribuito e quindi destinato a non vedere utilizzate le proprie capacità intellettuali, non coglie l'occasione per passare all'Agenzia. Credo che la sfiducia degli interessati (segretari provinciali e comunali) verso questo strumento prodotto dall'attuale maggioranza sia totale. Se il Governo non si pone questo problema poco male.

La vera questione sta nel fatto che viene duplicato, anzi triplicato, un sistema già esistente: la Scuola superiore della pubblica amministrazione, che esiste nello Stato italiano da tempo, poteva e doveva essere necessariamente rinvigorita e rilanciata con l'attribuzione dei compiti che in questo provvedimento vengono, stranamente, attribuiti ad un'altra struttura.

Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 396, istituisce la Scuola superiore per la pubblica amministrazione locale (e bisognerebbe distinguere come la Scuola superiore della pubblica ammini-

strazione locale sia diversa dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione). Siamo lontani dall'unitarietà di formazione che per esempio l'*École nationale d'administration* garantisce allo Stato in Francia. Noi invece vogliamo fare una specie di spezzatino formativo, con la conseguenza che ogni Scuola avrà una propria logica. La domanda potrebbe essere la seguente: perché viene finanziata la costituzione dell'Accademia per gli ufficiali di stato civile?

PRESIDENTE. Senatore Piredda, esiste il principio del *ne bis in idem*; lo applichi anche alle dichiarazioni di voto.

PIREDDA. Signor Presidente, il brocardo latino fa sempre bene, ma potrei rispondere con un altro brocardo: *repetita iuvant*. Si sarebbe anche potuto dire *intelligenti pauca*, ma evidentemente sono poco intelligenti se è necessario ripetere le stesse osservazioni.

Come dicevo, si sta facendo uno spezzatino formativo che non giova assolutamente alla pubblica amministrazione italiana: non c'è logica per l'accademia degli ufficiali d'anagrafe o di stato civile. È un assurdo, è una violenza alla logica elementare della formazione, e chiunque si sia anche lontanamente interessato di formazione capisce che è un'operazione puramente clientelare, che non è fatta nell'interesse del miglioramento della formazione e quindi del funzionamento del sistema amministrativo italiano. Infatti, ci si potrebbe chiedere perché non ci si preoccupa invece di formare i geometri, gli ingegneri capo dei comuni e delle province, coloro che svolgono le altre funzioni delicate degli enti locali, per le quali sarebbe giustificato anche un intervento formativo straordinario.

Di fronte ad un provvedimento che pure poteva portare degli elementi positivi in materia di finanza locale soprattutto per i comuni minori, che poteva avviare a soluzione i problemi delle nuove province e porre rimedio al danno derivato alle vecchie province, si poteva anche pensare di votare a favore. Ma quando vengono introdotti questi argomenti, è evidente che dobbiamo protestare in maniera totale, senza nessuna esitazione.

Il voto del Gruppo del CCD non può che essere contrario, perché – ripeto – si fa strage dei principi di buona amministrazione. Questa maggioranza, che era venuta in Parlamento come «a miracol mostrare» nel modo di amministrare l'Italia, ha invece stravolto in senso negativo la vecchia normativa. Per esempio, è stato ricordato il problema del divieto di candidatura per i sindaci di città di grandi dimensioni per la Camera o il Senato. Ebbene, la vecchia legge prevedeva che chi non si dimette è ineleggibile, non può essere eletto. Invece adesso, con l'avvento del centro-sinistra, si risolve il problema nel senso che si può fare il sindaco di una città come Roma o il presidente di un'amministrazione provinciale e utilizzare i mezzi della pubblica amministrazione per la campagna elettorale, purché non ci sia un'anticipazione della data per lo svolgimento delle elezioni. È una cosa assolutamente assurda.

PRESIDENTE. Senatore Piredda, ma lei sta andando oltre materia. Non è possibile che si discuta il caso Rutelli in quest'Aula. Non sappiamo se si candida alla Camera o al Senato, anzi non sappiamo se si candida affatto. Un po' di tolleranza da parte mia è sempre un atto dovuto, però non fino a questo limite. (*Applausi dai Gruppi PPI, DS, Verdi, UDEUR, Misto-SDI, Misto-DU, Misto-RI e Misto-Com*). Non è possibile comportarsi in questo modo, non si può interpretare, in sede di discussione di un disegno di legge in materia finanziaria, un provvedimento del tutto diverso. (*Proteste del senatore Piredda. Applausi del senatore Pastore al suo indirizzo*).

CASTELLANI Pierluigi. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLANI Pierluigi. Signor Presidente, desidero dichiarare il voto favorevole del Gruppo del PPI su questo disegno di legge e spiegarne brevemente le motivazioni.

Vorrei ricordare agli amici dell'opposizione che si tratta di un provvedimento che si rivolge soprattutto ai piccoli comuni, alle province di nuova istituzione e quindi dà una risposta ad esigenze reali, che sono state qui rappresentate da più parti, a quel reticolo istituzionale che è la base essenziale della nostra democrazia. Vorrei che tutti ricordassimo che presidio essenziale della nostra democrazia è l'autogoverno delle comunità locali. Ebbene, il disegno di legge al nostro esame va in questa direzione, dà delle risposte in termini economico-finanziari soprattutto ai piccoli comuni, che assolvono a questo presidio essenziale di democrazia sul nostro territorio.

A questo provvedimento poi sono state aggiunte altre questioni. La più rilevante è contenuta nell'articolo 2, ove si prevede la delega al Governo per il riordino dei trasferimenti erariali. Anch'io vorrei sottolineare che questa delega è opportuna, che è motivata soprattutto dal fatto che in questi ultimi tempi si è modificato profondamente il sistema della finanza e della fiscalità locale, soprattutto attraverso la compartecipazione degli enti locali a tributi erariali. Questo fatto pone fortemente in rilievo la capacità fiscale di ciascun territorio e quindi, per forza di cose, solleva dei problemi in ordine alla perequazione necessaria perché, esaltando la capacità fiscale dei singoli territori, possiamo anche trovarci di fronte a nuove disparità e a nuove difficoltà per questi enti locali.

La delega, quindi, è in questa direzione: per dare una nuova fisionomia ai trasferimenti erariali e per attuare quel principio di perequazione che è quanto mai essenziale in un'ottica di solidarietà nazionale.

Tra le questioni che sono state introdotte, alcune attengono alla vita quotidiana dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, altre, come ha giustamente sottolineato il sottose-

gretario Lavagnini, riguardano il problema della sperimentazione della carta d'identità elettronica.

Se ci attenessimo soltanto a queste problematiche, tutto il Senato dovrebbe esprimere un voto favorevole, ma sono state introdotte questioni che non riguardano minimamente il contenuto di questo disegno di legge. Il fatto stesso che, per trovare motivazioni di contrarietà, si sia andati fuori tema, come è avvenuto da parte dell'opposizione, credo spinga ulteriormente a sottolineare che questo è un provvedimento giusto ed opportuno e quindi necessita di un voto favorevole (*Applausi dai Gruppi PPI e UDEUR*).

PEDRIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI. Signor Presidente, la ringrazio per avermi concesso la parola.

Quello al nostro esame, come tutti sanno, è un provvedimento minore sul quale non varrebbe la pena di attardarsi più di tanto. Certamente non è un provvedimento all'altezza di meritarsi l'ammirazione del senatore Ferrante, abituato come egli è ad interessarsi di complessi normativi molto più importanti, quale il collegato alla legge finanziaria per l'anno 2000, che notoriamente rappresenta per lui il compendio della politica economica della sinistra, al quale questo disegno di legge non è paragonabile neppure sotto il profilo quantitativo, dato che si sostanzia in pochi articoli mentre l'altro supera il tetto dei 100 articoli.

Quello al nostro esame è un provvedimento povero, anche perché costituisce ancora una volta occasione per dispensare regali pre-elettorali. Ciò non toglie che, nella sua miseria, questo disegno di legge rappresenti un indice di quale sia il sistema finanziario costruito dalla sinistra di Governo.

Le norme attribuiscono agli enti locali contributi volti a reintegrare le loro finanze per perdite di gettito dovute a provvedimenti governativi. Eppure, nei giorni scorsi, è stato montato un grande scandalo perché il governatore del Veneto ha reso palese l'intento della sua regione di porre in essere le condizioni per rendere effettivo il federalismo. Quel federalismo di cui la sinistra si riempie la bocca, tanto è vero che sta avviando una riforma costituzionale dell'organizzazione dello Stato in senso più o meno federalista, ma lo sta facendo da sola, in radicale contrasto con l'opposizione, che pure è maggioranza nel Paese, e in violazione del principio democratico che vorrebbe le regole scritte con il consenso di tutti e non dalla sola maggioranza.

Ebbene, le perdite di gettito degli enti locali, che oggi si vogliono reintegrare, sono la conseguenza di un sistema normativo, il presunto federalismo fiscale ideato dalla sinistra, che altro non è che un mascheramento del centralismo tributario del Governo per cui viene attribuito il potere impositivo esclusivamente allo Stato centrale mediante il manteni-

mento di imposte di assoluta preminenza erariale, attribuendo agli enti locali partecipazione alle imposte erariali e questo serve per scaricare l'onore politico prevedendo delle addizionali.

Quanto all'organizzazione degli enti locali, aumentano le provincie e quindi aumentano le spese. Ma questo disegno di legge, signor Presidente, onorevoli colleghi, non pensa soltanto agli enti locali: ci sono anche gli amici a cui pensare. Ed ecco che il provvedimento estende i rimborsi spese per la partecipazione di membri dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali ad iniziative di studio, approfondimento e divulgazione delle attività dell'Osservatorio stesso.

Pensate che, a tal fine, si prevede che il Ministero dell'interno possa affidare a detto Osservatorio o a singoli membri – lo si noti bene! – la redazione di studi e lavori monografici determinandone il compenso.

Appare evidente, a chi lo voglia vedere, come una norma del genere presenti una notevole attitudine ad essere utilizzata per fini clientelari, specie con riguardo alla possibilità di interessare singoli membri *ad personam* in un rapporto non più funzionale ma personale.

Rifacendomi quindi a tutte le altre considerazioni e riflessioni dei colleghi della Casa delle libertà e omettendo di ripeterle, dichiaro il voto contrario di Alleanza Nazionale sul provvedimento in esame. (*Applausi dal Gruppo AN*).

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, in relazione alla richiesta di spiegazioni avanzata dal senatore D'Alì, trattandosi di una delega al Governo, vorrei sapere se il provvedimento in esame sarà posto ai voti ai sensi del nostro Regolamento – ricorrendo dunque alla votazione nominale mediante procedimento elettronico con conseguente automatica verifica del numero legale – ovvero se è nelle sue intenzioni procedere alla normale procedura di votazione che, ovviamente, non comporta la verifica automatica del numero legale. Questo era quello che volevamo sentire!

Signor Presidente, il senatore D'Alì ha posto un quesito al quale non mi sembra sia stata data risposta.

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, non dovevo dare subito la risposta. Ciononostante, comprendo quel che la sua richiesta sottende. Il senatore D'Alì affida alla Presidenza la valutazione della modalità di votazione e spiega che, a suo parere, le disposizioni approvate dall'Assemblea dovrebbero al disegno di un carattere prevalentemente di delega al Governo.

Per la verità, le due deleghe che sono state approvate su proposta della relatrice sono minori e comunque correttive soltanto del testo unico, che ha dato luogo all'esercizio di una fantasia straordinaria estranea anche al contenuto della materia fiscale.

L'articolo 2 – (*Brusio in Aula*) e vorrei che i senatori mi ascoltassero – ha un forte contenuto perché delega il Governo a riallocare, in tema di perequazione, le risorse connesse all'aumento dell'autonomia impositiva, e così via.

L'articolo 1 (perché sono queste le norme essenziali del disegno di legge) è, a mio avviso, minore per quanto quantifichi rilevanti cifre da distribuire da parte del Ministero dell'interno.

Poiché, a mio giudizio, vi è una prevalenza della delega rispetto al contesto più generale, è opportuno che la votazione finale del provvedimento avvenga con una maggioranza qualificata. Ma questa è un'interpretazione che do in questo momento in Assemblea, ricordando nel contempo che, per prassi, nell'ordine del giorno, dopo il titolo del disegno di legge, nel caso di specie è sempre riportata in parentesi l'indicazione che si procederà alla votazione qualificata.

Alla luce di questa mia interpretazione, devo consentire non tanto ai presenti che mi stanno sentendo, quanto agli assenti di sapere che il disegno di legge in discussione sarà sottoposto alla votazione finale mediante procedimento elettronico.

Pertanto, rinvio la votazione finale del disegno di legge in titolo alle ore 18. (*Applausi dal Gruppo PPI e del senatore Ayala*).

Votazione finale, dalla sede redigente, dei disegni di legge:

(4759) *Disciplina delle associazioni di promozione sociale* (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Corleone; Scalia; Lucà ed altri; Di Capua e Chiavacci; Massidda ed altri; Errigo; Galeazzi ed altri*)

(2171) *SERENA. – Legge sull'associazionismo sociale*

(*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale dei disegni di legge n. 4759, già approvato dalla Camera dei deputati, e n. 2171.

Se i colleghi sono d'accordo, passiamo alla votazione finale del disegno di legge n. 4759 che è stato esaminato e approvato articolo per articolo dalla 1^a Commissione permanente in sede redigente.

RUSSO SPENA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, con questa breve dichiarazione di voto voglio evidenziare come il provvedimento in esame abbia vissuto un percorso lungo e travagliato. Mi sembra però che, nonostante tale percorso, non venga sufficientemente valorizzato l'associazionismo locale che, al di là della dimensione che assume ogni singola organizzazione,

è estremamente diffuso sul territorio; infatti, associa il 48 per cento dell'insieme degli aderenti all'associazionismo su scala nazionale.

Noi di Rifondazione Comunista non neghiamo la necessità di definire giuridicamente quella che viene chiamata la terza gamba del terzo settore – infatti, oltre al volontariato e alla cooperazione sociale esiste anche l'associazionismo di promozione sociale – ma contestiamo l'impianto legislativo del provvedimento che privilegia solo una parte di questo mondo a scapito del suo insieme.

In secondo luogo, ritengo che l'Osservatorio nazionale presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale – e ci sembra che questo determini anche una scarsa autonomia critica, in verità – possa essere costituito anche dai rappresentanti dell'associazionismo delle realtà locali. Infatti, avevamo richiesto la presenza di un rappresentante per regione eletto dagli Osservatori regionali ma, purtroppo, le nostre proposte non sono state accolte durante il confronto che si è svolto alla Camera dei deputati.

Noi pertanto non voteremo contro il provvedimento in esame perché si tratterebbe di un voto che non proietta la nostra reale intenzione volta a far sì che il provvedimento tenga conto dell'associazionismo, lo supporti e consideri quindi anche le grandi associazioni; non potremmo però votare neanche a favore perché molto limitati sono i poteri di controllo, non esistono gli osservatori e i monitoraggi che avevamo richiesto e perché il mondo dell'associazionismo cosiddetto minore non viene sufficientemente rappresentato in questo provvedimento. È un associazionismo che lavora quotidianamente e con valore e prestigio su temi di grandissima attualità quali quelli dell'ambiente, dell'usura, della differenza di genere o della violenza sessuale.

Per questo motivo, noi ci asterremo dalla votazione. Non potremmo votare a favore del provvedimento né vogliamo votare contro, ma il nostro voto di astensione è anche un segnale di monito per un futuro miglioramento dei provvedimenti normativi anche in tema di associazionismo.

MAGNALBÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ. Signor Presidente, la normativa in esame era attesa e le regole per il terzo settore andavano definitivamente stabilite.

Alleanza Nazionale ritiene che il terzo settore sia un pilastro della società moderna così come è strutturata, tutta protesa verso l'economia e la finanza. Invece, nel terzo settore c'è partecipazione e solidarietà e le finalità sono dirette verso il sociale, il culturale e la ricerca etica.

Il provvedimento in esame è abbastanza articolato e può essere soddisfacente. Esso individua le varie associazioni che svolgono attività di utilità sociale sia nei confronti dei soci che nei confronti dei terzi. Inoltre, l'articolo 3 fa riferimento all'atto costitutivo delle associazioni, un atto accettabilmente strutturato. Infine, sono indicati tutti i benefici, a cominciare dalla sussidiarietà di responsabilità per quanto riguarda gli amministratori

e, via via, altri benefici che questo terzo pilastro ha diritto di avere riconosciuti nell'ambito della nostra legislazione.

Pertanto, Alleanza Nazionale che ha partecipato al processo evolutivo del provvedimento in esame esprimerà il suo voto favorevole.

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PASTORE. Signor Presidente, prima di entrare nel merito del mio intervento vorrei conoscere la procedura. Infatti, la sede redigente è abbastanza misteriosa per me e vorrei quindi sapere se si svolge una relazione, una discussione generale o se si procede solo alle dichiarazioni di voto finali.

PRESIDENTE. Senatore Pastore, non c'è discussione generale ma eventualmente una relazione, dopodiché si svolgono le dichiarazioni di voto finali, perché si tratta di una fase che segue l'approvazione articolo per articolo che vi è stata in sede redigente in Commissione. Si tratta di una facilitazione dal punto di vista dell'elaborazione tecnico-legislativa in sede di Commissione piuttosto che in Aula. In Aula però si effettuano soltanto le dichiarazioni di voto finali.

PASTORE. Signor Presidente, poiché è mio intento intervenire oltre i tre minuti concessi le chiedo di rinviare la mia dichiarazione di voto alla riapertura dei lavori.

PRESIDENTE. Supponevo che dopo aver lavorato intensamente e aver accolto l'obiezione di effettuare la votazione qualificata si potesse almeno terminare l'esame di un disegno di legge che ha trovato il consenso di tutti i Gruppi parlamentari.

PASTORE. Il fatto, signor Presidente, che sia stato concesso l'esame del provvedimento in Commissione in sede redigente e che non siano stati presentati emendamenti non significa che il testo sia particolarmente brillante da non richiedere quanto meno la necessità che in Aula si facciano osservazioni brevi ma non di due minuti.

PRESIDENTE. Andremo allora oltre le ore 13, ma la prego, senatore Pastore, facciamole queste osservazioni perché voglio sentirle.

PASTORE. Senza di lei, signor Presidente, non saprei inoltre come farle.

Vorrei segnalare che ho presentato in Commissione un ordine del giorno perché il disegno di legge, anche se nel suo contenuto di massima e nelle sue finalità fondamentali ci trova consenzienti, ha però dei lati oscuri, delle ombre che non ci consentono, diversamente da qualche col-

lega anche dell'opposizione, di esprimere un voto favorevole, ma solo di confermare il voto di astensione dato anche alla Camera dei deputati. Alcune ombre sono di carattere tecnico-giuridico, altre di impostazione. Indubbiamente l'opposizione si è fatta carico responsabilmente, nel momento politico che stiamo vivendo, della scadenza elettorale imminente e ha ritenuto di dare maggior valore alla necessità di approvare questo provvedimento rispetto a quella di migliorarla in alcuni passaggi non essenziali – altrimenti non avremmo dato il nostro consenso ad un suo esame in sede redigente, quindi ad un *iter* accelerato – ma che comunque avevano suscitato qualche preoccupazione.

Enumererò brevemente i più importanti che – ripeto – sono stati recepiti in un ordine del giorno approvato in Commissione – sul quale vorrei soffermarmi – tranne un aspetto che mi sembra opportuno riprendere. Nell'articolo 2 del disegno di legge si parla delle associazioni di promozione sociale con alcune norme che avrebbero richiesto una maggiore snellezza nella loro stesura ma che non provocavano dubbi di sorta.

Al comma 2 dell'articolo 2 sono indicate le associazioni che non devono essere considerate di promozione sociale e, in particolare, si escludono da questo provvedimento i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, professionali e di categoria, e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati. Secondo me questo comma avrebbe richiesto una migliore precisazione. Sono d'accordo relativamente all'elenco fatto, ma mi è sorto qualche dubbio interpretativo sull'estensione di quella formula a tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati. Sorge il dubbio se potessero essere incluse in questa legge associazioni che tutelano in via primaria interessi economici degli associati avendo al contempo in via strumentale o accessoria la funzione di curare altri interessi di carattere sociale, igienico-sanitario o di altra natura. Non si ha nulla contro queste associazioni ma, estendendo il campo di applicazione della normativa, si depotenzierebbe la funzione di dare un certo supporto non solo di riconoscimento formale ma anche economico e sostanziale alle stesse. Ricordiamo che a queste associazioni è riconosciuta una certa rappresentanza nel CNEL rispetto alla volontà del legislatore.

In Commissione si è svolto un dibattito e, tra l'altro, ho proposto nell'ordine del giorno presentato una norma interpretativa. Si è ritenuto tuttavia di non farne nulla perché si è detto – appunto – che in questo caso era da rimettere all'effettiva consistenza degli statuti associativi, e quindi alla loro interpretazione e applicazione, la valutazione della ricomprensione o meno di queste associazioni nel comma 2 dell'articolo 2.

Ho concordato su questo punto; tuttavia, poiché in Commissione non vi è stata più occasione, vorrei confermare che le mie preoccupazioni, cioè quelle secondo cui questa norma poteva essere estesa in particolare alle associazioni dei consumatori (non perché si abbia nulla contro tali associazioni, ma proprio per non depotenziare questo nuovo settore), sono da ritenersi infondate. Infatti, la relativa normativa, che ho avuto modo di ve-

rificare successivamente, dà chiare indicazioni degli interessi che queste associazioni sono chiamate a tutelare, che sono tutti di carattere economico.

Per quanto riguarda, invece, gli altri punti che ho trattato nell'ordine del giorno, vorrei fare brevemente cenno innanzitutto alla norma dell'articolo 3. L'ordine del giorno presentato sull'articolo 3 in sostituzione degli emendamenti, proprio per accelerare l'*iter* del disegno di legge, cerca di evitare che un domani si possa ritenere che associazioni del tipo di quelle disciplinate da tale provvedimento – che quindi svolgono promozione sociale, solo perché non sono nate rivestendo la forma scritta – possano essere escluse dalla legge. In tale ordine del giorno precisiamo che anche le associazioni nate senza rivestire la forma scritta (che, ricordo, nel nostro ordinamento è una forma non obbligatoria per questo tipo di soggetti, in generale) possono naturalmente, regolarizzandosi per iscritto, accedere alla tipologia di associazioni di promozione sociale.

Un altro punto riguarda una norma che deve ritenersi superflua, nel senso che ripercorre integralmente la normativa del codice civile: mi riferisco all'articolo 5, che prevede disposizioni in materia di donazioni ed eredità. Tra l'altro, si inserisce dopo una novella introdotta da quest'Assemblea al codice civile con la legge 22 giugno 2000, n. 192 (recentissima e della quale la Camera dei deputati non poteva non tener conto). Quindi, sia la disciplina del codice civile che questa dell'articolo 5 sono praticamente allineate.

Spesso gli interpreti del diritto si chiedono il motivo per cui il legislatore ha ripetuto in una legge successiva quanto era già scritto in una legge precedente, anche perché da ciò potrebbero nascere dubbi interpretativi; con quest'ordine del giorno, chiaramente diretto al Governo (quindi, al soggetto che dovrà applicare la legge), si elimina tale dubbio, sostenendo che – appunto – la norma in questione riproduce la norma codicistica e che, pertanto, non va assolutamente a novellare il testo del codice civile per quanto attiene questo tipo di associazione.

Il problema più rilevante, signor Presidente e gentili colleghi che avete la bontà di ascoltarmi o comunque di essere presenti, è quello del coordinamento della normativa relativa a queste associazioni con quella esistente in campi molto vicini.

Nell'ordine del giorno approvato in Commissione ho fatto riferimento a diverse normative: la disciplina del volontariato, quella delle ONLUS – sebbene abbia rilievo fiscale – e la recente legge-quadro in materia di assistenza, licenziata in via definitiva dall'Assemblea pochi giorni fa, che si riferisce al terzo settore. Esiste, innanzitutto, un problema relativo al coordinamento e all'applicazione di una congerie di norme. In secondo luogo, è necessario evitare che il Parlamento si preoccupi di depurare la legislazione di norme superflue o ingombranti, per elaborare, il giorno successivo, norme ancora più complesse. Occorre, soprattutto, evitare che questa vera e propria giungla di leggi possa comportare rischi per l'autonomia delle associazioni. Le associazioni di promozione sociale saranno infatti

soggette alla disciplina dettata dalla presente legge, che istituisce un registro nazionale, registri regionali e osservatori.

Esistono, inoltre, l'Osservatorio per il volontariato, quella che viene impropriamente chiamata *authority* in materia di ONLUS e la normativa del terzo settore. Credo sia doveroso, da parte del legislatore, elaborare norme leggere e, da parte del Governo, applicarle in maniera ragionevole. Bisogna evitare che, volendo far bene, si rechi più danno di ciò che ci saremmo aspettati. La soddisfazione per il disegno di legge è parziale; è una soddisfazione al 50 per cento. Avremmo desiderato, soprattutto per la seconda parte, che fosse data attuazione al programma di semplificazione, di snellimento, di tutela del privato da rischi di invasione che Governo e maggioranza hanno dichiarato sempre di voler perseguire, incontrando puntualmente il consenso dell'opposizione.

Il presente disegno di legge contiene invece tutti questi rischi; ho sottratto tempo ai componenti dell'Assemblea, ma era doveroso esporre obiezioni per giustificare e confermare l'astensione del nostro Gruppo.

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

* ROTELLI. Signor Presidente, quando ci è stata «strappata» la sede redigente chiesi di poter svolgere alcune considerazioni; può testimoniare il senatore Andreolli. Intenderei svolgere qualche osservazione in sede di dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo che si asterrà; potrei votare a favore, ma voterò contro.

Alle ore 13, il Gruppo cui appartengo è convocato per discutere della posizione da assumere sul cosiddetto federalismo, argomento rispetto al quale dovrei svolgere un ruolo, ma in questo momento sono assente dalla riunione. La pregherei di consentirmi di effettuare la dichiarazione di voto, per svolgere qualche osservazione non marginale – mi darà atto che non sono solito avanzare osservazioni marginali – all'inizio della seduta pomeridiana.

PRESIDENTE. Senatore Rotelli, le riunioni di Gruppo sono sempre opportune, anzi necessarie, concorrendo a snellire il lavoro parlamentare e a favorire il confronto e la qualità della legislazione prodotta. Lei deve però convenire che abbiamo utilizzato la seduta antimeridiana registrando l'assenza del numero legale – non mi dica che è soltanto responsabilità della maggioranza – oppure ascoltando doverosamente le intelligenti osservazioni sul contenuto di emendamenti e articoli all'esame dell'Assemblea. Se lei interviene in dissenso non può parlare più di cinque minuti; arriverà alla riunione di Gruppo con cinque minuti di ritardo, consentendo anche agli altri di svolgere le dichiarazioni di voto, per poter giungere all'approvazione definitiva del disegno di legge.

Ha pertanto facoltà di parlare il senatore Rotelli.

ROTELLI. Signor Presidente, non dubito che lei stesso, il relatore Andreolli e gli altri senatori presenti siano interessati.

Il testo in esame è un esempio negativo di redazione della legge dal punto di vista sostanziale.

L'articolo 1 apre il disegno di legge con la dichiarazione che: «La Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo» e non si capisce che cosa si intenda con un riconoscimento del valore sociale da parte della Repubblica. Immagino che non voglia dire che verranno distribuite delle medaglie.

Si fa poi riferimento alle attività dell'associazionismo «come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo»: la partecipazione, senza alcun aggettivo qualificativo, non vuol dire granché; avrei fatto riferimento innanzitutto alla solidarietà e poi eventualmente al pluralismo, e semmai fosse stato necessario – ma forse non lo era – aggiungere qualcosa di ulteriore.

Secondo il testo in esame, di questo associazionismo la Repubblica «ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni»: mi domando, «sue» di chi? Nella lingua italiana il termine «sue» si riferisce al sostantivo, al soggetto, ossia, nel caso in questione, alla Repubblica. Invece nel testo non si capisce se sia riferito al soggetto, il che significherebbe che i comuni e le province sono stati considerati articolazioni dello Stato (figuriamoci, ai sensi della Costituzione vigente!), oppure se le articolazioni sono dell'associazionismo ed in tal caso ne soffrirebbe la lingua italiana.

Nel prosieguo del comma 1 si prevede che tale promozione avvenga: «nella salvaguardia della sua autonomia». «Sua» di chi? Nuovamente dell'associazionismo? Ed ancora che la Repubblica «favorisce il suo» – di chi? Dell'associazionismo forse? – «apporto originale»: perché, se l'apporto non fosse tale e fosse pedissequo, non meriterebbe di essere conseguito?

Tale apporto è volto al conseguimento di finalità «di ricerca etica e spirituale»: a causa sicuramente della mia ignoranza, non riesco a comprendere che cosa sia la ricerca spirituale svolta dall'associazionismo liberamente costituito.

Signor Presidente, vengo a temi che coinvolgono più direttamente l'interesse suo e del relatore. Il comma 2 recita: «La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 ... della Costituzione ... stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi». Gli articoli 2, 3, 4 e 9 della Costituzione, però, recano principi fondamentali: come è ben noto, infatti, è questo il contenuto degli articoli da 1 a 11.

Dunque, la legge in esame detta principi fondamentali, in attuazione di principi fondamentali della Costituzione ed a tali principi, così definiti, le regioni debbono attenersi! Ma i principi si applicano, non ci si attiene ad essi; ci si attiene, invece, agli ordini e in ciò forse emerge la rigidità del potere centrale.

Successivamente, nello stesso comma, ci si riferisce, viceversa, a criteri cui le regioni debbono uniformarsi: ma il termine criteri non regge il

verbo utilizzato, perché ci si uniforma a direttive, non a criteri, che invece si applicano. Emerge qui una confusione istituzionale semplicemente indescrivibile.

Se si esamina, poi, la definizione delle associazioni di promozione sociale, contenuta nell'articolo 2, scopriamo che tutte lo sono, in quanto sono considerate tali: «le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati». Quando ho letto questo comma ho pensato che anche Forza Italia, il movimento cui appartengo, fosse un'associazione di promozione sociale, perché rientrava in tale definizione.

Come controprova, nel comma 2 è stato necessario precisare, avendo adottato un concetto tanto lato di associazione, che non rientravano in esso i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro e le associazioni professionali e di categoria. Non essendo state definite in partenza, si è costretti a darne una definizione in negativo.

Non credo che lei, signor Presidente, abbia la pazienza di ascoltarmi ulteriormente. Ma – come sempre – si devono affrontare questioni di sostanza. Mi avvio a concludere. Ne salto tante, signor Presidente, ma mi consenta di esaminare quanto meno l'articolo 17.

Dopo aver costituito un osservatorio nazionale per il volontariato (non si capisce perché non si potevamo costituire anche in tutte le regioni ordinarie degli osservatori regionali) all'articolo 17 si legge che esso designa dieci membri al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. A questo proposito vorrei ricordare la Commissione bicamerale, quando i suoi membri ricevevano ad uno ad uno le telefonate del presidente del CNEL che li invitava a non decostituzionalizzare il CNEL.

Viene fondato un osservatorio e a che cosa serve? Serve a designare dei membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Questo Paese non si salva, signor Presidente.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Rotelli. Lei è un po' pessimista e questo mi dispiace.

PETRUCCI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRUCCI. Signor Presidente, non sono pessimista come il mio collega Rotelli. Voglio esprimere una soddisfazione, perché finalmente si approva questo provvedimento che ha avuto un *iter* piuttosto lungo e travagliato alla Camera dei deputati. In questa sede licenziamo il testo così come ci è pervenuto dalla Camera, e sebbene esso non riguardi tutto l'associazionismo, non possiamo non avvertire l'importanza di aver portato a compimento un simile atto dopo la riforma dei servizi sociali.

Voglio ricordare che le associazioni e il *forum* del terzo settore hanno fatto costantemente pressione per l'approvazione di questo disegno di legge che, tra l'altro, era stato richiesto con forza nel patto sottoscritto tra *forum* e Governo Prodi prima, e Governo D'Alema successivamente, proprio in quanto mancava una regolamentazione del terzo settore.

Ricordo, inoltre, come è già stato affermato da altri colleghi, che in materia esiste la legge sul volontariato risalente al 1991 e la legge quadro sulla cooperazione sociale e che con questo provvedimento viene completato il quadro legislativo per il settore *no profit*. Questo è un fatto importante non tanto perché ci permette di leggere con chiarezza la specificità dei vari soggetti che operano all'interno del terzo settore, ma di creare le basi per un ulteriore decollo sul piano legislativo di tutto il settore *no profit* del nostro Paese, se pensiamo di collegare anche queste normative con la disciplina fiscale per le ONLUS.

È già stata evidenziata da altri colleghi l'importanza della legge recentemente approvata sulla riforma dell'assistenza; sappiamo che essa si basa molto sullo sviluppo di un'economia sociale, di una crescita dell'occupazione nel terzo settore e del ruolo che i soggetti del *no profit* possono avere in questa legge.

Allo stato attuale, quindi, ci possiamo permettere di analizzare con calma tutti i provvedimenti messi in moto, muovendoci verso un ulteriore obiettivo rappresentato dalla legislazione per il varo dell'impresa sociale nel nostro Paese. Tra l'altro, l'approvazione di questa legge ci permette anche di rivisitare la normativa sul volontariato che risale – come ho detto – al 1991 e che risulta ormai in parte inadeguata ad un volontariato che è cambiato, che si sta ulteriormente modificando in relazione agli impegni che gli vengono richiesti per il nuovo stato sociale e che è mutato anche rispetto al contesto sociale ed economico degli anni '90.

Quindi, l'approvazione di questa legge ci permette innanzitutto di individuare i soggetti e di affrontare nuovi passi perché l'economia sociale e il *no profit* si affermino nel nostro Paese. Brevemente, vorrei comunque insistere sul fatto che il riconoscimento – che alcuni giudicano in senso negativo e che per me, invece, è positivo – del valore dell'associazionismo e dei principi a cui devono attenersi gli enti locali introduce un altro concetto tanto caro ad alcuni colleghi, che è quello della diversa qualità dei rapporti tra associazionismo, volontariato e cooperazione sociale nei confronti degli enti locali; quindi, insiste e accentua un'idea di sussidiarietà e di cittadinanza attiva.

Avevamo bisogno di questo perché c'è la necessità di andare sempre più in direzione di una cittadinanza che si assuma responsabilità, e credo che l'associazionismo, il volontariato e la cooperazione siano un segnale in questo senso. L'altro aspetto, e concludo, è il rafforzamento della democrazia e delle relazioni sociali.

Il tempo purtroppo – o fortunatamente – non mi consente di dilungarmi, ma vi è stata nel luglio scorso una terza indagine sul rapporto tra cittadini e istituzioni, che analizza in Italia la situazione preoccupante di noia e indifferenza nei confronti della democrazia. Indifferenza che cre-

sce, fra l'altro, tra coloro che si dichiarano lontani da ogni pratica di impegno civico; l'indifferenza, e quindi anche la diffusione dell'insicurezza cresce in misura proporzionale alla diminuzione dei legami sociali e all'assenza di inserimento nelle reti di impegno civico.

Con questo provvedimento, invece, diamo alcuni segnali: la valorizzazione del settore dell'associazionismo, l'importanza di non lasciare i cittadini soli, e anzi l'importanza di aggregarsi per svolgere un ruolo nella costruzione della democrazia.

Quindi, l'approvazione di questo provvedimento rappresenta un atto di fiducia e di speranza nei confronti della società civile e costituisce un segnale di intensificazione del livello democratico.

Con tali motivazioni, dichiaro il voto favorevole e convinto del Gruppo dei Democratici di Sinistra.

STIFFONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI. Signor Presidente, il Gruppo Lega Forza Nord Padania si asterrà nella votazione di questo provvedimento che, pur interpretando la necessità di agevolare le forme di associazionismo, non ci sembra completo e si presta a varie interpretazioni.

Si sarebbe potuto intervenire maggiormente a favore delle associazioni evitando magari determinate spese o ulteriori aggravii burocratici, non costringendole a ricorrere a collaborazioni con l'ISTAT e con il CNEL o ad eventuali registrazioni nazionali.

Condividiamo senz'altro la necessità delle registrazioni regionali e provinciali, ma quelle nazionali ci sembrano veramente una forzatura.

Le associazioni si sarebbero aspettate degli interventi molto più concreti, quali ad esempio agevolazioni postali o telefoniche, che avrebbero consentito loro di risparmiare un po' di soldi. Si sono, invece, viste proporre altre misure probabilmente perdendo di vista l'essenza dell'associazionismo, che è quella di confrontarsi con le problematiche territoriali e non certamente con l'ISTAT, il CNEL e organizzazioni simili. Nell'attribuire a tali associazioni la possibilità di partecipare alla gestione di servizi pubblici, si rischia di riconoscere loro vantaggi di cui il privato non gode. Molto spesso il privato, che è stato in grado di arrangiarsi e di formare il proprio personale, quando concorre per aggiudicarsi un appalto o la gestione di un servizio pubblico, rischia di rimanere escluso perché le associazioni, come le cooperative e molte forme di volontariato, partono con vantaggi che possono spiazzarlo.

Alla fine per aiutare le forme di associazionismo, rischiamo di penalizzare il privato, e questo succede quotidianamente.

Per tutti questi motivi abbiamo scelto di astenerci dalla votazione del testo. Nonostante i ringraziamenti per l'operato delle associazioni non siano mai sufficienti, riteniamo che sarebbe stata necessaria una normativa che tenesse conto delle loro reali esigenze che sono state disattese e della

esigenza di tutelare chi, da privato, si troverà a competere con una concorrenza sleale, anche se apprezzabile nelle intenzioni.

MIGNONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIGNONE. Signor Presidente, noi Democratici avremmo gradito di motivare la nostra espressione di voto favorevole su questo disegno di legge, che – come giustamente lei ha ricordato – è il risultato di un confronto continuo e costruttivo tra forze della maggioranza e dell'opposizione. Tuttavia, vista l'ora tarda, consegno i miei appunti, nonostante non abbiano organicità, con la speranza che l'espressione grafica possa essere facilmente interpretata.

MONTAGNINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTAGNINO. Signor Presidente, non ho i dubbi e soprattutto non ho il pessimismo che è stato enunciato dal senatore Rotelli. Tendo soprattutto a valorizzare il risultato che con l'approvazione di questo disegno di legge si consegue, perché è un tassello finale per il completamento della valorizzazione delle autonomie sociali.

In particolare, ritengo sia opportuno valorizzare i segni distintivi dell'associazionismo sociale, cioè la partecipazione, la solidarietà e il pluralismo. Credo che le associazioni sociali concorrano ad elevare la qualità della nostra democrazia e ritengo che questo disegno di legge sia adeguato agli scopi che le associazioni debbono conseguire. Per questo motivo, dichiaro il voto favorevole del Gruppo del PPI.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il relatore, senatore Andreolli. Ne ha facoltà.

ANDREOLLI, *relatore*. Signor Presidente, vorrei sottolineare alcuni aspetti, innanzitutto l'importanza di questo provvedimento, già richiamata da altri colleghi sia in Aula sia in Commissione. Infatti, dopo la legge n. 266 del 1991 sul volontariato vero e proprio, e la legge n. 381 del 1991 sulle cooperative di solidarietà sociale, si perviene in questo modo al completamento di un disegno che questa maggioranza ha voluto produrre nell'arco dell'attuale legislatura.

Alla Camera si è svolto un lungo e tormentato dibattito, anche nel confronto con il Governo, soprattutto per trovare le coperture finanziarie necessarie per non vanificare la portata della norma. Questo ha reso il nostro lavoro più semplice: una volta tanto il bipartitismo non ha creato tensioni. C'è stata infatti una larga convergenza in Commissione e anche l'opposizione ha convenuto che questo è un traguardo positivo. Mi sor-

prende in parte che oggi la Lega e Forza Italia abbiano dichiarato di astenersi dalla votazione, mentre in Commissione sembrava che avessero espresso la loro adesione.

Vorrei poi sottolineare che la Commissione ha approvato all'unanimità anche tre ordini del giorno: quello del senatore Pastore, che ha sottolineato una interpretazione corretta delle norme vigenti, quello del senatore Pinggera, volto a salvaguardare le autonomie speciali, e quello presentato dalla collega D'Alessandro Prisco e da altri senatori, con il quale si è voluto fare delle precisazioni – anche se in parte ciò era superfluo – perché non vi fosse possibilità di interpretare le norme su questo associazionismo in modo discriminante all'interno del mondo delle donne. I tre ordini del giorno, come ho detto, sono stati approvati all'unanimità e sono agli atti.

Pertanto, con soddisfazione, colgo questa occasione per ringraziare tutti i colleghi e anche l'opposizione, che inizialmente sembrava volesse chiedere la radicale modifica del testo e che poi ha condiviso l'opportunità espressa dalla maggioranza di concludere l'esame del provvedimento nel corso di questa legislatura.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Vorrei ringraziare il Presidente del Senato, il presidente della 1^a Commissione permanente, senatore Villone, il relatore Andreolli e i senatori della maggioranza e dell'opposizione per la sensibilità che hanno dimostrato già in Commissione nei confronti di un provvedimento molto importante sotto il profilo sociale.

PRESIDENTE. Ho spesso ricordato, in termini di rimprovero, che un disegno di legge sull'Avvocatura dello Stato fu approvato con la presenza in Aula di 4 senatori.

Per evitare di approvare il provvedimento adesso, alla presenza soltanto di pochi senatori, compreso il Presidente, che però non partecipa alla votazione, lo metterò in votazione nella seduta pomeridiana, alle ore 17,55, prima della votazione qualificata, prevista per le ore 18, dei provvedimenti in materia di finanza locale.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

TABLADINI, *segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (13,32).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni urgenti in materia di finanza locale (4592) (*)

(*) Cfr. Tit. 1 (Nuovo testo)

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

*(Delega al Governo per la revisione
del sistema dei trasferimenti erariali)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto la revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali in funzione delle esigenze di perequazione connesse all'aumento dell'autonomia impositiva e alla capacità fiscale relativa all'imposta comunale sugli immobili (ICI) e alla compartecipazione all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) non facoltativa. La perequazione deve basarsi su quote capitarie definite in relazione alle caratteristiche territoriali, demografiche e infrastrutturali, nonché alle situazioni economiche e sociali e può essere effettuata, per un periodo transitorio, anche in funzione dei trasferimenti storici.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

3. L'attuazione del presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi per il complesso della finanza pubblica e deve essere coordinata con gli obiettivi di finanza locale relativi al patto di stabilità interno di cui

all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

EMENDAMENTO 2.106 E SEGUENTI

2.106

ROSSI

Respinto

Al comma 1, alla fine, aggiungere il seguente periodo: «I trasferimenti perequativi non devono coprire le mancate entrate derivanti dalla presenza di evasione fiscale dei tributi locali».

2.107

ROSSI

Respinto

Al comma 1, alla fine, aggiungere il seguente periodo: «La perequazione prevista per le problematiche di carattere infrastrutturale deve avere carattere di temporaneità, e consistere in attribuzioni di risorse in misura decrescente per ciascuno degli anni del periodo temporale stabilito, che, comunque, non deve superare il quinquennio».

2.108

ROSSI

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'attuazione del presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato».

ORDINE DEL GIORNO

9.4592.100.

MANFREDI

Respinto

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge 4592-A concernente:
«disposizioni urgenti in materia di finanza locale».

Premesso che:

di anno in anno diventa sempre più difficile raggiungere il pareggio finanziario tra le entrate e le uscite di parte corrente, tenendo conto delle limitazioni imposte dalla normativa vigente e dalle regole di buona economia che un Ente deve rispettare;

da tempo non vengono aggiornati i trasferimenti dello Stato ed ultimamente l'articolo 51 della legge della regione Piemonte n. 16 del 2 luglio 1999 ha previsto che le Comunità montane possono destinare, per la copertura delle spese correnti, una quota non superiore al 10 per cento del fondo regionale per la montagna assegnato;

se la *ratio* della norma è sicuramente condivisibile in quanto spinge gli enti locali ad intervenire con investimenti, tuttavia il dettato normativo diventa oltremodo penalizzante per gli Enti che attivano volumi di investimento attraverso fonti di finanziamento diverse dal fondo per la montagna e devono compiere sforzi economici ingenti per l'adeguamento delle proprie strutture sia in termini di personale sia in termini di organizzazione, sforzi che vanno ad incidere sul volume delle spese correnti;

le Comunità montane vivono quasi totalmente di finanza derivata e quindi non hanno altri mezzi di finanziamento delle spese correnti al di fuori dei trasferimenti erariali e del fondo della montagna, risulta evidente che esse si vedranno costrette a ridurre progressivamente i loro interventi non riuscendo a far fronte al carico di impegno richiesto per la corretta realizzazione degli stessi. Già con l'elaborazione del prossimo Bilancio, al fine di non operare una riduzione degli interventi programmati, si dovrà chiedere ai comuni una maggior quota di contribuzione;

anche per i comuni le difficoltà finanziarie sono sempre più rilevanti ed allo stato attuale l'unica leva che l'amministrazione possiede rimane quella dell'aumento dell'imposizione fiscale e tributaria ai propri cittadini (addizionale IRPEF, aumento ICI e delle tariffe dei vani vari servizi) senza peraltro che ciò comporti una riduzione dell'imposizione fiscale a livello centrale;

i trasferimenti dello Stato continuano ad essere erogati senza una vera e propria manovra perequativa che tenga conto delle differenziazioni che esistono tra le aree diverse e che possono riguardare sia il numero degli abitanti, sia l'esenzione del territorio, sia l'economia esistente;

in questi ultimi anni, poi, la legislazione ha via via attribuito sempre nuove funzioni e compiti agli enti locali territoriali, senza peraltro mai trasferire risorse umane e finanziarie, come invece recitano varie leggi emanate, al fine di mettere in condizione gli enti di operare.

Si impegna il Governo:

a richiedere per le comunità montane la possibilità di utilizzare il Fondo montagna in modo adeguato al volume degli investimenti intrapresi:

all'abolizione della tesoreria unica, per poter beneficiare degli interessi sulle somme in deposito;

ad adeguare i trasferimenti erariali;

all'esenzione dal pagamento dell'Iva sugli interventi relativi ai lavori pubblici;

per quanto concerne i comuni, una reale manovra perequativa nel trasferimento dello Stato che tenga conto di vari parametri (abitanti, estensione del territorio, tipo di economia presente, servizi associati, servizi esenti, entrate proprie dell'ente);

il ripristino dei mutui a totale carico dello Stato per la realizzazione delle opere pubbliche primarie quali acquedotti, fognature, strade, scuole...;

all'abolizione della tesoreria unica per i comuni al disotto dei cinquemila abitanti con conseguente possibilità per i medesimi di beneficiare degli interessi sulle somme in deposito;

alla possibilità di trattenere parte del gettito Irpef a livello locale senza dover ricorrere ad addizionali e quindi senza maggiori oneri per il contribuente, fermo restando a carico dello Stato l'erogazione di quei servizi di utilità più generali quali la giustizia, la sicurezza, la sanità, la scuola...;

ad evitare che il vero federalismo non passi attraverso l'assegnazione di sempre maggiori risorse alle sole regioni ma che raggiunga anche tutti gli altri enti locali territoriali;

all'esenzione del pagamento dell'Iva sugli interventi relativi ai lavori pubblici.

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato con un emendamento

(Permessi retribuiti)

1. Al comma 5 dell'articolo 24 della legge 3 agosto 1999, n. 265, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli oneri per i permessi retri-

buiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui ai commi precedenti».

EMENDAMENTO

3.1000

LA RELATRICE

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole da: "Al comma 5" fino a: "n. 265" con le altre: "Al comma 1 dell'articolo 80 del Testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267" e sostituire le parole: "di cui ai commi precedenti" con le altre: "di cui all'articolo 79".

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato con un emendamento

(Reclutamento di personale dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali)

1. Al comma 78-*bis* dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Al reclutamento del personale, ferma restando l'utilizzazione delle procedure e degli istituti previsti dal comma 78, lettera *b*), si provvede anche con le modalità previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nel rispetto della disciplina programmatica delle assunzioni del personale prevista dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

EMENDAMENTO

4.1000

LA RELATRICE

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole da: "Al comma 78-bis" fino a: "successive modificazioni" con le altre: "Al comma 4 dell'articolo 102 del Testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267" e sostituire le parole: "comma 78, lettera b)" con le altre: "comma 2, lettera a) dell'articolo 103 del presente Testo unico".

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato con un emendamento

(Concessione di un contributo per le finalità dell'Associazione nazionale ufficiali di stato civile e d'anagrafe (ANUSCA))

1. Il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere un contributo straordinario di lire 1 miliardo, come limite di impegno decennale, a partire dall'anno 2001, in favore dell'Associazione nazionale ufficiali di stato civile e d'anagrafe (ANUSCA), con sede in Castel San Pietro Terme (Bologna), eretta in ente morale con decreto del Ministro dell'interno del 19 luglio 1999, per la costruzione di un fabbricato da adibire a sede dell'Accademia per gli ufficiali di stato civile.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 1 miliardo annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. L'importo è allocato nello stato di previsione del Ministero dell'interno all'unità previsionale di base «3.2.1. Investimenti».

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO

5.100

LA RELATRICE

Approvato

Al comma 2 sopprimere l'ultimo periodo.

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Indice nazionale delle anagrafi)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

«È istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), nell'ambito del Sistema di accesso e interscambio anagrafico (SAIA), per un migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è adottato il regolamento per la gestione dell'INA.

Per l'attuazione dell'INA ci si avvale dei finanziamenti già stanziati per il progetto SAIA dall'AIPA».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.100

LA RELATRICE

V. nuovo testo

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Disposizioni correttive, integrative e di aggiornamento del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali adottato con decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ai sensi dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265, possono essere emanate, nel rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo».

6.0.100 (Nuovo testo)

LA RELATRICE

Approvato

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 31 della legge n. 265 del 1999, al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Disposizioni correttive del predetto testo unico possono essere emanate, nel rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo"».

6.0.101

TIRELLI

Ritirato

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al fine di garantire la sicurezza stradale e la tutela ambientale, i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecunarie spettanti ai comuni ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere devoluti oltre che per le finalità di cui al comma 4 del medesimo articolo 208, anche per la predisposizione di progetti-obiettivi finalizzati a conseguire un miglioramento della sicurezza stradale e della sorveglianza ambientale sul proprio territorio».

6.0.102

MONTAGNA, MACONI, SARACCO, PIATTI, PETRUCCI, CAZZARO, PIZZINATO, ZILIO, RESCAGLIO, CAPALDI, ALBERTINI, VEDOVATO

Ritirato e trasformato nell'odg n. 500

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Proventi delle sanzioni amministrative e pecuniarie
per violazioni del codice della strada)*

1. Il comma 4 dell'articolo 208 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente: «I proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 sono destinati alle attività istituzionali degli stessi».

6.0.103

LA RELATRICE

Approvato

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative)

1. Il comma 4 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dal seguente:

"4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 è devoluta alle finalità di cui al comma 2, nonché al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento e al miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza e alla realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica nonché, in misura non inferiore al 10 per cento della predetta quota, ad interventi per la sicurezza stradale, in particolare a tutela degli utenti deboli: pedoni, ciclisti, bambini, anziani, disabili. Gli stessi enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinarsi alle suindicate finalità. Le determinazioni sono comunicate al Ministro dei lavori pubblici; per i comuni la comunicazione è dovuta solo da quelli con popolazione superiore a diecimila abitanti"».

6.0.104

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Ritirato

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Dotazioni finanziarie delle Regioni in attuazione del decreto legislativo n. 143 del 1997)

A valere sulle disponibilità di 540,7 miliardi recate per l'anno 2000 dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, sono disposte, con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, assegnazioni a favore delle regioni, relativamente alle spese di loro competenza e non finanziate dal Ministero delle politiche agricole e forestali, nelle more del-

l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143».

6.0.105

VEGAS

Ritirato

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

A valere sulle disponibilità di 540,7 miliardi recate per l'anno 2000 dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, sono disposte, con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, assegnazioni a favore delle regioni, limitatamente alle spese delle stesse effettivamente sostenute, in corso d'anno e non finanziate dal Ministero delle politiche agricole, nelle more dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143».

6.0.106

MANFREDI

Ritirato e trasformato nell'odg n. 501

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

All'articolo 6 del decreto ministeriale 23 marzo 1998 del Ministro delle Finanze pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1998 la parola: «10 per cento» è sostituita con la seguente: «30 per cento». Il Ministro delle Finanze si atterrà alla presente norma anche nel definire la percentuale da fissare per analoga esigenza nei decreti annuali successivi».

ORDINI DEL GIORNO

9.4592.500 (già em. 6.0.102)

CAPALDI, IULIANO, CARPINELLI, PETRUCCI, MACONI, MONTAGNA, SARACCO

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 4592, concernente: “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale”,

premesso che:

per gli enti locali di anno in anno diventa più difficile raggiungere il pareggio finanziario tra le entrate e le uscite di parte corrente, tenendo conto delle limitazioni imposte dalla normativa vigente e dalle regole di buona economia che un ente deve rispettare;

in particolare per le comunità montane da tempo non vengono aggiornati i trasferimenti dello Stato e, ultimamente, l'articolo 51 della legge della regione Piemonte n. 16 del 2 luglio 1999 ha previsto che le comunità montane possono destinare, per la copertura delle spese correnti, una quota non superiore al 10 per cento del fondo regionale per la montagna assegnato;

se la *ratio* della normativa attuale è sicuramente condivisibile in quanto spinge gli enti locali ad intervenire con investimenti, tuttavia il dettato normativo diventa oltremodo penalizzante per gli enti che attivano volumi di investimento attraverso fonti di finanziamento diverse dal fondo per la montagna e devono compiere sforzi economici ingenti per l'adeguamento delle proprie strutture sia in termini di personale sia in termini di organizzazione, sforzi che vanno ad incidere sul volume delle spese correnti;

le comunità montane vivono quasi totalmente di finanza derivata e quindi non hanno altri mezzi di finanziamento delle spese correnti al di fuori dei trasferimenti erariali e del fondo della montagna, risulta evidente che esse si vedranno costrette a ridurre progressivamente i loro interventi non riuscendo a far fronte al carico di impegno richiesto per la corretta realizzazione degli stessi. Già con l'elaborazione del prossimo bilancio, al fine di non operare una riduzione degli interventi programmati, si dovrà chiedere ai comuni una maggior quota di contribuzione;

un primo segnale positivo è dato dalle nuove risorse previste dal disegno di legge finanziaria per il 2001 a favore delle comunità montane; anche per i comuni le difficoltà finanziarie sono sempre più rilevanti ed allo stato attuale l'unica leva che l'amministrazione possiede rimane quella dell'aumento dell'imposizione fiscale e tributaria ai propri cittadini (addizionale IRPEF, aumento ICI e delle tariffe dei vari servizi) senza peraltro che ciò comporti una riduzione dell'imposizione fiscale a livello centrale;

i trasferimenti dello Stato sono distribuiti con una logica perequativa solo per la parte di incremento derivante dalla considerazione del tasso inflattivo, nel mentre occorre considerare le differenze che esistono tra le aree diverse e che possono riguardare sia il numero degli abitanti, sia l'estensione del territorio, sia l'economia esistente;

in questi ultimi anni, poi, la legislazione ha previsto l'attribuzione progressiva di nuove funzioni e compiti agli enti locali territoriali, senza garantire di fatto adeguate risorse aggiuntive, anche di personale, al fine di mettere in condizione gli enti di operare,

impegna il Governo:

a continuare nella politica intrapresa con il disegno di legge finanziaria per il 2001 diretta a destinare nuove e maggiori risorse finanziarie alle comunità montane, in modo tale da consentire il finanziamento delle spese correnti comunque inerenti alle attività di investimento;

a definire la graduale e progressiva uscita dal sistema della tesoreria unica delle entrate proprie degli enti locali, prevedendo le relative scadenze;

a continuare la politica intrapresa con il disegno di legge finanziaria per il 2001 diretta a destinare nuove e maggiori risorse agli enti locali;

a studiare la possibilità di contributi integrativi per compensare gli enti locali degli oneri derivanti dall'applicazione dell'IVA agli interventi in materia di lavori pubblici;

a realizzare, nell'ambito della revisione complessiva del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, una efficace manovra perequativa nei confronti dei comuni, tenendo conto di parametri oggettivi (quali popolazione, caratteristiche del territorio, economia dell'area, livello e potenzialità di entrate proprie, livello dei servizi forniti, servizi svolti in forma associata);

a perseguire una politica di ulteriore incremento del fondo nazionale ordinario per gli investimenti conservando la destinazione prioritaria dell'80 per cento del fondo a favore dei piccoli comuni;

a studiare metodi semplificati per l'attribuzione diretta agli enti locali di quote dell'IRPEF senza nuovi oneri ed aumento di adempimenti a carico dei contribuenti e dei sostituti d'imposta;

a perseguire una efficace distribuzione delle risorse destinate al finanziamento delle nuove funzioni attribuite agli enti locali, secondo il principio della necessaria adeguatezza tra risorse e compiti da svolgere.

(*) Accolto dal Governo

9.4592.501 (già em. 6.0.106)

MANFREDI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 4592,

premesso che

la legge n. 386 del 26 luglio 1975, riguardante l'esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera, firmato a Roma il 3 ottobre 1974, prevede, in sintesi, che i Cantoni confinanti con l'Italia trasferiscano annualmente ai Comuni italiani di confine, ove siano residenti lavoratori frontalieri, una parte del gettito fiscale proveniente dalle imposizioni agli stessi;

l'utilizzazione di tali fondi da parte dei Comuni è determinata, come noto, annualmente dal Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro del Tesoro e della Programmazione economica sentite le Regioni Lombardia, Piemonte e la Provincia autonoma di Bolzano, nonché i Comuni frontalieri interessati;

i decreti annuali del 1992, 1993 e 1994 relativi alle compensazioni finanziarie prevedono che le stesse debbano essere impiegate per opere pubbliche e servizi, senza peraltro fissare una percentuale di ripartizione tra le due destinazioni;

i decreti successivi prevedono invece che per i servizi sociali possa essere destinato solo il 10 per cento delle compensazioni stesse;

considerato che

tale percentuale appare eccessivamente limitativa e pone i Comuni in gravi difficoltà. Molti di essi, infatti, hanno esigenze di manutenzione e funzionamento delle opere già realizzate, ma non sono in grado di affrontarle e risolverle a causa dell'esiguità dei fondi a ciò consentiti.

l'esigenza è stata già sottolineata dall'Associazione fra i Comuni italiani di frontiera con il Canton Ticino (A.C.I.F.) e la necessità è stata fondamentalmente riconosciuta dal Parlamento che, nell'articolo 25 del Collegato alla Finanziaria 1999, ha stabilito che nel decreto dell'8 maggio 1997, relativo alle compensazioni dovute per gli anni 1994 e 1995, la percentuale da destinare al finanziamento dei servizi sia aumentata dal 10 per cento al 30 per cento,

impegna il Governo:

...a ridiscutere con la Confederazione elvetica i termini dell'Accordo del 3 ottobre 1974 al fine di consentire che la percentuale dei trasferimenti ai Comuni di cui in premessa, possa essere destinata dagli stessi Comuni frontalieri per il 30 per cento a scopo di servizi, a decorrere da quelli erogati nel 1999.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTO AL TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE

Tit. 1

LA RELATRICE

V. nuovo testo

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale e delega in materia di trasferimenti erariali».

Tit. 1 (Nuovo testo)

LA RELATRICE

Approvato

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, delega in materia di trasferimenti erariali, disposizioni concernenti gli enti locali e modifiche al Testo unico sull'ordinamento degli stessi adottato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

DISEGNO DI LEGGE

Disciplina delle associazioni di promozione sociale (4759)

ARTICOLI APPROVATI IN SEDE REDIGENTE
DALLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE, IDENTICI
AGLI ARTICOLI APPROVATI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità e oggetto della legge)

1. La Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.

2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

3. La presente legge ha, altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti che rispondono agli obiettivi di cui al presente articolo.

Art. 2.

(Associazioni di promozione sociale)

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità so-

ziale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 3.

(Atto costitutivo e statuto)

1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
- f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11, può consentire deroghe alla presente disposizione;
- g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
- h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- i) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- l) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Art. 4.

(Risorse economiche)

1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'articolo 22.

Art. 5.

(Donazioni ed eredità)

1. Le associazioni di promozione sociale prive di personalità giuridica possono ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.

2. I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati alle associazioni. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

Art. 6.

(Rappresentanza)

1. Le associazioni di promozione sociale anche non riconosciute sono rappresentate in giudizio dai soggetti ai quali, secondo lo statuto, è conferita la rappresentanza legale.

2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione di promozione sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

CAPO II

REGISTRI E OSSERVATORI
DELL'ASSOCIAZIONISMO*Sezione I*REGISTRI NAZIONALE,
REGIONALI E PROVINCIALI

Art. 7.

(Registri)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.

2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale.

3. L'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui pos-

sono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.

Art. 8.

(Disciplina del procedimento per le iscrizioni ai registri nazionale, regionali e provinciali)

1. Il Ministro per la solidarietà sociale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito regolamento che disciplina il procedimento per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel registro nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, e la periodica revisione dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dei registri di cui all'articolo 7, comma 4, i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni che svolgono attività in ambito regionale o provinciale nel registro regionale o provinciale nonché la periodica revisione dei registri regionali e provinciali, nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le regioni e le province autonome trasmettono altresì annualmente copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11.

3. Il regolamento di cui al comma 1 e le leggi regionali e provinciali di cui al comma 2 devono prevedere un termine per la conclusione del procedimento e possono stabilire che, decorso inutilmente il termine prefissato, l'iscrizione si intenda assentita.

4. L'iscrizione nei registri è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali e provinciali di cui al comma 2.

Art. 9.

(Atti soggetti ad iscrizione nei registri)

1. Nei registri di cui all'articolo 7 devono risultare l'atto costitutivo, lo statuto, la sede dell'associazione e l'ambito territoriale di attività.

2. Nei registri devono essere iscritti altresì le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento.

Art. 10.

*(Ricorsi avverso i provvedimenti relativi
alle iscrizioni e alle cancellazioni)*

1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa, nel caso si tratti di associazioni a carattere nazionale, al Ministro per la solidarietà sociale, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11; nel caso si tratti di associazioni che operano in ambito regionale o nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, al presidente della giunta regionale o provinciale, previa acquisizione del parere vincolante dell'osservatorio regionale previsto dall'articolo 14.

2. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, in ogni caso, entro sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalità entro sessanta giorni.

*Sezione II*OSSERVATORIO NAZIONALE E OSSERVATORI
REGIONALI DELL'ASSOCIAZIONISMO

Art. 11.

(Istituzione e composizione dell'Osservatorio nazionale)

1. In sede di prima attuazione della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, è istituito l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, di seguito denominato «Osservatorio», presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale, composto da 26 membri, di cui 10 rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti estratti a sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni e 6 esperti.

2. Le associazioni di cui al comma 1 devono essere iscritte nei registri ai rispettivi livelli.

3. L'Osservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi componenti di espressione delle associazioni.

4. L'Osservatorio si riunisce al massimo otto volte l'anno, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati per più di due mandati.

5. Per il funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la spesa massima di lire 225 milioni per il 2000 e di lire 450 milioni annue a decorrere dal 2001.

6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le Commissioni parlamentari competenti, emana un regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali.

7. Alle attività di segreteria connesse al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.

Art. 12.

(Funzionamento e attribuzioni)

1. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Osservatorio, che ha sede presso il Dipartimento per gli affari sociali, adotta un apposito regolamento entro sessanta giorni dall'insediamento.

2. Con regolamento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le procedure per la gestione delle risorse assegnate all'Osservatorio e i rapporti tra l'Osservatorio e il Dipartimento per gli affari sociali.

3. All'Osservatorio sono assegnate le seguenti competenze:

a) assistenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, nella tenuta e nell'aggiornamento del registro nazionale;

b) promozione di studi e ricerche sull'associazionismo in Italia e all'estero;

c) pubblicazione di un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno associativo e sullo stato di attuazione della normativa europea, nazionale e regionale sull'associazionismo;

d) sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla presente legge;

e) pubblicazione di un bollettino periodico di informazione e promozione di altre iniziative volte alla diffusione della conoscenza dell'associazionismo, al fine di valorizzarne il ruolo di promozione civile e sociale;

f) approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte nei registri di cui al-

l'articolo 7 per fare fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;

g) promozione di scambi di conoscenze e forme di collaborazione fra le associazioni di promozione sociale italiane e fra queste e le associazioni straniere;

h) organizzazione, con cadenza triennale, di una conferenza nazionale sull'associazionismo, alla quale partecipino i soggetti istituzionali e le associazioni interessate;

i) esame dei messaggi di utilità sociale redatti dalle associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7, loro determinazione e trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Osservatorio si avvale delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dal Dipartimento per gli affari sociali.

5. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 745 milioni per il 2000 e di lire 1.490 milioni annue a decorrere dal 2001.

Art. 13.

(Fondo per l'associazionismo)

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per l'associazionismo, finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative ed i progetti di cui alle lettere *d)* e *f)* del comma 3 dell'articolo 12.

2. Per il funzionamento del Fondo è autorizzata la spesa massima di lire 4.650 milioni per il 2000, 14.500 milioni per il 2001 e 20.000 milioni annue a decorrere dal 2002.

Art. 14.

(Osservatori regionali)

1. Le regioni istituiscono osservatori regionali per l'associazionismo con funzioni e modalità di funzionamento da stabilire con la legge regionale di cui all'articolo 8, comma 2.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e dell'articolo 7, comma 4, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per il 2000 e di lire 300 milioni annue a decorrere dal 2001.

3. Al riparto delle risorse di cui al comma 2 si provvede con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 15.

(Collaborazione dell'ISTAT)

1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è tenuto a fornire all'Osservatorio adeguata assistenza per l'effettuazione di indagini statistiche a livello nazionale e regionale e a collaborare nelle medesime materie con gli osservatori regionali.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per il 2000 e di lire 100 milioni annue a decorrere dal 2001.

Art. 16.

(Rapporti con l'Osservatorio nazionale per il volontariato)

1. L'Osservatorio svolge la sua attività in collaborazione con l'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sulle materie di comune interesse.

2. L'Osservatorio e l'Osservatorio nazionale per il volontariato sono convocati in seduta congiunta almeno una volta all'anno, sotto la presidenza del Ministro per la solidarietà sociale o di un suo delegato.

3. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 50 milioni annue a decorrere dal 2000.

Art. 17.

(Partecipazione alla composizione del CNEL)

1. L'Osservatorio e l'Osservatorio nazionale per il volontariato designano dieci membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), scelti fra le persone indicate dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative.

2. L'alinnea del comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è sostituito dal seguente: «Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto di esperti, rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato e rappresentanti delle categorie produttive, in numero di centoventuno, oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione:».

3. All'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 936 del 1986, dopo il numero I), è inserito il seguente:

«I-bis) dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato dei quali, rispettivamente, cinque designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e cinque designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato;».

4. All'articolo 4 della citata legge n. 936 del 1986, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato sono designati ai sensi delle norme vigenti. Le designazioni sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri».

5. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 240 milioni per il 2000 e di lire 482 milioni annue a decorrere dal 2001.

CAPO III

PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI, DISCIPLINA FISCALE E AGEVOLAZIONI

Sezione I

PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI

Art. 18.

(Prestazioni degli associati)

1. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

2. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Art. 19.

(Flessibilità nell'orario di lavoro)

1. Per poter espletare le attività istituzionali svolte anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 30, i lavoratori che facciano parte di associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7 hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

*Sezione II*DISCIPLINA FISCALE, DIRITTI
E ALTRE AGEVOLAZIONI

Art. 20.

*(Prestazioni in favore dei familiari
degli associati)*

1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 2.700 milioni per il 2000, lire 5.400 milioni per il 2001 e lire 5.400 milioni a decorrere dal 2002.

Art. 21.

(Imposta sugli intrattenimenti)

1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 3.500 milioni per il 2001 e lire 3.500 milioni a decorrere dal 2002.

Art. 22.

(Erogazioni liberali)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-*bis*:

1) al comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera *i-ter*) è aggiunta la seguente:

«*i-quater*) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l'ultimo periodo della lettera *i-bis*)»;

2) al comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di società semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla società medesima, le parole: «Per gli oneri di cui alle lettere *a), g), h), h-bis), i)* ed *i-bis)*» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli oneri di cui alle lettere *a), g), h), h-bis), i), i-bis)* e *i-quater)*»;

b) all'articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito di impresa, dopo la lettera *c-septies)* è aggiunta la seguente:

«*c-octies)* le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 3 milioni di lire o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge»;

c) all'articolo 110-*bis*, comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole: «oneri indicati alle lettere *a), g), h), h-bis), i)* ed *i-bis)* del comma 1 dell'articolo 13-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere *a), g), h), h-bis), i), i-bis)* e *i-quater)* del comma 1 dell'articolo 13-*bis*»;

d) all'articolo 113, comma 2-*bis*, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da società ed enti commerciali non residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere *a), g), h), h-bis), i)* ed *i-bis)* del comma 1 dell'articolo 13-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere *a), g), h), h-bis), i), i-bis)* e *i-quater)* del comma 1 dell'articolo 13-*bis*»;

e) all'articolo 114, comma 1-*bis*, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere *a), g), h), h-bis), i)* ed *i-bis)* del comma 1 dell'articolo 13-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere *a), g), h), h-bis), i), i-bis)* e *i-quater)* del comma 1 dell'articolo 13-*bis*».

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 71.500 milioni per il 2001 e lire 41.000 milioni a decorrere dal 2002.

Art. 23.

(*Tributi locali*)

1. Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di promozione sociale, qualora non si trovino in situazioni di dissesto ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni.

Art. 24.

(Accesso al credito agevolato e privilegi)

1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme per le cooperative e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato iscritte nei rispettivi registri che, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 30, abbiano ottenuto l'approvazione di uno o più progetti di opere e di servizi di interesse pubblico inerenti alle finalità istituzionali.

2. I crediti delle associazioni di promozione sociale per i corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni di beni hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell'articolo 2751-*bis* del codice civile.

3. I crediti di cui al comma 2 sono collocati, nell'ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera *c*) del secondo comma dell'articolo 2777 del codice civile.

Art. 25.

(Messaggi di utilità sociale)

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi di utilità sociale ricevuti dall'Osservatorio.

2. All'articolo 6, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: «alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute,» sono inserite le seguenti: «alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,».

Art. 26.

(Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi)

1. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle associazioni di promozione sociale.

Art. 27.

(Tutela degli interessi sociali e collettivi)

1. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate:

a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell'interesse dell'associazione;

b) ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'associazione;

c) a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui alla lettera *b*).

2. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate altresì ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 28.

(Accesso al Fondo sociale europeo)

1. Il Governo, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove ogni iniziativa per favorire l'accesso delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato ai finanziamenti del Fondo sociale europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nonché, in collaborazione con la Commissione delle Comunità europee, per facilitare l'accesso ai finanziamenti comunitari, inclusi i prefinanziamenti da parte degli Stati membri e i finanziamenti sotto forma di sovvenzioni globali.

Art. 29.

*(Norme regionali
e delle province autonome)*

1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell'associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa.

Art. 30.

(Convenzioni)

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 7, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività stabilite dalle convenzioni stesse. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.

3. Le associazioni di promozione sociale che svolgono attività mediante convenzioni devono assicurare i propri aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive e sono disciplinati i relativi controlli.

5. La copertura assicurativa di cui al comma 3 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

6. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 31.

*(Strutture e autorizzazioni temporanee
per manifestazioni pubbliche)*

1. Le amministrazioni statali, con le proprie strutture civili e militari, e quelle regionali, provinciali e comunali possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza.

2. Alle associazioni di promozione sociale, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Tali autorizzazioni sono valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono e sono rilasciate alla condizione che l'addetto alla somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti commerciali.

3. Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati. Per tali attività le associazioni sono tenute a stipulare polizze assicurative secondo la normativa vigente. Possono, inoltre, promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione, con l'obbligo di specificare che esse sono riservate ai propri associati.

Art. 32.

(Strutture per lo svolgimento delle attività sociali)

1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente:

«*b-bis*) ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali;».

3. All'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole: «senza fini di lucro,» sono inserite le seguenti: «nonché ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,». Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.190 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.

4. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

5. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalità di cui al comma 1, per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione, le associazioni di promozione sociale sono ammesse ad usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto attiene all'accesso al credito agevolato.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 33.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato nella misura di lire 10.000 milioni per l'anno 2000, di lire 98.962 milioni per l'anno 2001 e di lire 73.962 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 2000, lire 90.762 milioni per l'anno 2001 e lire 67.762 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e quanto a lire 8.200 milioni per l'anno 2001 e lire 6.200 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Allegato BDICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DEL SENATORE MIGNONE
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 4759 E 2171

Il provvedimento in esame è il risultato di un confronto continuo e costruttivo tra forze di opposizione e di maggioranza – oltre che laiche e cristiane – considerato che parlamentari dell’una e dell’altra parte hanno presentato – già all’inizio di questa legislatura, ma anche nella precedente – propri disegni di legge in materia. E per far ciò sono stati auditi rappresentanti dell’associazionismo di diversa ispirazione e cultura per dare la giusta imparzialità ed il giusto equilibrio ad un settore che ha per destinatari non solo operatori della cultura e difensori dell’ambiente e del paesaggio, ma soprattutto chi versa nel disagio.

Secondo dati ISTAT nel 1997 erano registrate circa 11.000 associazioni, che vedevano la partecipazione di oltre dieci milioni di persone. Sono numeri, questi, che dimostrano la volontà diffusa dei cittadini ad impegnarsi nel sociale in maniera assolutamente disinteressata, che sono anche un monito per noi politici e che devono indurre tutti a riflettere sulle modalità di rinnovamento della politica, per poter recuperare alla politica i molti cittadini che l’hanno abbandonata. Sono numeri, questi, che esigono ineludibilmente una legislazione, che possa dar voce alle associazioni vere, alle associazioni genuine, e non a quelle a caccia di impropri e non dovuti finanziamenti.

D’altronde, dopo aver varato le leggi sul volontariato e sulla cooperazione sociale – che in verità occorre perfezionare – il Parlamento non può non completare la sua attività legislativa per il cosiddetto terzo settore, con l’approvazione del provvedimento in esame, che, tra l’altro, contribuisce a dare concreta attuazione ai diritti sanciti e tutelati dagli articoli 2, 3, 9 e 18 della Carta costituzionale sulla libertà di associazione, sulla rimozione degli ostacoli alla promozione sociale, economica e culturale delle persone.

Con questa legge si vuole riconoscere, dunque, la insostituibile funzione delle associazioni nella crescita morale e civile del Paese, come, peraltro, la storia passata e recente ricorda. Basta pensare, ad esempio, alle carenze del nostro ordinamento nel settore della sanità, carenze superate e compensate proprio con l’opera gratuita e disinteressata di tante associazioni.

Oggi la composizione della società è profondamente mutata; è diventata multietnica e pluriconfessionale; la mobilità delle persone ha superato molte barriere; tramite internet si può facilmente dialogare con tutto il mondo, e proprio in questo contesto, purtroppo, sono aumentate le esigenze e le richieste di sostegno, alle quali occorre dare risposta innanzi-

tutto con il riconoscimento e con la tutela dei nuovi diritti di cittadinanza, e, contestualmente, con la convinta solidarietà. Proprio questo è il campo di attività delle associazioni «non profit», sia nelle periferie delle aree metropolitane e nei centri storici abbandonati, sia nelle aree interne della nostra Penisola, con il solo obiettivo di mantenere e rafforzare la coesione sociale.

Infine, è opportuno ricordare che con questa legge l'Ulivo – per la sua parte – realizza un altro punto del proprio programma politico, ammodernando le istituzioni sui principi della sussidiarietà e della democrazia. Nell'attribuire e nel riconoscere, infatti, funzioni sociali ad associazioni «non profit» sul territorio si realizza la cooperazione tra pubblico e privato, e si amplia la partecipazione democratica nella gestione della cosa pubblica, lasciando intatte, ovviamente, le responsabilità dello Stato in materia.

Per tali motivi i Democratici per l'Ulivo voteranno a favore del disegno di legge.

Senatore MIGNONE

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

7^a Commissione permanente Pubblica Istruzione

Sen. ASCIUTTI Franco ed altri

Contributo straordinario per lo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi (4841)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 5° Bilancio

(assegnato in data **08/11/00**)

7^a Commissione permanente Pubblica Istruzione

Dep. JERVOLINO RUSSO Rosa ed altri

Norme relative all'iscrizione ai corsi universitari (4864)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 2° Giustizia, 12° Sanità

C.7011 approvato dalla Camera dei Deputati (assorbe C.6914, C.7049, C.7217);

(assegnato in data **08/11/00**)

12^a Commissione permanente Sanità

Sen. CASTELLANI Carla

Norme per lo sviluppo della sperimentazione e dell'utilizzo delle attività e terapie assistite con animali (4827)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 2° Giustizia, 5° Bilancio, 7° Pubblica Istruzione, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data **08/11/00**)

Governo, trasmissione di documenti

L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), con lettera in data 3 novembre 2000, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 4 novembre 1997, n. 413, recante «Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene», la relazione – riferita all'anno 1999 – sui risultati delle verifiche effettuate dall'Agenzia stessa in merito alle caratteristiche delle benzine commercializzate in Italia (*Doc. CLXVIII, n. 2*).

Detto documento sarà trasmesso alla 13^a Commissione permanente.

Interpellanze

DI PIETRO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che la signora Paola Loffreda, coadiutore di V livello, in servizio presso l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Bergamo dall'1.12.88, essendo figlia convivente di genitori affetti da gravi patologie, nel luglio 1989 fece domanda di trasferimento a Campobasso in deroga al vincolo quinquennale previsto nel bando di concorso;

che il 10.12.90 la suddetta presentò domanda di distacco per l'aggravamento delle condizioni di salute della madre;

che in seguito all'accertata invalidità di entrambi i genitori, al matrimonio ed alla nascita di due gemelli presentò in data 11.10.1994, superato quindi il periodo dei cinque anni di servizio, ed in data 24.11.95, acquisito il parere favorevole dell'ufficio di appartenenza, domande di trasferimento;

che per far fronte alla pesante situazione familiare la signora nel 1997 fu costretta a trasformare il suo rapporto di lavoro in part-time ma che in seguito ad un grave incidente stradale, di cui è rimasto vittima il marito e che lo rende attualmente inabile al lavoro con conseguente riduzione dello stipendio, la stessa ha rinnovato la domanda di trasferimento,

si chiedono di conoscere i motivi che ostino al trasferimento della signora Loffreda ed i nominativi, se esistono, dei dipendenti in servizio presso l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Bergamo, trasferiti o distaccati dall'1.12.1988 ad oggi, gli uffici di destinazione ed i motivi del cambio di sede.

(2-01168)

DI PIETRO. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso che:

l'istituto Neuromed di Pozzilli (Isernia), istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di natura privata, è convenzionato con l'Università «La Sapienza» di Roma;

nello statuto, modificato nel 1998, si prevedeva il reinvestimento degli utili nelle attività d'istituto e la trasformazione in fondazione senza finalità di lucro;

il 4 aprile 1999 una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema sanitario si è recata presso l'Istituto Neuromed;

nel sopralluogo sono emersi notevoli perplessità sulla situazione igienico-sanitaria, carenze e ritardi nell'applicazione del decreto legislativo n. 626 del 1994, totale assenza di un'unità spinale (con cartelli che ne indicano però la presenza) e stato di disordine nella sala operatoria del reparto di neurochirurgia;

nonostante la dichiarazione resa in sede di audizione del direttore scientifico dell'Istituto, che affermava un incremento delle pubblicazioni scientifiche, dal 1994 al 1998, una valutazione su quelle del 1999 ha portato a conoscenza del fatto che su 74 solo in 27 appare come primo autore un ricercatore legato a vario titolo alla Neuromed;

l'assetto societario risulta ancora riconducibile alla famiglia del signor Aldo Patricello che ha rivestito in tempi recenti la carica di consigliere regionale e, per un breve periodo, anche quella di assessore al bilancio, che seppur non configuri una incompatibilità di legge riveste pur sempre un carattere di incertezza rispetto alla situazione creditoria dell'Istituto Neuromed verso la Regione;

componenti del consiglio di amministrazione della Neuromed hanno lamentato presunte irregolarità dell'assessore Patricello che hanno portato indebiti vantaggi a favore della famiglia dello stesso;

infine, non sono state fornite esaurienti spiegazioni alla lettera del Ministero della sanità del 23 settembre 1998 riguardo alle conseguenze del procedimento penale avviato nei confronti del direttore generale della Neuromed all'epoca dei fatti,

si chiede di conoscere i provvedimenti che il Ministro in indirizzo intenda adottare per chiarire i molti lati oscuri della vicenda.

(2-01169)

DI PIETRO. – *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze.* – Premesso che:

alcuni istituti di credito e, in particolare, la Banca di Roma, invitano i clienti, talvolta anche con l'uso di strumenti di pressione del tutto illegittimi, a sottoscrivere i fondi comuni di investimento da loro gestiti invece dei titoli di Stato richiesti dalla clientela, imponendo così un costo aggiuntivo al sottoscrittore e lucrando contestualmente un utile, anche elevato, rappresentato dalle commissioni di ingresso e gestione del fondo;

quanto descritto è ciò che è accaduto al signor Sistilli Pasquale, correntista della Banca di Roma, Ag. N. 20, al quale è stato negato il rinnovo dei BOT da lui richiesto costringendolo a sottoscrivere il fondo comune della Romagest S.p.A.;

tale operazione ha causato al signor Sistilli una grave perdita economica quantificabile in decine di milioni, a fronte della promessa di «enormi guadagni»,

si chiede di sapere se e quali provvedimenti si intenda assumere nei confronti del menzionato istituto di credito per l'episodio descritto e quali iniziative, anche di verifica, si ritenga di porre in essere nei confronti della Banca di Roma e delle altre banche per accertare e reprimere un comportamento di generale illegalità commesso in danno dello Stato e dei cittadini, spesso anziani ed inermi.

(2-01170)

BORNACIN, PELLICINI, MANTICA, CARUSO Antonino, SERVELLO, DE CORATO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che l'ondata del maltempo che si è abbattuta su molte zone della nostra Penisola si è repentinamente trasformata in situazione di tragica emergenza tanto che i Presidenti delle regioni colpite hanno formulato al Governo esplicite domande per il riconoscimento dello stato di emergenza;

che, per ultimo, la regione Liguria è stata sconvolta da alluvioni continue che nelle ultime 48 ore hanno causato frane, allagamenti e straripamenti di fiumi con interruzione sia della rete stradale che di quella ferroviaria;

che, infatti, tutta la stampa quotidiana individua nella Liguria «la regione più colpita dalla furia atmosferica» giungendo a registrare persino tre vittime nelle zone fra Savona ed Imperia;

che nella zona di Sanremo vi sono ingenti danni ancora non calcolati (sull'ordine di alcuni miliardi) alle colture floricole, alle serre e a tutto l'indotto economico, ma ciò che rimane più grave è la condizione di forzata evacuazione di decine e decine di famiglie rimaste senza tetto;

che altrettanto gravi ed ingenti sono i danni provocati dal mare che ha affondato centinaia di imbarcazioni, compresi i pescherecci e i vaporette di collegamento fra Santa Margherita e Portofino;

che anche in Lombardia si sono registrati nuovi ingenti danni; nel Milanese il Lambro e il Seveso sono straripati creando nuove situazioni di pericolo e allagamenti. Il fiume Olona che attraversa la provincia di Varese ha raggiunto livelli di guardia allagando in parte la periferia di Gallarate;

che questo fiume rappresenta tuttora un pericolo per i centri abitati tra Varese e l'alto Milanese. Nel '95 l'Olona esondò con danni gravissimi per Castiglione e Fagnano, in provincia di Varese. Nel Legnanese la rete stradale venne sconvolta. Migliaia di lavoratori vennero posti in cassa integrazione;

che da 30 anni si discute intorno alla costruzione di una diga già progettata ma mai costruita, con il risultato che regolarmente, ad ogni precipitazione più intensa del solito, il fiume torna ad essere un pericolo gravissimo per tutte le popolazioni. Si intende denunciare fermamente questa situazione ormai non più tollerabile, nella assenza totale di ogni intervento da parte dello Stato. Il livello del lago Maggiore ha ripreso a risalire e il

Comune di Laveno è nuovamente in stato di allerta. A proposito del Verbano occorre rimarcare che l'alluvione del 15, 16 e 17 ottobre, la più grave degli ultimi 150 anni, è stata conseguenza della enorme massa d'acqua affluita nel lago, attraverso i grandi affluenti, quali il Ticino, il Maggia, il Cannobbino, il Tresa, il Toce, oltre ai numerosi torrenti che si riversano nel lago. La diga di Vizzola Ticino ha contenuto le acque, ad evitare che queste andassero a confluire massicciamente nel Po proprio nel momento in cui l'onda di piena investiva Pavia alla confluenza del Ticino con il Po al Ponte della Becca. Giustamente il deflusso delle acque del Verbano è stato contenuto, ad evitare un gravissimo disastro nella Valle Padana. La conseguenza è stata quella dell'altissima esondazione del Verbano, con danni gravissimi a tutta la sponda lombarda e piemontese. Tutte le principali città anche svizzere sono state invase dalle acque con il risultato che fabbriche, attività artigianali, negozi, bar, alberghi nonché numerosissime abitazioni hanno riportato danni enormi. Tutta la zona del lago Maggiore ha dunque pagato un prezzo altissimo alla sicurezza delle altre zone padane alluvionate, fatto del quale il Governo dovrà tener conto nel piano di indennizzo delle popolazioni colpite,

gli interpellanti chiedono di sapere quali immediati provvedimenti intenda adottare il Governo alla luce di ciò che si è potuto accertare fino ad ora.

(2-01171)

Interrogazioni

DE LUCA Michele, CALVI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della sanità, degli affari esteri, per i beni e le attività culturali, della pubblica istruzione, per gli affari regionali e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che la stampa ha riferito di un episodio di nepotismo che avrebbe costretto due ricercatori italiani ad espatriare negli Stati Uniti d'America, per potere ivi realizzare un importante risultato della loro ricerca, concernente il neuroblastoma;

che i due ricercatori italiani, i coniugi Antonio Iavarone e Anna Lasorella, sono assistenti di ruolo presso l'istituto di clinica pediatrica dell'Università Cattolica, diretto dal professore Giuseppe Segni, e si occupano essenzialmente (se non addirittura esclusivamente) di ricerca di biologia molecolare, concernente cioè i meccanismi all'origine della patologia tumorale, soprattutto in funzione della cura dei piccoli malati, presso un laboratorio ben attrezzato di biologia molecolare, appunto, nell'ambito della divisione ospedaliera di oncologia pediatrica, diretta dal primario professore Renato Mastrangelo;

che, quando hanno pubblicato il risultato della loro ricerca («Id2 is a retinoblastoma protein target and mediates signalling by Myc oncoproteins», articolo di Anna Lasorella, Michela Nosedà, Mercedes Beyna, An-

tonio Iavarone, in «Nature», 5 ottobre 2000), i due ricercatori Iavarone e Lasorella erano in aspettativa presso l'Albert Einstein College of Medicine di New York, che – sia detto per inciso – è l'unico istituto di ricerca citato nell'articolo;

che stampa ed interrogazioni parlamentari hanno finora concentrato la propria attenzione sugli episodi di nepotismo – asseritamente alla radice della «fuga dall'Italia» dei due ricercatori – che sarebbero essenzialmente consistiti, secondo le stesse fonti, in pressanti richieste del primario, professore Mastrangelo, di inserire il nome del figlio Stefano quale coautore delle pubblicazioni scientifiche prodotte dagli stessi ricercatori;

che, sui prospettati episodi di nepotismo, non si sa se il Governo possa dire di più rispetto a quanto ha riferito – rispondendo ad interrogazione «a risposta immediata» (3-06382), nella seduta della Camera dei Deputati dell'11 ottobre 2000 – lo stesso Presidente del Consiglio: «si tratta di fatti molto delicati che, ove risultassero veri, dovrebbero essere segnalati all'autorità giudiziaria, ancor prima che a me o a lei,» e, comunque, l'Università ha informato il Ministero competente che «questi due ricercatori erano in aspettativa negli Stati Uniti» e che «il professore Renato Mastrangelo non avrebbe costretto ad inserire il nome del proprio figlio tra i coautori di pubblicazioni, premesso che il figlio non ha posizione di ruolo presso l'Università – avrebbe solo un contratto – e che avrebbe firmato soltanto pubblicazioni alle quali avrebbe preso parte», concludendo che, alla scadenza dell'aspettativa (19 febbraio 2001), «i due coniugi potrebbero tornare a lavorare in Italia per svolgere ricerche che, in coscienza, si possono effettuare anche nel nostro paese» ed, in particolare, presso l'Università Cattolica, «in cui, a dir la verità, le strutture ci sono»;

che si pongono, tuttavia, interrogativi ulteriori concernenti da un lato, la possibilità di svolgere ricerca sul cancro in Italia – e, segnatamente, presso il laboratorio di biologia molecolare dell'«Università Cattolica – nonché circa le strategie promozionali di quella ricerca e, quindi, anche della rimozione o, quantomeno, della riduzione del rischio di «fuga dei cervelli», dall'altro, la questione se ed in che misura si verifichi il rischio di «fuga all'estero» dei risultati di ricerche effettuate in Italia e come possa essere rimosso o, quantomeno, ridimensionato lo stesso rischio;

che lo stesso Presidente del Consiglio ha dato risposta positiva al primo interrogativo – almeno per quanto riguarda la possibilità di svolgere ricerca sul cancro in Italia e, segnatamente, presso l'Università Cattolica – come conferma, tra l'altro, l'elevato numero delle pubblicazioni, sui risultati di ricerche svolte in Italia, comparativamente superiore rispetto a quello di (quasi) tutti gli altri paesi, non solo europei;

che restano, tuttavia, le questioni concernenti le strategie promozionali di quella ricerca e, quindi, anche della rimozione o, quantomeno, della riduzione del rischio di «fuga dei cervelli», previa quantificazione del rischio medesimo;

che il secondo degli interrogativi prospettati risulta, finora, parimenti senza risposta, ma, ancor prima, esula la stessa prospettazione della

questione se ed in che misura si verifichi il rischio di «fuga all'estero» dei risultati di ricerche effettuate in Italia e come possa essere rimosso o, quantomeno, ridimensionato lo stesso rischio;

che, per quel che qui interessa, c'è da domandarsi, tuttavia, se ed in che misura i ricercatori Iavarone e Lasorella siano pervenuti al risultato – che assumono di avere realizzato integralmente negli Stati Uniti, presso l'Albert Einstein College of Medicine di New York – anche all'esito delle ricerche svolte presso il laboratorio di biologia molecolare dell'Università Cattolica, utilizzandone le moderne attrezzature, il lavoro di borsisti, i materiali e, perfino, i campioni di tumore cerebrale prelevati nella sala operatoria di neurochirurgia della stessa Università ed, inoltre, impiegando ingenti finanziamenti, in favore dello stesso laboratorio, erogati da una Fondazione della Banca d'Italia,

si chiede di conoscere:

quale sia la ricostruzione dei fatti e la posizione sui problemi, che sono stati prospettati in premessa, da parte del Governo;

quali iniziative il Governo intenda assumere, con l'urgenza del caso, per dare soluzione adeguata a quei problemi.

(3-04099)

CAPONI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso che i recenti lavori avviati dall'ANAS e che si protrarranno per alcuni mesi, con la chiusura della galleria in località Prepo sulla bretella Perugia-Bettolle in direzione Firenze, stanno provocando gravi disagi agli automobilisti, che si scaricano interamente sul traffico interno alla città di Perugia che, in alcune ore della giornata, risulta paralizzato;

atteso che quanto sta accadendo in questi giorni dimostra in maniera inequivocabile la necessità di affrontare i problemi dell'accesso alla città di Perugia, che in questi anni ha visto un forte impegno nel risolvere, spesso con soluzioni innovative, i problemi della mobilità interna cittadina, mentre la grande viabilità di accesso è ferma ad una visione progettuale degli anni Sessanta,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della grave situazione venutasi a determinare nella città di Perugia, se non ritenga che questo stato di cose dimostri la necessità di intervenire per migliorare ed ammodernare il sistema viario di entrata ed uscita dalla città di Perugia, se non ritenga necessario fin da subito aprire un tavolo di confronto con l'Amministrazione comunale della città al fine di individuare un percorso progettuale e di investimenti nel lungo periodo, ma anche l'attivazione di primi interventi, non svincolati da un quadro generale di programmazione, che possano in qualche modo minimizzare l'impatto negativo che si registrando in questi giorni.

(3-04100)

LO CURZIO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che:

in seguito ad un'interrogazione parlamentare degli onorevoli Aleffi e Frattini ed agli articoli apparsi sulla stampa il Ministero dell'interno ha «dovuto» annullare una sua disposizione che imponeva arbitrariamente alle società autostradali, tramite l'AISCAT, di acquistare solo ed esclusivamente auto FIAT e Subaru ad un prezzo più alto di quelli spuntati in gara, autorizzando ora la stessa AISCAT ad acquisire vetture a propria scelta e rispondenti al meglio ai propri requisiti;

a tale interrogazione non è però ancora stata data risposta;

si ripropone ancora una volta una violazione della legge da parte del Ministero dell'interno nell'acquisizione di automezzi per la Polizia di Stato;

nonostante tutte le polemiche e le critiche, sia a livello di sindacati di polizia che di Corte dei conti e di Commissione di Bruxelles, sull'acquisto di vetture FIAT «Marea» da parte della Polizia di Stato in trattativa privata, il Ministero dell'interno ha continuato ad acquisire tale tipo di autovettura FIAT sempre in trattativa privata anche dopo più di 36 mesi dal contratto originario, nonostante quanto specificato nella legge n. 402 del 1998, articolo 9, comma *e*), finalizzando un ulteriore contratto per 1000 vetture nell'agosto di quest'anno,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di portare il caso all'esame della magistratura per accertare che non vi siano stati episodi di abuso d'ufficio in merito agli argomenti rappresentanti nella predetta interrogazione;

se non si ritenga di far conoscere quali siano le motivazioni tecniche e giuridiche secondo le quali la Polizia di Stato abbia deciso l'acquisto di un ulteriore lotto di 1000 vetture FIAT «Marea» contravvenendo alla già citata legge n. 402 del 1998 in materia di appalti pubblici;

con quale validità possa essere sostenuta la tesi secondo la quale la Polizia di Stato debba essere identificata da tale tipo di vettura – come se non bastassero la particolare colorazione e le scritte «Polizia» sulle fiancate delle vetture – considerando inoltre che in tutti i principali Paesi le Polizie utilizzano vetture di tipi diversi anche per meglio rispondere ai diversi requisiti operativi;

con quale criterio la Polizia di Stato possa sostenere che l'utilizzo di un solo tipo di vettura faciliti le operazioni di manutenzione del parco, dato che oramai i contratti di acquisto di autovetture da parte dell'Amministrazione dello Stato prevedono che siano le case costruttrici ad assumersi l'onere di ogni e qualsiasi intervento manutentivo conglobando infatti, nel prezzo di acquisto, anche tale tipo di interventi;

come sia riuscita la Polizia di Stato a fare approvare dalla Corte dei conti questo ulteriore contratto di vetture FIAT «Marea», in palese violazione della legge e superando altresì le critiche già formulate a suo tempo (1977) dal magistrato dottor Nispilanti della stessa Corte dei conti;

a quale titolo la Polizia di Stato continui ad acquistare – a trattativa privata – tale tipo di vettura ad un prezzo decisamente superiore a quello

con il quale l'Arma dei Carabinieri ha acquisito – per un utilizzo del tutto analogo – vetture del modello Alfa Romeo «156»;

se non si ritenga che anche la Polizia di Stato non debba sottrarsi al dovere di operare con assoluta trasparenza e senza derogare dalla normativa CEE fugando così dubbi più che legittimi circa la correttezza delle procedure seguite.

(3-04101)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DI PIETRO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

gli articoli 649, 650 e 651 del decreto legislativo 297/1994 disciplinano normativamente le procedure per l'assegnazione di supplenze, presso gli istituti scolastici all'estero, in sostituzione di docenti assenti;

l'articolo 651 del predetto decreto legislativo stabilisce che le supplenze temporanee siano conferite al personale residente nel Paese, in possesso del titolo di studio prescritto secondo la normativa italiana, e nel caso in cui ciò non sia possibile oppure qualora nel Paese ospite sia obbligatorio applicare la legge locale in materia le supplenze possono essere assegnate al personale non residente;

in particolare le procedure utilizzate per assumere tali docenti locali, presso istituti all'estero, avrebbero evidenziati una serie di irregolarità, con specifico riguardo ad un recente concorso bandito ad Asmara (Eritrea) per l'assunzione di un insegnante locale di Educazione Fisica nelle Scuole Secondarie (Licei Linguistici);

tale concorso si sarebbe svolto senza la presenza di alcun rappresentante dell'Ambasciata, e senza che venissero comunicati ufficialmente né la data né il luogo ove si sarebbero svolti i colloqui, in violazione della normativa in materia (decreto legislativo 297/1994, contratto collettivo nazionale di lavoro 1995 e contratto collettivo nazionale di lavoro 1999) che prescrive, invece, tassativamente l'affissione preventiva all'albo della scuola interessata;

nessuno dei partecipanti al predetto concorso, inoltre, era in possesso delle qualifiche necessarie previste dalla normativa vigente per le scuole italiane ed eritree (articolo 4 del decreto interministeriale 29 aprile 1997 e articolo 5 del decreto interministeriale 29 agosto 1997, n. 4232), con specifico riguardo alla conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese, attestata da certificazione oppure da esame colloquio,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda predisporre in ordine alla questione in argomento, tenuto conto che l'assunzione di personale docente presso qualsiasi istituto di istruzione secondaria, anche se all'estero, deve comunque rispettare la normativa vigente in materia e considerato che nel caso specifico non esiste alcun decreto di sperimentazione che preveda normativamente attraverso bandi di concorso l'assunzione di insegnanti, presso istituti di Scuola Secondaria Superiore (Licei Linguistici).

(4-21107)

DI PIETRO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso che:

in data 10 agosto 2000 l'assemblea straordinaria di Telecom Italia ha approvato un progetto di scissione/fusione della partecipata TIN.it in Seat – Pagine Gialle, quale parte di un più ampio progetto avente per oggetto un'articolata operazione finanziaria, comprendente, tra l'altro, l'acquisto di una maggiore partecipazione SEAT;

il Ministero del tesoro, socio di minoranza della società Telecom, ha fornito durante l'assemblea straordinaria il proprio voto favorevole alla fusione Seat – Tin.it. Nell'occasione il rappresentante del Tesoro ha preannunciato, tra l'altro, che dal concambio, alla fine dell'operazione, lo Stato avrà lo 0,1% della nuova società;

in data 10 agosto 2000 la Procura di Torino ha espresso parere contrario, confermato anche dalla Procura Generale del capoluogo piemontese, alla decisione del Tribunale di Torino che ha concesso l'omologa alla fusione Seat – Tin.it. Nonostante ciò la Corte d'Appello di Torino ha respinto il reclamo della Procura, stabilendo che non è suo compito entrare nel merito della congruità del rapporto di cambio, ma solo limitarsi a verificare la conformità dell'atto alla legge in funzione dell'interesse pubblico al regolare svolgimento della vita societaria;

in data 13 ottobre 2000 la Procura di Torino ha presentato un nuovo reclamo contro la decisione del Tribunale di Torino di omologare la scissione parziale di Telecom Italia a favore di Seat – Pagine Gialle, in quanto nella relazione che gli esperti hanno stilato per spiegare il procedimento di scissione/fusione della partecipata TIN.IT in Seat – Pagine Gialle vi sarebbero elementi di incoerenza e di contraddittorietà;

in particolare l'ADUSBEF, anche nella sua qualità di azionista Seat, ha presentato due esposti-denuncia alle Procure di Roma e di Torino sulla fusione Seat – Tin.it «il cui valore di concambio alla pari, bocciato dalla Procura, penalizza indubbiamente gli azionisti Seat»;

si chiede di sapere quale parere si intenda esprimere in ordine alla questione in argomento, tenuto conto che è ancora in corso la risoluzione della questione legale sull'omologa e considerato che, pur in presenza dei profili di illegittimità, rilevati dal pubblico ministero, dell'operazione finanziaria in questione, è stato dato il proprio voto favorevole alla fusione.

(4-21108)

CADDEO. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso che:

a Villacidro, in provincia di Cagliari, nel 1996 si è insediata un'azienda per la costruzione di aerei ultraleggeri, l'Aviotech, finanziata con i fondi della legge n. 488;

la nuova iniziativa industriale era stata promossa per assorbire 53 lavoratori che avevano perso il loro posto di lavoro a causa della chiusura di uno stabilimento chimico-tessile della SNIA Bpd, che aveva abbandonato il sito produttivo;

l'azienda si è installata in un capannone preso in affitto dal Consorzio Industriale e non è mai entrata in produzione, limitandosi ad assemblare alcuni aerei ultraleggeri importati dall'Australia, nonostante, come parrebbe, abbia incassato 8 miliardi di incentivazione finanziaria;

il 22 settembre di quest'anno l'Aviotech, in un incontro con le organizzazioni sindacali, ha avviato le procedure di licenziamento di 45 operai, dichiarati in esubero, collocandoli in mobilità;

a questo punto 12 lavoratori, che non ricevono lo stipendio da dieci mesi, si sono barricati dentro lo stabilimento per rivendicare la corresponsione degli arretrati,

si chiede di conoscere quale sia la reale situazione finanziaria e produttiva dell'Aviotech e quali iniziativa si intenda assumere per garantire il normale sviluppo degli investimenti finanziati con la legge n. 488 e, conseguentemente, il rispetto degli impegni assunti a suo tempo con i lavoratori e con le loro organizzazioni sindacali.

(4-21109)

CADDEO. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso che:

in Sardegna la strada statale n. 128 collega la strada statale n. 131, all'altezza del bivio per Monastir, con la strada statale n. 389, al bivio per Gavoi e Fonni, e rappresenta un'infrastruttura di primo livello perché interessa gran parte del territorio centrale della regione ed integra diverse aree, come il Campidano centrale la Trexenta, il Sarcidano, la Barbagia ed il Nuorese;

la strada, lunga 125 chilometri, non ha alcun tratto percorribile a 90 chilometri l'ora e rappresenta quindi un grave ostacolo per lo sviluppo socioeconomico della parte centrale dell'isola;

l'Accordo di Programma Quadro per la Viabilità Statale, contenuto all'interno dell'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione Autonoma della Sardegna, sottoscritta il 21 aprile del 1999, ha previsto l'affidamento della progettazione preliminare e della valutazione di impatto ambientale con uno stanziamento di lire 4.700.000.000 e la successiva realizzazione dell'opera con 160 miliardi;

il soggetto indicato dall'Accordo di Programma Quadro come responsabile dell'intervento, di organizzare cioè tutte le attività necessarie e di monitorare il rispetto degli impegni assunti, è l'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici,

si chiede di conoscere che cosa si sia realizzato degli impegni contenuti nell'accordo di Programma Quadro rispetto all'ammodernamento della strada statale n. 128 e, in particolare, se sia stata completata la progettazione delle opere, se sia stata effettuata la valutazione d'impatto ambientale e che cosa si preveda relativamente all'appalto dei lavori.

(4-21110)

ASCIUTTI. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso che nel territorio umbro sito tra le cittadine di Bettona e Torgiano (provincia di Perugia) esiste un invaso della capacità di 80 milioni di litri destinato alla raccolta dei liquami zootecnici e già funzionante;

tenuto conto che la cooperativa degli allevatori che gestisce il depuratore al servizio dei propri allevamenti intende realizzare un secondo invaso della capienza di altri 82 milioni di litri che dovrebbe sorgere a soli 32 metri dall'argine del fiume Chiascio;

visto che la realizzazione di tale progetto significherebbe creare un'altra vera e propria bomba ecologica visto che già in precedenza si sono verificati fenomeni di inquinamento a causa dello scarico dei liquami nel fiume Chiascio;

considerato che la suddetta zona è particolarmente importante per la regione in quanto nota come «strada del vino», di conseguenza un patrimonio rilevante per quanto concerne le sue potenzialità di sviluppo turistico che per contro, con la realizzazione di questa nuova «laguna di liquami», vedrebbe assolutamente azzerate le proprie possibilità di espansione;

visto inoltre che l'*iter* per la realizzazione del progetto è già in stato piuttosto avanzato vista la sua inconsueta rapidità e che attualmente è all'esame della commissione edilizia del Comune di Bettona dopo aver avuto ben due pareri favorevoli, quello dell'ARPA (Agenzia regionale per l'ambiente) e quello della stessa ASL n. 2;

considerato che il parere dell'ARPA pone tre condizioni indispensabili alla realizzazione e cioè:

che le pareti laterali ed il fondo siano realizzate a perfetta tenuta;

che lungo l'intero perimetro esterno della laguna sia realizzata una barriera sempreverde;

che siano rispettate le distanze dagli insediamenti civili circostanti, motivazioni queste sconcertanti per la loro ovvietà e limitatezza;

vista la superficialità della valutazione di impatto ambientale, commissionata dalla cooperativa allevatori ad un tecnico di Bettona, rispetto alle dimensioni del nuovo invaso (due campi di calcio affiancati);

vista poi la assoluta incongruenza del progetto rispetto al piano regolatore,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire al fine di compiere tempestivamente un'accurata indagine sul caso citato viste le gravi ripercussioni che la realizzazione del progetto avrebbe dal punto di vista dell'impatto ambientale e per il settore turistico di questa zona dell'Umbria.

(4-21111)

DI PIETRO. – *Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della sanità e della giustizia.* – Premesso che:

nell'anno 1995 la Facoltà di Medicina dell'Università di Padova era chiamata a deliberare l'attribuzione di un incarico annuale di funzioni

primariali per la Divisione di Nefrologia dell'Azienda Ospedaliera di Padova;

si presentavano due candidati e la Facoltà affidava ad una commissione la valutazione dei *curricula* dei due unici partecipanti;

l'incarico veniva affidato al partecipante che non aveva alcuna specifica esperienza in Nefrologia, in quanto proveniva da un reparto medico dove svolgeva mansioni di responsabile di un «Servizio di Osteoporosi»;

il partecipante escluso, ritenendo di essere stato leso in un suo legittimo interesse, presentava, senza successo, ricorso al TAR e successivamente al Consiglio di Stato, il quale accoglieva il ricorso dichiarando l'illegittimità dell'attribuzione dell'incarico di cui trattasi;

non solo l'Università di Padova, in data odierna, non ha ancora ottemperato alla sentenza del Giudice Amministrativo, ma ha continuato a rinnovare gli incarichi all'illegittimo assegnatario nonostante il TAR del Veneto avesse anno per anno sistematicamente cessato i provvedimenti di assegnazione dell'incarico;

inaccettabili ed oscuri appaiono i chiarimenti sulla vicenda prodotti dal Preside della Facoltà, prof. Angelo Gatta, con prot. N. 288 dell'11.12.1995, sulla base della documentazione prodotta dalla Commissione esaminatrice;

da accertamenti condotti dal Comando Carabinieri per la Sanità, N.A.S. di Padova, risulta (si veda la nota informativa n. 4/38 del 16.08.1999) che nel reparto di Nefrologia 1^a, nell'anno 1996 e cioè durante l'illegittimo incarico, i ricoveri e quindi la relativa spesa hanno subito un «inappropriato» incremento del 30% rispetto all'anno precedente ovvero ben il 30% dei ricoveri effettuati in quel periodo non avevano ragione d'essere,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano, ognuno per la propria competenza, di dover aprire indagini ispettive sulla gravissima vicenda;

se, in linea di principio ed in ossequio alla legalità, ritengano di essere tenuti all'ottemperanza delle determinazioni del Giudice Amministrativo e quindi all'attuazione dei diritti;

se e quali provvedimenti intendano prendere in tempi solleciti.

(4-21112)

DI PIETRO. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che:

molti furono i lavoratori che, per effetto della legge regionale n. 31/80, transitarono dalla cessata CASMEZ alla Regione Molise e furono assegnati all'ERIM;

all'epoca del trasferimento l'allora Ministro per il Mezzogiorno, Claudio Signorile, decretando, per decisione governativa, il trasferimento alle Regioni delle opere acquedottistiche e del personale in esse impiegato, stabilì che il personale interessato al passaggio poteva ottenere, su apposita istanza rivolta al Consiglio di Amministrazione, il riconoscimento del ruolo e delle funzioni realmente ricoperti fino a quel momento e

quindi il conseguente riconoscimento dell'inquadramento nelle corrispondenti fasce funzionali;

di quelle indicazioni, coperte quasi da segreto e pubblicizzate solo a pochi eletti, con evidente lesione dei diritti dei legittimi interessati, si seppe soltanto molto tempo dopo e quando i privilegi erano già stati accordati a chi era, chissà poi per quali meriti, in grazia con il dirigente;

negli anni a nulla sono serviti i molti ricorsi presentati dai vessati ai succedutisi Consigli di Amministrazione, sebbene molti dei ricorrenti vantino *curricula* di tutto rispetto,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che vi siano prove sufficienti ad aprire una indagine conoscitiva su questa assurda vicenda di sapore tutto italico;

se non si ritenga doveroso ristabilire i diritti lesi;

se si ritenga che sia logica giuridicamente accettabile, in uno Stato di diritto, la salvaguardia dei privilegi subdolamente e clandestinamente acquisiti a scapito dei diritti acquisiti per legge.

(4-21113)

DI PIETRO. – *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente e delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

molteplici sono le criticità riscontrate nel progetto di realizzazione della tratta ferroviaria appenninica della T.A.V., che vede interessate diverse località del Mugello, quali Borgo San Lorenzo, Marzano, Carza, San Giorgio, Finestre di Osteto e Rovigo;

la realizzazione di tale progetto desta viva preoccupazione in tutte le popolazioni interessate sia per l'impatto ambientale che per le possibili ricadute negative che, fuori da certe condizioni, la realizzazione del progetto può avere sulla non florida economia delle aziende agricole locali;

legittime sono, peraltro, le richieste avanzate dalla Sesta Commissione consiliare permanente e poste quale *condicio sine qua* non alla continuazione dell'opera, le quali impegnano la Giunta Regionale a porre in atto azioni idonee a valutare l'impatto ambientale e le responsabilità di CAVET al fine di garantire l'immediata risarcibilità del danno derivato alla popolazione nella esecuzione dei lavori;

finora non sembra vi siano studi o monitoraggi soddisfacenti sulla complessa situazione idrogeologica della zona, mentre sembra già accertato lo stato di sofferenza di alcune aziende agricole a causa della carenza idrica;

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano doveroso, ognuno per quanto di propria competenza, effettuare monitoraggi sulla salute economica delle aziende agricole dei territori interessati, al fine di censire ed individuare quelle soggette ad eventuali danni derivanti dalla riduzione di portate idriche;

se e quali controlli intendano adottare al fine di evitare che, nella distrazione generale, vengano prodotti danni irreparabili all'ambiente ed alle persone.

(4-21114)

DI PIETRO. – *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso che:

per effetto dei decreti del Presidente della Repubblica n. 209/87, n. 266/87 e n. 269/87 i benefici economici previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro triennali per il personale in servizio presso i Ministeri, presso tutte le altre Amministrazioni dello Stato e le Aziende Autonome venivano estesi anche ai dipendenti posti in quiescenza degli stessi Ministeri, delle altre Amministrazioni dello Stato e delle Aziende Autonome;

tali miglioramenti pensionistici, uniformandosi al disposto dei decreti del Presidente della Repubblica in argomento, trovarono piena applicazione, sia per la pensione che per la buonuscita, nei confronti di coloro che erano andati in pensione nell'arco triennale di vigenza contrattuale e furono ad essi corrisposti alle stesse scadenze e nelle stesse percentuali concesse al personale in attività di servizio;

tali lapalissiane disposizioni di legge, delle quali hanno beneficiato tutti i dipendenti pubblici soggetti alla contrattazione triennale, a tutt'oggi e nonostante le molte iniziative politiche e sociali non riescono a trovare applicazione nei confronti degli ex dipendenti delle Ferrovie dello Stato in quiescenza;

la responsabilità di tale ingiusta ed ingiustificabile discriminazione, allo stato attuale, è da attribuire ai ritardi del Governo che, sebbene richiesto da più di un anno, non è ancora stato in grado di produrre la nota tecnica di spesa propedeutica all'approvazione del testo di legge che, attuando i diritti dei legittimi richiedenti, porrebbe fine a tale macroscopica ingiustizia,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano già a conoscenza dei fatti riportati in premessa e se ne condividano la descrizione;

se quanto esposto corrisponde a vero, quali siano le determinazioni che intendano prendere al fine di risolvere questa palese ed inutile ingiustizia.

(4-21115)

DI PIETRO. – *Ai Ministri della sanità, per la solidarietà sociale e della pubblica istruzione.* – Premesso che:

le cure e l'assistenza di cui costantemente abbisognano i cittadini affetti da *handicap* non possono in nessun caso restare a stretto carico delle famiglie o delle Associazioni di volontariato;

in uno Stato di diritto è inammissibile che il Governo si faccia carico delle sole esigenze di alcune categorie di cittadini e non di altre, ponendo di fatto in essere forti sperequazioni, parzialità e disparità di trattamento;

il drammatico scandalo dei falsi invalidi non si risolve certo togliendo del tutto o rendendo di fatto impraticabili, per i troppi vincoli posti da una mal applicata legislazione, i diritti di coloro che, affetti da sindromi irreversibili, non solo vivono situazioni di forte disagio, ma debbono anche periodicamente subire inutili ed umilianti controlli burocratici al fine di stabilire l'attuale entità della loro malattia;

quando tali periodici controlli vengono effettuati su soggetti affetti da sindrome di Down ovvero da disabilità intellettive per certi versi a questa assimilabili è come se al danno lo Stato aggiungesse anche la beffa;

attualmente le autorità pubbliche neppure sanno quanti sono i cittadini colpiti da disabilità intellettiva, quali e quante provvidenze vengono ad essi erogate, mentre le commissioni mediche che, presso le ASL, valutano gli *handicap* intellettivi, decidono ciascuna per proprio conto, creando, come se non bastasse, ulteriore discriminazione;

dulcis in fundo, c'è da segnalare che quei pochi diritti riconosciuti dal legislatore in favore delle categorie più sfortunate di cittadini e contenuti nella legge 104/92 sono stati di fatto «abrogati» dall'abile colpo di spugna messo a segno di concerto tra Sindacato e Governo che, nel recente contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti della scuola, ha eliminato per i familiari dei disabili gravi, ad eccezione dei non vedenti, molti diritti accordati dalla legge citata,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano giusto attivarsi al fine di censire le sindromi irreversibili ed i cittadini da esse colpiti, concordare su tutto il territorio politiche omogenee di intervento e darvi uniforme esecuzione;

se ritengano giusto sanare la palese discriminazione prodotta sulla categoria dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore scuola.

(4-21116)

DI PIETRO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* – Premesso che:

il reparto di pneumotisiologia dell'Ospedale S. Camillo De Lellis di Chieti, che consta di tre unità mediche e 17 paramediche, con 19 posti-letto e un servizio di *day hospital*, è stato una delle strutture più attive e funzionali del comparto sanitario teatino, soccorrendo degenti provenienti dall'intera regione e anche dal vicino Molise;

recentemente la Direzione Sanitaria del suddetto nosocomio ha manifestato pubblicamente l'intenzione di trasferire il predetto reparto di pneumotisiologia all'Ospedale di Guardiagrele, lasciando a Chieti esclusivamente il reparto di pneumologia;

in particolare tale trasferimento impedirebbe di effettuare esami fondamentali come TAC al torace, scintigrafia polmonare e broncoscopia presso la struttura sanitaria teatina, comportando necessariamente il quotidiano trasferimento dei pazienti dall'Ospedale di Guardiagrele a quello di Chieti,

si chiede di sapere quale parere o decisione si intenda adottare in ordine alla questione in argomento, tenuto conto che l'eventuale trasferi-

mento del reparto di pneumotisiologia dell'Ospedale S. Camillo De Lellis di Chieti al nosocomio di Guardiagrele creerebbe grave nocimento alla popolazione teatina, nonché rilevanti disagi al personale operante nel settore sanitario interessato alla decisione.

(4-21117)

DI PIETRO. – *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso che:

l'impresa di pulizie «PULINOVA» di Castiglione d'Adda (Lodi) a conduzione familiare presta, da anni, i propri servizi presso l'Ufficio del Territorio di Lodi, che comprende, tra l'altro, la Conservatoria e la Sezione del Catasto Provinciale;

l'appalto in questione prevede, per il servizio prestato dalla ditta «PULINOVA», che sia corrisposto da parte dell'Amministrazione pubblica committente il pagamento mensile delle spettanze;

nel periodo settembre-novembre 1999 e marzo-settembre 2000 tale Amministrazione non ha adempiuto al pagamento previsto dall'appalto, creando nelle casse dell'impresa di pulizie «PULINOVA» un ammanco pari a lire 21.854.980;

in particolare la «PULINOVA» ha acquisito attestazione del Ministero delle finanze – Dipartimento del Territorio – Ufficio del Territorio di Lodi, che con nota n. 31975 del 3 ottobre 2000, dichiara la propria posizione debitoria nei confronti della ditta di pulizie di Castiglione d'Adda, per prestazioni non pagate al 30 settembre 2000,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare al fine di fornire una soluzione in ordine alla questione in argomento, tenuto conto che il mancato pagamento delle spettanze dovute ad una impresa di piccole dimensioni come la ditta «PULINOVA», da parte dell'Ufficio Territoriale di Lodi, crea gravi ripercussioni sia occupazionali che di sopravvivenza stessa dell'azienda e considerato che sulla somma non percepita dalla predetta ditta sono stati effettuati regolari versamenti di tasse e contributi previdenziali.

(4-21118)

GIOVANELLI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che l'articolo 13 del decreto legislativo 545/92 – concernente il riordino del contenzioso tributario – prevede compensi mensili e compensi aggiuntivi per ogni ricorso deciso ad opera dei giudici tributari;

che i suddetti funzionari dello Stato per ritirare i fascicoli e depositare le sentenze, per intervenire alle sedute della Commissione regionale, specie se residenti in Comuni o Province diverse da tale sede, devono percorrere centinaia di chilometri l'anno, anticipando le spese di trasporto come quelle per il carburante e la manutenzione dell'autoveicolo;

che l'erogazione di tali emolumenti giunge spesso con notevole ritardo, come nel caso del saldo per l'anno 1998 avvenuto solo ad ottobre 2000 e, nello specifico dei primi mesi del 1999, a causa del mancato funzionamento del sistema informatico ministeriale;

che i giudici tributari della commissione provinciale di Alessandria non hanno ricevuto, ad oggi, i compensi per l'anno in corso, né quelli relativi all'ultimo trimestre del 1999;

che tale ritardo appare vieppiù ingiustificato se si considera lo sforzo legislativo (atti Senato nn. 3766 e 4253) in corso per riformare il processo tributario e riordinare il contenzioso tributario e, con essi, la figura e le competenze dei giudici tributari, oltre che il notevole aumento delle entrate fiscali di questi ultimi anni,

si chiede di sapere se e quali azioni il Ministro delle finanze, competente rispetto alla materia, intenda intraprendere per stabilire il reale motivo di tali cronici ritardi nei rimborsi e per provvedere all'erogazione degli emolumenti relativi all'ultimo trimestre 1999 e quelli dell'anno 2000 in tempi rapidi e ragionevoli e quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare per ridurre al minimo gli inconvenienti tecnico-informatici che hanno ulteriormente ritardato i pagamenti, e l'attività propria del Ministero, relativamente ai primi mesi del 1999.

(4-21119)

GIOVANELLI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che la legge n. 124 del 3 maggio 1999, articolo 8, riguardante personale ATA e i docenti tecnico-pratici forniti da Comuni e Province, in virtù della previgente legge comunale e provinciale, ai licei scientifici e agli istituti tecnici commerciali, per geometri e nautici ha sancito il passaggio di tali figure professionali dal rapporto organico con l'Ente Locale – che provvedeva alla assunzione, alla retribuzione e alla carriera – all'ingresso nel ruolo statale, in origine solo rapporto di servizio;

che i titolari di suddetto rapporto svolgono e hanno sempre svolto le identiche mansioni dei colleghi stipendiati direttamente dallo Stato, ciò reso ancora più evidente dalla pari titolarità di elettorato attivo e passivo negli organi collegiali scolastici (istituito con decreto del Presidente della Repubblica 416/74), di aventi diritto di partecipazione e voto deliberativo nei Collegi docenti e nei Consigli di classe, contribuendo in tal modo ad esternare la volontà dell'Amministrazione scolastica;

che per gli insegnanti tecnico-pratici, nonostante questa reale identità di ruoli e mansioni, non è stata ancora attribuita una classe di concorso né istituito l'organico per i posti o cattedre da loro ricoperti nei singoli licei e istituti;

che tale mancanza determina una ingiusta discriminazione tra detti docenti e i colleghi da sempre in forze all'Amministrazione dello Stato, poiché gli stessi non possono usufruire degli istituti propri di tale rapporto d'impiego, come i trasferimenti, i passaggi, le assegnazioni provvisorie; questo in aperto contrasto, anzitutto, con l'articolo 3 della Costituzione che sancisce l'eguaglianza dei cittadini,

si chiede di sapere se e quali azioni il Ministro della pubblica istruzione, competente rispetto alla materia, intenda intraprendere per garantire

al personale citato pari ed eque condizioni di lavoro, in tempi rapidi e ragionevoli.

(4-21120)

WILDE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della difesa.* – Premesso che:

uno dei principali programmi sviluppati dall'ASI è il Cosmo – Skymed dedicato originariamente alle applicazioni di osservazioni della terra sul Mediterraneo;

a quanto è dato sapere, il programma, per cui il Parlamento aveva destinato un finanziamento *ad hoc* iniziale per esclusive applicazioni civili, avrebbe subito una radicale evoluzione, in quanto ad oggi sarebbe diventato un programma di tecnologia duale con un forte coinvolgimento del Ministero della difesa in un ambito internazionale a prevalente collaborazione francese;

non in conformità inoltre con le disposizioni parlamentari, la partecipazione al programma da parte delle piccole e medie imprese sarebbe completamente vanificata, a vantaggio della grande impresa;

in connessione con lo sviluppo del Cosmo – Skymed sembrerebbe inoltre che la sede principale dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) sita in Viale Liegi 26, Roma, oltre ad essere dotata di proprio servizio di vigilanza sia presidiata in modo continuativo da forze di polizia (infatti carabinieri, polizia di Stato, Guardia di finanza vi si alternano con turnazione mensile),

l'interrogante chiede di sapere:

se risulti vero che il programma Cosmo – Skymed è diventato un programma a forte connotazione militare ed in caso affermativo come mai il Ministro vigilante, d'intesa con il Ministro della difesa, non abbia ritenuto corretto riferire in Parlamento, anche per addurre le dovute motivazioni sull'avvenuta modificazione strategica del programma in argomento rispetto alle coordinate fissate in modo inequivocabile dalla legge approvata in Parlamento;

quali siano gli impegni finanziari del programma e quale sia il ruolo effettivo del Ministero della difesa;

quali siano i reali coinvolgimenti delle piccole e medie imprese in termini qualitativi e quantitativi;

se non si ritenga più corretto che il programma Cosmo – Skymed, nell'ipotesi che sia confermata la partecipazione del Ministero della difesa, venga gestito da un team *ad hoc* congiunto al di fuori dell'ASI proprio per garantire un carattere di sicurezza non proprio per natura istituzionale degli Enti di ricerca;

se sia in connessione con lo sviluppo del programma Cosmo – Skymed il fatto che la sede dell'ASI sia presidiata da forze di polizia con le modalità richiamate in premessa.

(4-21121)

DI PIETRO. – *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che la procura distrettuale antimafia di Palermo, nell'ambito del processo Dell'Utri, ha affidato al Dottor Francesco Giuffrida, funzionario della Banca d'Italia, l'incarico di indagare le modalità con le quali si è arricchito l'On. Berlusconi;

che il Dr. Giuffrida ha presentato un rapporto dal titolo «Prima nota informativa sui flussi finanziari delle società denominate "Holding italiana" 1 – 22»;

considerato:

che per la prima volta è stato possibile entrare nelle ventidue «scatole cinesi» che hanno costituito la base per la nascita di Fininvest;

che nel rapporto la verifica di alcune società non è stata completata perché erano scaduti i termini delle indagini preliminari;

che dal quadro complessivo che emerge dalla lettura del rapporto si rileva che:

non si conoscono le fonti di finanziamento di molte società;

la maggior parte delle società è intestata a prestanome anonimi: casalinghe, pensionati, ammalati terminali;

parte della documentazione non esiste e altra è stata bruciata;

le manovre finanziarie sono spesso oscure, incomprensibili e, comunque, del tutto anomale per un mercato finanziario e per società trasparenti;

che la BNL ha eseguito un'ispezione su alcune società partecipate rilevando anomalie che sembrano poter coinvolgere anche la Banca Rasini e Banca Popolare di Abbiategrasso,

si chiede di sapere:

se il Ministro del tesoro sia a conoscenza del rapporto del Dr. Giuffrida;

se a suo tempo sia stata attivata la vigilanza della Banca d'Italia e con quali risultati;

se le conclusioni della Banca Nazionale del Lavoro siano state trasmesse alla Banca d'Italia e con quali risultati.

(4-21122)

DI PIETRO. – *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che numerosi parlamentari dei due rami del Parlamento hanno avanzato interrogazioni con richieste di risposta scritta in merito a presunte illegittimità di comportamento del professor Angelo Capparoni, Presidente dell'Accademia di Storia dell'Arte Sanitaria (ente morale *ex regio* decreto 14 maggio 1922, n. 746) con sede in Roma, Lungotevere in Sassia 3 – ; C.F. – : 97011740582, Ente in «Tabella» posto sotto la tutela e la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali ed a cui viene annualmente erogato un consistente contributo pubblico, partecipato nel Consiglio di Reggenza – Organo Reggente – anche dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

che, malgrado tali interrogazioni ponessero all'attenzione del Ministero vigilante e tutore e del Ministero dell'università fatti potenzialmente di grave rilevanza penale, non sono state disposte le richieste indagini ispettive per la verifica dei fatti contestati né sono state ancora date risposte alle predette interrogazioni da parte del Ministero per i beni e le attività culturali;

che Soci dell'Accademia, attraverso numerose istanze inoltrate al Ministero vigilante e tutore, anche ai sensi dell'articolo 25 della legge 7.08.1990, n.241, e dell'articolo 2 della legge 7.08.1990, n. 241, segnalavano irregolarità e violazioni dello Statuto e del Regolamento dell'Ente oltre che di quanto disposto dal codice civile in tema di attività associative;

che di tali violazioni è stata informata, da Membri del Consiglio di Reggenza, da un Revisore dei Conti e da un legale in rappresentanza di un Socio, la Divisione II del Ministero per i beni e le attività culturali, nelle persone dei Dirigenti Rodolfo Panarella e Lia Lattari;

che Membri del Consiglio di Reggenza si sono recati, in più occasioni, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per sottoporre al Rappresentante di detto Ministero presso l'Accademia - Dott. Fabio Matarazzo - le perplessità emergenti in merito all'asserito possesso di un decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica qualificante l'Ente Istituto Nazionale di Ricerca abilitato all'attività didattica ed al rilascio di titoli validi ai fini concorsuali in Italia ed in Europa, come si legge in numerosa documentazione ufficiale e pubblicitaria dell'Accademia;

che il Consiglio di Reggenza dell'Ente, il cui mandato scadeva il 31 gennaio 1999, come da dichiarazione del Ministero per i beni e le attività culturali n. 3306 del 12 gennaio 1999, invece di indire regolari elezioni per il rinnovo delle cariche sociali ha proseguito la sua attività con atti esulanti la normale amministrazione fino all'assemblea del 23.1.1999, assemblea peraltro invalidata per irregolarità da detto Dicastero con comunicazione prot.3354/3146 del 22.11.1999;

che tale illegittima interpretazione della durata del Consiglio di Reggenza, del Presidente e del Vice Presidente si basa sulle deliberazioni di un funzionario del Ministero per i beni e le attività culturali che in due lettere contraddittorie, una del 12/01/99, prot. 3306, ed una del 19/07/99, prot.1078/811, contraddice quanto decretato dal Ministro Veltroni che, con il decreto di nomina dei predetti Organi, ne legittima la durata specificatamente per il triennio 1995/98;

che tale durata è ribadita nell'atto deliberativo del predetto Dicastero del 1/02/96, Prot. 262, di ratifica del Consiglio di Reggenza;

che il Ministero per i beni e le attività culturali, malgrado quanto segnalato, ha proceduto ad assegnare un nuovo consistente contributo pubblico alla predetta Accademia ancora presieduta dal Capparoni;

che dagli articoli apparsi sui quotidiani nazionali Il Tempo ed Il Giornale d'Italia e sul settimanale 7 Giorni 7 dei giorni 29 dicembre 1999 e 4, 8, 12, 26 gennaio, 1° ed 8 febbraio 2.000 si apprende che il Cap-

paroni è indagato dalla Guardia di finanza in ordine a reati fiscali, contributivi ed altri connessi proprio con la gestione dei fondi dell'Accademia;

che in merito risultano presentati esposti anche dai Codacons alla Corte dei Conti ed alla Procura della Repubblica di Roma;

che Soci Accademici e Membri del Consiglio di Reggenza hanno presentato in sede civile, penale ed amministrativa denunce nei confronti del Capparoni nell'ipotesi di reati connessi con la sua funzione di Presidente dell'Accademia;

che un autorevole socio dell'Accademia ha personalmente esposto i gravi fatti in questione al Direttore Generale del Ministero per i beni e le attività culturali - Dott. Sicilia - inviandogli successivamente numerose raccomandate documentative delle gravi irregolarità formali e fiscali asseritamente commesse dal Capparoni, senza aver alcuna risposta;

che detto socio ha inoltrato denuncia per alcuni comportamenti del Capparoni lesivi della sua onorabilità e per i quali il Capparoni ha un decreto penale di condanna;

che i fatti suesposti e le notizie pubblicate illustrano una situazione di estrema gravità nella quale appaiono colpevolmente assenti i Ministeri che avrebbero dovuto sollecitamente vigilare, tutelare e prevenire i gravi accadimenti oggetto di indagini di più magistrati;

che appaiono evidenti elementi di ingiustificabile leggerezza interpretativa, sulla durata degli Organi dell'Accademia, da parte di Dirigenti e funzionari del Ministero vigilante e tutore, i quali, su tale questione, non hanno inteso interpellare per un parere neanche l'ufficio legale del loro Dicastero ed hanno reso di fatto invalida una decretazione di un Ministro,

si chiede di sapere se non si ritenga:

di sospendere l'erogazione del contributo pubblico in attesa dei necessari accertamenti;

di valutare la decadenza del Presidente e del Vice Presidente dell'Accademia, in forza dei poteri conferiti dall'articolo 6 dello statuto dell'Ente, dal Consiglio di Reggenza, in forza dell'articolo 14 dello statuto predetto;

di valutare la nullità degli atti, esulanti la normale amministrazione, posti in essere successivamente alla data di decadenza degli Organi del 31 gennaio 1999;

di attivare un'ispezione ministeriale per la verifica dei fatti e l'acquisizione della relativa documentazione nonché per verificare le eventuali responsabilità amministrative od altre da attribuirsi a personale dipendente dal Ministero per i beni e le attività culturali;

di accertare se pubblico denaro, destinato alle attività istituzionali dell'Ente, sia stato utilizzato impropriamente in violazione delle norme dettate dallo Statuto, in tema di gestione dei fondi.

(4-21123)

DI PIETRO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

l'Ente Morale Asilo Infantile, fondato nel 1877 e sito in Meta, Piazza Salvatore Ruggero 3, ha natura giuridica di IPAB come da nota n. 10584 del 22.09.1999;

come dedotto da diversi atti della pubblica amministrazione, il suddetto Ente è titolare del diritto di uso perpetuo sullo stabile già citato quale residenza dello stesso e di proprietà comunale;

il Comune di Meta, nella persona del Sindaco dottor Carlo Sassi, ha cercato di impossessarsi della sede data in uso perpetuo all'Ente e con delibere nn. 74/96 e 82/97 ha deciso il trasferimento dello stesso in altra sede, ignorando completamente il diritto di uso perpetuo di cui il fabbricato in parola è gravato;

per quanto sinora detto pende giudizio dinanzi al TAR della Campania;

a seguito della caduta di alcuni calcinacci il Sindaco, con ordinanza n. 59 del 3 luglio 2000, ha dichiarato inagibile l'intero primo piano dello stabile in oggetto oltre ad alcuni locali al piano terra;

in data 17.07.00, con Prot. N. 7994, il Comune ha reso noto alla Presidente dell'Ente di non avere alcuna intenzione di effettuare i lavori di straordinaria manutenzione, per legge a carico del proprietario dell'immobile ed ha rinnovato l'offerta di altro immobile, anch'esso da ristrutturare e comunque non idoneo a perseguire i fini dell'ente;

appare evidente come il Comune di Meta stia ponendo in atto un macchinoso piano per arrivare allo scopo ultimo consistente nella spoliazione del diritto di cui è titolare l'IPAB in oggetto,

si chiede di sapere:

se si ritenga doveroso per il Governo fare luce sulla vicenda;

se si ritenga che corrisponda a giustizia intimare al Sindaco del Comune di Meta di cessare ulteriori azioni di disturbo verso il legittimo godimento del diritto di cui trattasi da parte dell'Ente;

se non si ritenga che sia giunto il momento di tutelare i diritti, usurpati sull'intero territorio italiano, di tutte le IPAB.

(4-21124)

DI PIETRO. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso che:

il disegno di legge n. 4273, «Legge-quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici», si propone di tutelare la salute dei cittadini dai danni dovuti dall'inquinamento elettromagnetico;

con l'approvazione dell'articolo 4, comma 5, del predetto disegno di legge verrebbe introdotto l'obbligo per le Regioni di conformarsi ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità, definiti dai decreti del Governo, impedendo così quella evoluzione della normativa in materia di protezione della salute rappresentata dalle leggi regionali e dalle delibere degli enti locali;

l'articolo 4, comma 5, del disegno di legge n. 4273 di fatto imporrebbe alle Regioni il divieto di fissare limiti di sicurezza diversi da quelli previsti dai decreti governativi;

in particolare con l'eventuale approvazione del testo in Senato la Regione Emilia-Romagna, che ha già affidato a propri Comuni e Province il potere di abbassare i livelli di esposizione della popolazione all'inquinamento elettromagnetico, ponendoli al di sotto dei limiti stabiliti dal decreto ministeriale 381/1998, si vedrebbe costretta necessariamente ad adeguarli ai valori di attenzione previsti dai decreti governativi,

si chiede di sapere quale parere si intenda esprimere in ordine alla questione in argomento, tenuto conto che oltre ai ripetitori televisivi e di comunicazione sono oramai numerosissime le antenne che riflettono i segnali di telecomunicazione installati nelle nostre città anche nelle vicinanze di scuole, ospedali e luoghi di culto, ove maggiori sono i rischi per la salute della collettività e considerato che la libertà per le Regioni di poter abbassare sul proprio territorio i livelli di esposizione all'inquinamento elettromagnetico si coniuga con quanto previsto dall'articolo 32 della nostra Costituzione che definisce il diritto alla salute inviolabile e quindi prioritario rispetto alla soddisfazione di qualsiasi altro interesse sia pubblico che privato.

(4-21125)

DI PIETRO. – *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso che:

la dottoressa Antonella Jacoboni, ricercatore universitario in servizio presso l'Università della Tuscia di Viterbo, ha chiesto, in data 23 agosto 1999, il trasferimento nell'Ateneo di Perugia, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

tale disposizione normativa stabilisce, tra l'altro, che il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede più vicina al proprio domicilio;

con nota n. 4891 del 26 novembre 1999 la Divisione II – Personale Docente- di Perugia, pur riconoscendo le esigenze alla base della richiesta in argomento, ha negato alla dottoressa Jacoboni il trasferimento, in quanto veniva comunicato che la Facoltà di Economia e di Agraria aveva già «approvato una programmazione triennale (1999-2001) nella quale nessun posto da ricercatore è stato previsto nei settori G02A, G02B, G02C»;

in particolare l'Amministrazione universitaria (rettorato) ha concepito il trasferimento della Jacoboni come un ordinario trasferimento di personale docente finalizzato alle esigenze didattiche e scientifiche del settore interessato, trascurando che il trasferimento in questione non è legato a tale motivazione, ma bensì finalizzato all'assistenza di un familiare handicappato grave che ha in sé' un elevatissimo valore sociale,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda predisporre in ordine alla questione in argomento, tenuto conto che la richiesta di trasferimento

presentata da un «familiare lavoratore, con rapporto pubblico o privato, che assista con continuità un parente handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio», come previsto dall'articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, e considerato che vi deve essere una impossibilità oggettivamente accertata per lasciare insoddisfatto il diritto del lavoratore all'avvicinamento al parente handicappato (ad esempio per mancanza di sedi di lavoro più vicine).

(4-21126)

DEMASI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che per il rinnovo della patente di guida di autoveicoli la procedura semplificata in corso prevede il rilascio di un tagliando di aggiornamento da parte del Ministero dei trasporti;

che tale tagliando dovrebbe pervenire agli interessati con tempestività e, comunque, entro tempi inferiori ai 40 giorni dalla richiesta;

che ritardi superiori ai 40 giorni vanno segnalati al Ministero tramite il numero verde 800.232323;

che la segnalazione di tale ritardo è resa praticamente impossibile dal fatto che il numero verde risulta occupato in qualsiasi ora del giorno;

che le difficoltà di collegamento lasciano intravedere disfunzioni organizzative che si riflettono sulla utenza e generano ulteriore sfiducia nella capacità degli apparati ministeriali,

l'interrogante chiede di conoscere:

se si intenda verificare i motivi delle disfunzioni che riducono l'efficienza degli uffici addetti all'inoltro dei tagliandi di aggiornamento della validità della patente di guida;

se, eventualmente, si intenda rimuovere ogni e qualsiasi impedimento alla sollecita evasione dei compiti di istituto,

se si intenda suggerire ai responsabili dell'ufficio reclami l'attivazione di un maggiore numero di linee per la denuncia del ritardo nell'inoltro;

se, infine, si intenda spostare a 90 giorni il tempo a disposizione dal Ministero per la spedizione del tagliando di convalida.

(4-21127)

DEMASI. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che con la stagione autunnale si è acuito, a causa delle piogge, il pericolo di eventi franosi dei costoni che incombono sulla strada statale Amalfitana in provincia di Salerno;

che tali eventualità sono maggiormente temibili a causa degli incendi dolosi che, nella trascorsa estate, hanno distrutto gran parte del patrimonio boschivo ed hanno accentuato il dissesto del territorio;

che nessuna iniziativa risulta sia stata assunta dagli Enti territorialmente competenti per prevenire eventuali conseguenze di cedimenti causati dalle acque piovane,

l'interrogante chiede di conoscere:

se si intenda sollecitare alla Protezione Civile un monitoraggio dei tratti a rischio di frane o smottamenti lungo la strada statale Amalfitana in provincia di Salerno;

se si intenda, nelle zone eventualmente segnalate per pericolosità, sollecitare interventi immediati di prevenzione da parte dei responsabili per legge della protezione e della sicurezza del territorio.

(4-21128)

BOSI. – Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. – Premesso che:

il consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato ha approvato il processo di riassetto societario che dovrebbe portare alla costituzione di una holding controllata al 100% dal Ministero del tesoro;

allo stesso tempo la *holding* controllerà il 100 per cento delle società operative Trenitalia ed Infrastrutture S.p.a.;

la data prevista per il nuovo assetto era il gennaio 2001, ma è stata prorogata al 30 giugno dello stesso anno;

il consiglio di amministrazione attuale scade alla fine del gennaio 2001 e lo Statuto delle Ferrovie dello Stato non ammette proroghe al mandato dei consiglieri di amministrazione;

nel piano d'impresa sarebbe, tra l'altro, previsto l'impegno per il nuovo contratto di lavoro e l'introduzione dell'ERI «l'elemento retributivo individuale»;

la fase di ristrutturazione aziendale delle Ferrovie dello Stato ha portato ad una riduzione di 100.000 addetti nel corso degli ultimi 8 anni;

nel corso del prossimo anno è prevista un'ulteriore riduzione di 10.000/15.000 dipendenti, previo esborso d'indennità ed incentivi;

sarebbe prevista la messa in quiescenza di circa 100 dirigenti della nuova società Infrastrutture S.p.a. con forti incentivazioni di buonuscita;

nella legge finanziaria in discussione in Parlamento sarebbero previsti stanziamenti pari a 7.200 miliardi di lire per il settore infrastrutturale delle Ferrovie;

le recenti vicende che hanno sconvolto le Ferrovie inglesi, ormai alla paralisi, pongono seri interrogativi circa la sicurezza e l'efficienza, in relazione ad una privatizzazione affrettata e ad un ricambio di personale privo di comprovata esperienza,

si chiede di sapere:

come si intenda ovviare all'accavallarsi della scadenza del mandato dell'attuale consiglio di amministrazione con il varo della holding e delle società collegate;

quando sia previsto il rinnovo del contratto di lavoro dei ferrovieri e quando inizi a decorrere l'ERI;

se «l'elemento retributivo individuale» sia limitato temporalmente al nuovo contratto collettivo o se venga confermato anche dopo la scadenza dello stesso;

quale sia il piano aziendale delle Ferrovie dello Stato, nonché i progetti specifici ed il nuovo assetto, a fronte degli stanziamenti di 7.200 miliardi di lire;

in particolare per la nuova società Infrastrutture S.p.a., quali siano le motivazioni tecnico-organizzative che richiederebbero la messa in quiescenza di circa 100 dirigenti, ovvero se tale riduzione di personale sia dovuta alla contrazione degli organici, o per quali diversi motivi;

quali siano i costi degli incentivi che verrebbero erogati;

in quale modo potrà essere colmato il divario di conoscenze specifiche in ambito ferroviario ed in particolare nei settori della sicurezza e della circolazione dei treni, di cui i nuovi eventuali inseriti saranno del tutto privi.

(4-21129)

SPECCHIA, MAGGI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che gli scriventi hanno già assunto precedenti iniziative sul problema della sicurezza nelle campagne;

che infatti nel territorio di Ceglie Messapica (Brindisi) ed in altre zone della provincia quanti vivono nelle case di campagna o nelle masserie sono purtroppo alla mercé di ladri e delinquenti che con le loro azioni criminali hanno già causato la morte di un anziano agricoltore;

che la sera di lunedì 6 novembre 2000 in Contrada S. Salvatore nel territorio di Ostuni due anziani coniugi sono stati feriti nel tentativo di difendersi dai rapinatori che hanno sparato colpi di fucile contro la porta d'ingresso della loro casa;

che oramai quanti vivono nelle campagne della zona dei territori di Ceglie Messapica, di Ostuni, di Cisternino e di Martina Franca dopo il tramonto si barricano in casa e vivono nel terrore;

che nella città di Ostuni, la notte scorsa, ignoti avrebbero tentato di incendiare il portone d'ingresso della casa dell'agente immobiliare Antonio Renna, che svolge anche attività politica e culturale,

gli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per il problema della sicurezza nelle campagne, anche con particolare riferimento ai territori innanzi citati, e perché siano accertati gli autori del tentativo di incendio all'abitazione del signor Renna.

(4-21130)

MORO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

con decreto del direttore generale dell'11 maggio 1998 veniva indetto un concorso per 230 posti di notaio;

le prove scritte, dopo la preselezione informatica tenutasi nel novembre 1998, si svolgevano i primi di marzo del 1999;

la correzione degli scritti terminava nel marzo 2000, con 167 candidati ritenuti idonei;

nell'aprile 2000 aveva inizio la prova orale degli idonei che terminava nel giugno successivo;

una settantina di candidati presentavano ricorso al TAR, contestando la valutazione ottenuta agli scritti;

di conseguenza, veniva disposta una nuova valutazione degli elaborati, effettuata dalla commissione esaminatrice a partire dal 4 settembre 2000;

malgrado siano trascorsi più di 2 mesi risultano ricorretti 35 compiti, solo la metà di quelli oggetto di ricorso (vale a dire un elaborato ogni due giorni);

un simile *modus operandi* arreca un gravissimo pregiudizio ai candidati risultati idonei, poiché non si è ancora potuta predisporre la graduatoria finale per l'assegnazione delle sedi notarili, impedendo, di fatto, a coloro che ne hanno diritto, di cominciare a lavorare;

visti i lunghissimi tempi di correzione dei compiti, allo stato non appare opportuno attendere i risultati definitivi che, di questo passo, potranno arrivare solo nel 2001,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative intenda adottare il Ministro in indirizzo al fine di sbloccare l'attuale situazione di paralisi venutasi a creare nel corso della già di per sé complessa procedura concorsuale notarile.

(4-21131)

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Bonatesta ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-21000, del senatore Magnalbò.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-04101, del senatore Lo Curzio, sull'acquisto di automobili da parte della polizia di Stato;

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-04099, dei senatori De Luca Michele e Calvi, sulla possibilità di svolgere ricerca sul cancro in Italia.

**Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti,
da svolgere in Assemblea**

L'interrogazione 3-02921, del senatore Curto, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Rettifiche

Nel Resoconto sommario e stenografico della 945^a seduta pubblica, del 7 novembre 2000, a pagina 17, nell'intervento del senatore Brignone, alla seconda riga dell'ultimo capoverso, sostituire la parola: «decani» con l'altra: «vicari».

